

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	7
GIUSTIZIA (II) .....	»	55
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	62
DIFESA (IV) .....	»	73
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	81
FINANZE (VI) .....	»	118
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	133
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	135
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	138
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	151
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	154

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	<i>Pag.</i> 155
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 159
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE . . . . .	» 160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	» 162
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 164

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 .....	3
Audizione dell'on. Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato all'Interno .....	3
Audizione del prefetto Fabrizio Orano, Direttore centrale per i Servizi elettorali del Ministero dell'Interno .....	4
Comunicazioni del Presidente sui lavori della Giunta .....	4

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 4 maggio 2022. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'on. Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato all'Interno e del Prefetto Fabrizio Orano, Direttore centrale per i Servizi elettorali del Ministero dell'Interno, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica

elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla *web-tv* della Camera.

#### Audizione dell'on. Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato all'Interno.

Ivan SCALFAROTTO, *Sottosegretario di Stato all'Interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Marco MAGGIONI (LEGA), Gregorio FONTANA (FI), Roberto GIACHETTI, *presidente*, e da remoto Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) ai quali replica l'audito.

Roberto GIACHETTI, *presidente* ringrazia il sottosegretario Scalfarotto per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del prefetto Fabrizio Orano, Direttore centrale per i Servizi elettorali del Ministero dell'Interno.**

Fabrizio ORANO, *Direttore centrale per i Servizi elettorali del Ministero dell'Interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Roberto GIACHETTI, *presidente*, Gregorio FONTANA (FI) e da remoto Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), ai quali replica l'audito.

Roberto GIACHETTI, *presidente* ringrazia il prefetto Orano per il contributo for-

nito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazioni del Presidente sui lavori della Giunta.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'audizione dell'on. Francesco Sisto, sottosegretario di Stato alla Giustizia, già prevista per domani 5 maggio 2022, è posticipata a martedì 10 maggio alle ore 14.

**La seduta termina alle 16.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3489, approvata dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) ..... 5

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 3489, approvata dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in vide-

oconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda che nella precedente seduta di esame, i relatori, Ceccanti per la I Commissione e Pittalis per la II Commissione, hanno illustrato il contenuto della proposta di legge e, non essendovi ulteriori interventi, si è concluso l'esame preliminare.

Rammenta che in quella seduta alcuni gruppi si sono riservati di compiere un approfondimento rispetto all'ipotesi di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti: chiede quindi ai relatori quale sia stato l'esito di tale approfondimento.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore per la I Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, Pittalis, dopo aver rilevato come il deputato Magi, in via informale, abbia richiamato l'esigenza che tutti i gruppi riflettano sull'opportunità di prevedere, nell'ambito del provvedimento in esame, un intervento specifico di modifica della legge elettorale, in materia di raccolta delle sottoscrizioni delle liste, ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione degli emendamenti nella prossima settimana, affinché tutti i gruppi possano valutare se tale intervento sia opportuno e debba avvenire all'interno

del provvedimento in esame ovvero in altro veicolo normativo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce dell'orientamento espresso dai relatori, avverte che, d'intesa con il Presidente della II Commissione, e non essendovi obiezioni, il termine per la presentazione degli emen-

damenti al provvedimento è fissato alle ore 15 di martedì 10 maggio 2021.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	7
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	22
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Nuovo testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	30
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
AVVERTENZA .....	31

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia**

**di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**C. 2298 e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta

di legge C. 2298 e abbinata, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, illustrando il contenuto del provvedimento, che si compone di 4 articoli, rileva come l'articolo 1 apporti alcune modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, il comma 1, modificando il quarto comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale, incide sul divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per donna incinta o madre di prole di età non superiore a 6 anni con lei convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole).

Nella formulazione vigente della disposizione tale divieto non ha natura assoluta, in quanto può venire meno a fronte della sussistenza di « esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ».

In merito ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità, la *ratio* del divieto legislativo di applicazione della misura cautelare carceraria, in presenza di minori di età inferiore ai sei anni, risiede nella necessità di salvaguardare la loro integrità psicofisica, dando prevalenza alle esigenze genitoriali ed educative su quelle cautelari (entro i limiti precisati), garantendo così ai figli l'assistenza della madre, in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro crescita e formazione (Corte di cassazione, sezione VI penale, 23 giugno – 1 settembre 2015, n. 35806; Corte di cassazione, sezione VI penale, 30 aprile – 4 luglio 2014, n. 29355; Corte di cassazione, sezione I penale, 12 dicembre 2013 – 31 gennaio 2014, n. 4748; Corte di cassazione, sezione V penale, 15 – 27 febbraio 2008, n. 8636).

Anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2017, ha sottolineato come il divieto di applicazione della misura cautelare carceraria, in presenza di minori di età inferiore ai sei anni, sia « frutto del giudizio di valore operato dal legislatore, il quale stabilisce che, nei termini e nei limiti ricordati, sulla esigenza processuale e so-

ciale della coercizione intramuraria deve prevalere la tutela di un altro interesse di rango costituzionale, quello correlato alla protezione costituzionale dell'infanzia, garantita dall'articolo 31 della Costituzione (sentenze n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009; ordinanza n. 145 del 2009) ».

In ordine alla nozione delle esigenze cautelari « di eccezionale rilevanza » idonee, dunque, a superare la cogenza del divieto di disporre o di mantenere la custodia cautelare in carcere, secondo l'interpretazione giurisprudenziale esse si distinguono dalle normali esigenze cautelari per l'intensità delle stesse, che deve essere tale da far ritenere insostituibile la misura carceraria, attesa l'esistenza di puntuali e specifici elementi dai quali emerga un « non comune, spiccato, allarmante rilievo » dei pericoli di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale (in questo senso Cassazione, Sezione IV, 16 giugno 2005, n. 34218).

La Corte di cassazione, I sezione penale, con sentenza n. 47861 del 2012 ha stabilito il principio secondo cui: « La eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari richiesta dall'articolo 275 comma 4 c.p.p. per disporre o mantenere, nei confronti di madre di bambino in tenera età con lei convivente, la misura della custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi in cui la misura custodiale sia stata applicata ai sensi dell'articolo 274, comma 1, lettera c) c.p.p. sussiste se il concreto pericolo di commissione di gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede sia elevatissimo, così da permettere una prognosi di sostanziale certezza in ordine al fatto che l'indagata, se sottoposta a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerebbe a commettere i predetti delitti ».

Inoltre la Cassazione penale, sezione II, con sentenza n. 48999 del 2019, ha ritenuto che le eccezionali esigenze sono ravvisabili nella « serialità di comportamenti nel compiere reati contro il patrimonio, documentati da precedenti penali e di polizia », nonché « nella professionalità manifestata da alcune modalità della condotta, nella assenza di qualsiasi reddito da cui desumere che la commissione di reati contro il patrimonio fosse la sua fonte di

sostentamento, ed infine nella circostanza che l'indagata fosse inserita in ambienti delinquenziali strutturati ».

Altra sentenza ha ritenuto che la sussistenza delle esigenze cautelari di « eccezionale rilevanza » debbono risultare da « concreti, specifici ed attuali elementi indiziari e debbono essere indicative dell'esistenza di un oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità dallo stato di libertà del soggetto » (Corte di Cassazione sezione VI, 23.2.2017).

Anche la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in numerose occasioni la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso e articolato in diverse situazioni giuridiche, che trovano riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno, il quale demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione), sia nell'ordinamento internazionale, nel quale l'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, e l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE qualificano come « superiore » l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato « preminente »: precetto, questo, che assume una pregnanza particolare quando si discute dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne (sentenze n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012).

La Corte ha specificato che l'elevato rango dell'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, tuttavia, non lo sottrae in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, quali sono quelli di difesa sociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato. Tale bilanciamento, in via di principio, è rimesso alle scelte discre-

zionali del legislatore e può realizzarsi attraverso regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i diversi principi possono trovare temperata tutela (sentenza n. 17 del 2017).

In tale contesto la modifica apportata dal comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge è volta a escludere sempre la custodia cautelare in carcere della donna incinta o della madre di prole di età inferiore a 6 anni con lei convivente (ovvero del padre, qualora sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole).

In questi casi, infatti, ai sensi della lettera a), se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza la custodia cautelare deve essere obbligatoriamente disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

Inoltre, in base alla lettera b), quando l'imputato sia l'unico genitore di una persona affetta da disabilità grave (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1991) con lui convivente, ovvero quando l'altro genitore sia impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti idonei a farlo entro il quarto grado, la custodia cautelare in carcere è consentita solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (situazione equiparata a quella dell'imputato ultrasettantenne).

Per coordinamento con la modifica introdotta all'articolo 275 del codice di procedura penale, il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame abroga l'articolo 285-bis del codice di procedura penale, che oggi consente al giudice di disporre l'applicazione della misura cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri. La novella all'articolo 275 del codice di procedura penale ha infatti imposto al giudice – in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – di disporre la custodia in un ICAM, non potendo ricorrere alla custodia in carcere.

In sintesi, quindi, dal combinato disposto delle modifiche apportate dai commi 1 e 2:

sarà sempre vietata la custodia cautelare in carcere per detenute madri con prole di età inferiore ai 6 anni;

ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza il giudice dovrà disporre la custodia cautelare in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

Il comma 3 interviene sull'articolo 293 del codice di procedura penale, che disciplina le modalità esecutive delle misure cautelari, inserendovi i due nuovi commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

Al riguardo, la proposta di legge:

introduce l'obbligo per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria incaricati di eseguire la misura cautelare, i quali rilevano la sussistenza di una delle ipotesi di divieto di applicazione della custodia in carcere di cui all'articolo 275, comma 4, di darne atto nel verbale di arresto unitamente ad ogni indicazione fornita dal destinatario della misura in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti. In tal senso, il verbale dovrà essere trasmesso al giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo prima del trasferimento della persona indagata nell'istituto di pena (nuovo comma 1-*quater*);

prevede, nei predetti casi, la possibilità per il giudice di disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso dell'indagato nell'istituto di pena (nuovo comma 1-*quinquies*).

Il comma 4 interviene sull'articolo 656 del codice di procedura penale, il quale disciplina l'esecuzione delle condanne definitive, aggiungendovi un nuovo comma 4-*quinquies*. Al riguardo si prescrive che:

l'autorità che cura l'esecuzione della sentenza debba immediatamente avvisare il magistrato di sorveglianza della sussistenza di ipotesi di possibile rinvio obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale (sul quale interviene l'articolo 2 della proposta di legge in esame);

il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti del rin-

vio della pena, possa ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto, fino alla decisione del tribunale, al quale trasmette immediatamente gli atti (secondo quanto previsto dall'articolo 684, comma 2, del codice di procedura penale).

L'articolo 2 modifica il codice penale con riguardo alla disciplina dei casi di differimento obbligatorio e facoltativo della pena (di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale) nei confronti di condannate madri.

Al riguardo ricorda che l'articolo 146 del codice penale, al primo comma, numero 2), obbliga il giudice al differimento dell'esecuzione della pena se deve aver luogo nei confronti di madre di prole di età inferiore ad un anno, sempre che non sia venuta meno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 330 del codice civile. Il differimento è invece previsto come facoltativo dall'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale, nell'ipotesi in cui una pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita nei confronti di madre di prole di età tra uno e tre anni.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 47-*ter*, comma 1-*ter*, dell'ordinamento penitenziario disciplina l'istituto della cosiddetta detenzione domiciliare in deroga, prevedendo che quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite per l'applicazione della detenzione domiciliare, possa disporre l'applicazione della stessa, stabilendone un termine di durata, che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.

In rapporto ad un beneficio obbligatorio, quale il rinvio dell'esecuzione della pena nei casi di cui all'articolo 146 del codice penale (al più sostituibile con la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-*ter*, comma 1-*ter*, dell'ordinamento penitenziario), la Corte costituzionale ha affermato che il pericolo di una strumentalizzazione della maternità « è adeguata-

mente bilanciato dalla circostanza che il secondo comma dello stesso articolo 146 del codice penale prevede espressamente, tra le condizioni ostative alla concessione del differimento dell'esecuzione della pena e tra quelle di revoca del beneficio, la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul figlio (che, ai sensi dell'articolo 330 c.c., può essere pronunciata quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del figlio) nonché l'abbandono o l'affidamento del figlio ad altri » (così l'ordinanza della Corte costituzionale 8 maggio 2009, n. 145).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 interviene sul rinvio obbligatorio della pena, apportando le seguenti modifiche:

consentendo il rinvio obbligatorio della pena in caso di prole di età inferiore a un anno anche al condannato padre, qualora la madre del bambino sia deceduta o comunque impossibilitata a prendersene cura e non ci siano parenti idonei entro il quarto grado;

aggiungendo il rinvio obbligatorio della pena quando il figlio abbia meno di 3 anni di età e sia affetto da disabilità grave. In tale ipotesi, il rinvio opera nei confronti della condannata madre nonché del condannato padre, qualora la madre del bambino sia deceduta o comunque impossibilitata a prendersene cura e non ci siano parenti idonei entro il quarto grado;

coordinando la disposizione che esclude il differimento quando il genitore (non più solo la madre ma, eventualmente, anche il padre) sia dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.

Il comma 2 interviene sull'articolo 147 del codice penale, in merito al rinvio facoltativo della pena, estendendo l'istituto attualmente previsto per la madre di prole di età inferiore a 3 anni anche al padre, qualora la madre del bambino sia deceduta o comunque impossibilitata a prendersene cura e non vi siano parenti idonei entro il quarto grado.

L'articolo 3, comma 1, interviene sull'ordinamento penitenziario (di cui alla legge

n. 354 del 1975) con riguardo all'istituto della detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter e della detenzione domiciliare speciale di cui all'articolo 47-quinquies.

In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, che attualmente consente che la pena della reclusione non superiore a 4 anni (anche se costituente parte residua di maggior pena) possa essere espiata:

presso il domicilio ovvero in case famiglia protette dalla condannata incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente (alla lettera a);

presso il domicilio dal condannato padre di prole di età inferiore a 10 anni, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli (alla lettera b).

In tali ipotesi la lettera a) del comma 1 restringe la discrezionalità del giudice imponendo la detenzione domiciliare a meno che non sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; anche in tal caso, l'alternativa alla detenzione domiciliare non sarà il carcere, ma l'istituto a custodia attenuata.

Inoltre, la lettera b) del comma 1 interviene sull'istituto della detenzione domiciliare speciale (di cui all'articolo 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario) che attualmente consente, anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 47-ter, la detenzione domiciliare alla madre di prole di età inferiore a 10 anni (alla quale è equiparato il padre, in assenza della madre), quando non sussiste il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e il condannato abbia già scontato un terzo della pena ovvero 15 anni in caso di ergastolo.

Anche in questo caso, il provvedimento esclude il carcere, prevedendo per il condannato la detenzione domiciliare oppure – in caso di concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti – l'istituto della custodia attenuata.

Ricorda che l'articolo 47-quinquies, comma 1-bis, della citata legge n. 354 del

1975 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’articolo 31, secondo comma, della Costituzione – limitatamente alle parole « Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-*bis*, » (sentenza n. 76 del 2017).

Secondo la Corte costituzionale, la disposizione censurata impediva in assoluto alle predette condannate, anche laddove si fosse verificata la condizione della collaborazione con la giustizia, di spiare la frazione iniziale di pena detentiva secondo le modalità agevolate ivi previste (presso un istituto a custodia attenuata, o, ricorrendone le condizioni, nel domicilio o presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza), introducendo un automatismo preclusivo dell’accesso a un istituto, come la detenzione domiciliare speciale, primariamente volto alla salvaguardia del rapporto della madre condannata con il minore in tenera età. Secondo la Corte, lungi dal costituire bilanciamento di contrapposti interessi di rilievo costituzionale, tale preclusione assoluta – non consentendo al giudice di verificare la sussistenza in concreto, nelle singole situazioni, delle esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria espiazione della pena detentiva da parte delle madri di minori infradecenni condannate per uno dei reati inclusi nell’elenco dell’articolo 4-*bis* dell’ordinamento penitenziario – pretermette e sacrifica totalmente l’interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto più possibile « normale » con la madre, nonché la stessa finalità di reinserimento sociale della condannata (non estranea alla detenzione domiciliare speciale, quale misura alternativa alla detenzione). In base al ragionamento della Corte, affinché il preminente interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine, la legge deve consentire che la sussistenza e la consistenza di queste ultime siano verificate in concreto, e non già sulla base di automatismi che impediscono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni. Non si è quindi in presenza di un bilanciamento tra principi – e di una ragionevole regola legale – se il legislatore,

impedendo al giudice di verificare in concreto, nelle singole situazioni, la sussistenza e consistenza delle esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore, introduce un automatismo basato su presunzioni insuperabili, il quale comporta il totale sacrificio dell’interesse del minore (sentenza n. 239 del 2014).

Infine, nella citata sentenza n. 76 del 2017, la Corte sottolinea come la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 47-*quinquies*, comma 1-*bis*, dell’ordinamento penitenziario, limitatamente alle parole « Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-*bis*, » non metta in pericolo le esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, dal momento che, da un lato, lo stesso comma 1-*bis* affida al prudente apprezzamento del giudice l’accesso della condannata alla detenzione nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero di cura, assistenza o accoglienza, condizionandolo all’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, e, dall’altro, rientrando l’istituto in oggetto tra le misure alternative alla detenzione, ai condannati per uno dei delitti di cui all’articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 resta pur sempre applicabile il complesso ed articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla *ratio* della sentenza n. 239 del 2014, secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare il rapporto tra la madre e il figlio minore.

L’articolo 4 interviene sulla legge n. 62 del 2011 (recante modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori).

In particolare, il comma 1 incide sulla disciplina dell’individuazione delle case famiglia protette, sostituendo il comma 2 dell’articolo 4 della citata legge n. 62 con

due nuovi commi (2 e 2-bis), volti a prevedere:

l'obbligo (e non più la facoltà) per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette; a tal fine i comuni devono riconvertire e utilizzare prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei, utilizzando i fondi disponibili;

l'obbligo per i comuni, ove siano presenti case famiglie protette, di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espia la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.

Il comma 2 dell'articolo 4 della proposta di legge, aggiungendo un nuovo comma 1-bis nell'articolo 5 della legge n. 62 del 2011, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette, si provveda a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932.

In tale contesto ricorda che la legge di bilancio 2021 (al comma 322) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 62 del 2011, ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro della giustizia, con decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e sentita la Conferenza unificata, provvede al riparto delle risorse tra le regioni. La definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione è demandata allo stesso decreto ministeriale.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alla materia « or-

dinamento penale », attribuito alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata.**

**C. 3423 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3423, recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata.

Segnala preliminarmente come la sottoscrizione del Trattato di cui si propone la ratifica (cosiddetto « Trattato del Quirinale ») si ponga nella cornice del rilancio del processo d'integrazione europea con l'affermazione di una dimensione franco-italiana, accanto al lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco (emblemizzato dal Trattato dell'Eliseo del 1963, siglato dal generale de Gaulle e dal cancelliere Adenauer), quali fulcri della stabilità e del rilancio del disegno comunitario. La cooperazione franco-tedesca risultava nel mondo successivo alla Seconda Guerra Mondiale un'assoluta necessità per la sicurezza dell'Europa e la credibilità dell'Alleanza atlantica ed implicava il superamento del plurisecolare contrasto tra la Francia e la Germania. All'atto della creazione delle Comunità europee, nel 1957, le relazioni tra Roma e Parigi, invece, non sembrava potessero rivestire un'importanza paragonabile a quello tra Parigi e Berlino, fatta salva

la rilevanza del nostro Paese dal punto di vista geostrategico, economico e demografico.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha profondamente modificato l'equilibrio dei rapporti tra i principali Stati membri, rilanciando il ruolo di fulcro della Francia, paese storicamente legato ai valori giuridico-politici della tradizione liberaldemocratica, membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dotato di un'autonoma forza di dissuasione nucleare.

Il rilancio della dimensione franco-italiana come cooperazione bilaterale all'interno dell'Unione europea ha quindi acquisito nuovo interesse, mentre Parigi mirava a consolidare ulteriormente l'asse con la Germania, con un nuovo trattato, emblematicamente sottoscritto ad Aquisgrana, il 22 gennaio 2019, dal Presidente Macron e dalla Cancelliera Merkel, che ha introdotto una clausola di reciproca assistenza armata in caso di aggressione, similmente a quella delineata all'interno dell'Alleanza atlantica, ed al quale si aggiungono convenzioni sia ancora in ambito militare sia di sicurezza interna. Il Trattato di Aquisgrana ha sicuramente costituito un riferimento importante per la redazione del Trattato del Quirinale, pur con tutte le ovvie differenze rispetto al sistema franco-tedesco costruitosi a partire dal 1963, anche se vi sono alcuni elementi qualificanti dell'accordo italo-francese, a partire dallo spazio riservato alle questioni agricole e agroalimentari, con un'attenzione specifica alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.

Questa ripresa di rapporti si è progressivamente orientata alla stipula di un nuovo accordo quadro franco-italiano, la cui prospettiva peraltro era stata già avanzata informalmente dal Capo di Stato francese nel settembre 2017 a margine del vertice bilaterale di Lione.

La convergenza circa l'opportunità di stipulare un accordo-quadro nasce dalla constatazione di come, nonostante l'oggettiva interconnessione economica ed i fortissimi legami di carattere storico, politico, culturale e linguistico, i rapporti tra Italia

e Francia si siano mantenuti su un piano di asimmetria, anche a causa della mancanza di processi di dialogo istituzionalizzati, capaci di dare continuità ai rapporti bilaterali al di là di oscillazioni squisitamente politiche, e di come sia necessario porre rimedio a tale mancanza, accentuando il carattere interstatale della cooperazione reciproca, ponendola così maggiormente al riparo da oscillazioni contingenti.

La tendenza alla stipula del Trattato del Quirinale è stata inoltre favorita dall'emergere di recenti convergenze un tempo non prevedibili, come ad esempio quelle sulle scelte politiche da operare per la stabilizzazione del contesto libico, sull'accettazione delle richieste italiane di consegna degli ex terroristi riparati in Francia grazie alla nota dottrina Mitterrand, e soprattutto sulla forte iniziativa per l'emissione di debito europeo onde reperire parte dei fondi per finanziare i piani nazionali di rilancio dopo la pandemia da COVID-19.

Nell'ambito di questo forte rilancio delle relazioni italo-francesi si colloca la conclusione, il 29 novembre 2021, del Protocollo di cooperazione parlamentare, sottoscritto a Parigi dai presidenti della Camera dei deputati, Roberto Fico, e dell'*Assemblée Nationale*, Richard Ferrand.

Passando ad illustrare il contenuto del Trattato, che consta di un preambolo e di 12 articoli, sottolinea come la portata degli enunciati dei 12 articoli sia assai ampia, come normalmente si riscontra negli accordi quadro: l'estensione concreta della cooperazione che con il Trattato si vuole rafforzare dipenderà dai singoli progetti e momenti di collaborazione. In proposito rileva come non risultino ancora disponibili per la consultazione gli Allegati al Trattato, nei quali presumibilmente si potranno rinvenire impegni più specifici. Nell'illustrazione dei contenuti del Trattato si è ritenuto comunque opportuno evidenziare in modo particolare i meccanismi istituzionali di cooperazione che vengono previsti.

Diversi e interessanti spunti sono contenuti nel preambolo, a partire dal riconoscimento del comune legame tra Italia e Francia in rapporto al Mediterraneo, nonché in relazione ai principi fondamentali

della Carta delle Nazioni Unite e del Trattato sull'Unione europea. Richiamando il comune impegno dei due Stati a favore dell'unità europea, anche in ragione del fatto che Italia e Francia sono tra i Paesi fondatori, si afferma l'indispensabilità dei progressi dal punto di vista economico, sociale e ambientale. In tal contesto Italia e Francia ribadiscono altresì la loro volontà di rafforzare la difesa europea come elemento peculiare dell'apparato di deterrenza e difesa dell'Alleanza atlantica.

Oltre all'attenzione verso il Mediterraneo, incluse le questioni inerenti alla sua preservazione ecologica, Italia e Francia evidenziano come anche le problematiche dell'Arco alpino, particolarmente interessato dal riscaldamento climatico, necessitano di una stretta cooperazione tra i due Paesi.

Riconoscendo l'opportunità di collocare in un'ottica di cittadinanza europea un progresso nella reciproca conoscenza delle rispettive società civili, in particolare tra i giovani, come anche l'importanza della cooperazione tra i rispettivi Parlamenti nell'ottica di un rafforzamento della diplomazia parlamentare, i due Stati contraenti dichiarano l'obiettivo di assicurare a tutti i livelli una cornice più stabile alle relazioni istituzionali bilaterali già esistenti, riconoscendo il ruolo centrale del Vertice intergovernativo annuale come fulcro della volontà di concertazione bilaterale in tutti i settori.

L'articolo 1 concerne la cooperazione franco-italiana in materia di affari esteri.

Ai sensi del comma 1, le Parti si impegnano a sviluppare una sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale, onde stabilire posizioni comuni anche – qualora possibile – nei consessi internazionali cui partecipa una delle due Parti.

L'esplicazione concreta, ai sensi del comma 2, di tale impegno risiede nella creazione di meccanismi stabili di consultazioni, tanto a livello politico quanto a livello di alti funzionari, particolarmente nei casi di crisi o alla vigilia di importanti scadenze internazionali. In quest'ottica, si organizzeranno regolari consultazioni dei rispettivi Ministeri degli affari esteri, in

particolare al livello dei Segretari generali, dei Direttori politici e dei Direttori responsabili per gli affari europei, per gli affari globali e per le diverse aree geografiche del mondo. Verranno altresì promosse forme di cooperazione strutturata tra le rispettive missioni diplomatiche in paesi terzi e presso le principali organizzazioni internazionali. Verranno poi attuate iniziative di formazione congiunta per i diplomatici italiani e francesi, aprendo anche a momenti di scambio dei medesimi.

Per ciò che concerne il Mediterraneo, in base al comma 3, le Parti rafforzano il coordinamento su tutte le questioni che abbiano impatto sulla sicurezza, sullo sviluppo socioeconomico, sulla pace e la tutela dei diritti umani nella regione, incluso il contrasto allo sfruttamento della migrazione irregolare. Sempre nell'ambito mediterraneo, Italia e Francia promuovono un utilizzo giusto e sostenibile delle risorse energetiche, dando impulso possibilmente ad un comune approccio europeo nelle politiche relative al Nord Africa e al Medioriente.

Ai sensi del comma 4, per quanto più specificamente riguarda l'insieme del continente africano, Italia e Francia si impegnano al rafforzamento delle relazioni dell'Unione europea e dei singoli Stati membri con il continente africano, ponendo particolare attenzione al Nord Africa, al Sahel ed al Corno d'Africa.

Sul più ampio scenario internazionale, in base al comma 5, le Parti si impegnano a regolari consultazioni e a favorire lo sviluppo di un comune approccio europeo nei riguardi dei principali alleati e concorrenti sul piano internazionale, con particolare riguardo alla dimensione multilaterale di una *governance* globale.

Secondo il comma 6, nel campo commerciale Roma e Parigi collaborano a spingere la politica dell'Unione europea verso l'obiettivo di un sistema di scambi internazionali equo e sostenibile, rafforzando allo stesso tempo in Europa la dimensione industriale e l'autonomia strategica.

L'articolo 2 è dedicato alle questioni di sicurezza e difesa.

Le Parti, al comma 1, si impegnano a promuovere la cooperazione e gli scambi tra le proprie forze armate, nonché relativamente ai materiali di difesa, sviluppando altresì sinergie sul piano operativo in tutti gli scenari di incontro dei rispettivi interessi strategici. Si specifica in merito che le Parti agiscono nello spirito di un rafforzamento delle capacità dell'Europa della difesa, onde consolidare il pilastro europeo della NATO e che contribuiscono altresì alle missioni internazionali di gestione delle crisi con un coordinamento dei propri sforzi.

Secondo il comma 2, l'Italia e la Francia si impegnano a tenere, in aggiunta agli incontri bilaterali istituzionalizzati nel settore della difesa, regolari consultazioni all'interno del Consiglio italo-francese di difesa e sicurezza, cui partecipano i rispettivi Ministri di settore oltre ai vertici delle due diplomazie.

A norma dei commi 3 e 4 le due Parti agiscono per un rafforzamento della cooperazione tra le rispettive industrie della difesa, promuovendo alleanze di carattere strutturale, facilitando inoltre l'attuazione di progetti comuni a livello tanto bilaterale quanto multilaterale, volti alla costituzione di alleanze industriali in specifici settori militari; nonché di progetti congiunti nell'ambito della Cooperazione Strutturata Permanente europea (PESCO), con il sostegno del Fondo europeo per la difesa.

A norma del comma 5, nel settore spaziale Italia e Francia miglioreranno la propria cooperazione, in particolare la capacità operative a fini di sicurezza e difesa, promuovendo lo sviluppo di una cultura strategica europea in questo settore cruciale del futuro.

I commi 6 e 7 concernono l'impegno delle Parti a rafforzare gli esistenti scambi di personale militare e relative attività di formazione e addestramento congiunti, facilitando altresì il transito o lo stazionamento delle forze armate dell'altra Parte contraente sul proprio territorio.

L'articolo 3 contiene disposizioni in materia di affari europei.

Ai sensi del comma 1, l'Italia e la Francia si impegnano in particolare per lo sviluppo dell'autonomia strategica europea.

In base al comma 2, si consultano regolarmente ad ogni livello onde formulare posizioni comuni prima dei principali appuntamenti europei.

A norma del comma 3, in materia economica e fiscale, Italia e Francia rafforzeranno il coordinamento nei principali settori della politica economica, promuovendo altresì meccanismi di convergenza fiscale utili alla lotta contro ogni forma di concorrenza aggressiva, e al fine di formulare regole adatte alle sfide della digitalizzazione.

Nel campo sociale, ai sensi del comma 4, le Parti favoriranno la trasparenza del processo decisionale europeo e la partecipazione dei cittadini ad esso, nell'ottica di una sempre maggiore democratizzazione delle istituzioni europee, cui contribuisce anche il dibattito intellettuale tra le rispettive società civili.

Sul piano più prettamente istituzionale, a norma del comma 5, Italia e Francia, pur nel quadro previsto dai vigenti Trattati dell'Unione europea, favoriranno un più ampio ricorso al sistema della maggioranza qualificata per l'assunzione di decisioni nel Consiglio dell'Unione europea, superando almeno in alcune materie la regola dell'unanimità.

L'articolo 4 concerne le politiche migratorie, nonché i settori della giustizia e degli affari interni.

In base al comma 1, le Parti si impegnano a lavorare insieme per una riforma della politica migratoria e d'asilo europea.

Ai sensi del comma 2, Italia e Francia si impegnano a sostenere una politica migratoria e di asilo europea e politiche di integrazione in base ai principi di responsabilità e di solidarietà tra gli Stati membri, con piena attenzione alle peculiarità dei flussi migratori verso le rispettive frontiere marittime e terrestri, nell'ambito di partenariati con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti. I Ministeri degli affari esteri e dell'interno di Roma e Parigi istituiscono a tale scopo un meccanismo di concertazione rafforzata con riunioni periodiche su migrazioni e asilo.

Ai sensi del comma 3, le due Parti contraenti rafforzano la cooperazione bi-

laterale e a livello europeo nella lotta contro le minacce criminali transnazionali, particolarmente contro il terrorismo: in quest'ottica Italia e Francia valutano la possibilità di una partecipazione congiunta agli strumenti europei esistenti. Verrà altresì intensificata la cooperazione transfrontaliera tra le forze dell'ordine italiane e francesi, mirando alla creazione di un'unità operativa mista capace di sostenere le forze dell'ordine nella gestione di grandi eventi e nel loro contributo alle missioni internazionali di polizia. A tal fine si prevede l'istituzione di un foro di concertazione periodica a livello di Ministri dell'interno o di Direttori generali dei rispettivi Dicasteri, in materia di sicurezza.

Il comma 4 prevede altresì lo svolgimento di azioni di assistenza tecnica e di formazione per le forze dell'ordine dei Paesi terzi interessati dalla minaccia terroristica o dall'espansione della criminalità organizzata.

Ai sensi del comma 5, verrà altresì intensificata la cooperazione italo-francese in materia di protezione civile e nella prevenzione e gestione di catastrofi naturali o di incidenti industriali: Italia e Francia contribuiranno altresì allo sviluppo del meccanismo unionale europeo di protezione civile.

Per quanto concerne la collaborazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, ai sensi del comma 6, Italia e Francia opereranno per un approfondimento di essa, nonché per una facilitazione dello scambio delle informazioni pertinenti. Verrà a tale scopo istituito un foro di consultazione regolare tra i rispettivi Ministeri della giustizia, che potrà anche formulare approcci condivisi sulle questioni europee nel settore giudiziario.

Il comma 7 prevede che le Parti assicurino un coordinamento costante nel rispetto delle autorità giudiziarie, nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale e della consegna delle persone.

Ai sensi del comma 8, si prevede anche un programma di incontri regolari tra magistrati e operatori del diritto, nonché scambi di funzionari e magistrati e attività comuni di formazione.

Il comma 9 prevede sforzi congiunti italo-francesi nella lotta contro i contenuti terroristici in rete, come anche contro l'incitamento all'odio e alla radicalizzazione. Le due Parti contraenti favoriranno il ricorso a mezzi operativi di sequestro e confisca nei casi di traffici illeciti di beni culturali e di criminalità ambientale.

Ai sensi del comma 10, regolari incontri tra le rispettive forze dell'ordine si svolgeranno al fine di analizzare le questioni di interesse comune e individuare buone prassi nell'applicazione degli strumenti di cooperazione di polizia. Anche in riferimento alle forze dell'ordine saranno favoriti gli scambi di agenti e funzionari e le attività di formazione comune.

L'articolo 5 riguarda la cooperazione economica, industriale e digitale.

Oltre alla collaborazione tra i rispettivi operatori economici, le due Parti, in base al comma 1, si impegnano a facilitare gli investimenti reciproci e promuovono progetti congiunti per lo sviluppo di *startup*, piccole, medie e grandi imprese, in un'ottica di strategie comuni sui mercati internazionali e nel quadro di un'Europa sociale.

Ai sensi del comma 2, le Parti favoriscono l'attuazione di un'ambiziosa politica industriale.

Ai sensi del comma 3, il rafforzamento della sovranità e della transizione digitale europea viene riconosciuto dalle Parti come prioritario nella loro cooperazione, soprattutto nei settori strategici quali le nuove tecnologie, la *cybersecurity*, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei pagamenti e il calcolo quantistico. Italia e Francia si impegnano altresì ad operare per una migliore regolamentazione a livello europeo ed internazionale del settore digitale e del cyberspazio.

Il comma 4 prevede l'intensificazione della collaborazione italo-francese tra i rispettivi servizi di coordinamento contro le frodi e tra le rispettive amministrazioni fiscali.

Il comma 5 istituisce un Foro di consultazione tra i Ministeri competenti per l'economia, le finanze e lo sviluppo economico, da riunire con cadenza annuale a

livello ministeriale onde assicurare un dialogo permanente sulle politiche macroeconomiche e sulle politiche industriali.

Ai sensi del comma 6, al fine di facilitare la migliore attuazione delle disposizioni di tale articolo, le amministrazioni competenti promuovono lo scambio di funzionari.

L'articolo 6 si occupa dello sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo. Sulla scia degli impegni presi dai capi di Stato e di governo dell'UE nel Vertice sociale di Porto del 7 maggio 2021, Italia e Francia affermano di voler cooperare per il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione europea e per l'attuazione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali.

A tale scopo, ai sensi del comma 1, si impegnano a organizzare una consultazione annuale per lo scambio di buone pratiche e la preparazione di progetti e posizioni comuni.

Ai sensi del comma 2, le Parti contraenti si adoperano altresì per sostenere gli strumenti multilaterali relativi allo sviluppo sostenibile, a partire dall'Agenda 2030 dell'ONU, nonché dagli accordi di Parigi in ordine ai cambiamenti climatici. Italia e Francia si impegnano inoltre a contribuire al raggiungimento della neutralità climatica europea entro il 2050, e si consultano regolarmente sui dossier multilaterali più importanti materia ambientale climatica.

Ai sensi del comma 3, verrà altresì favorita l'integrazione della dimensione ambientale in tutte le politiche, valorizzando anche la relativa mobilitazione giovanile e di altri soggetti privati. Di non minore importanza gli sforzi congiunti italo-francesi per accelerare l'azione a favore dell'adattamento al cambiamento climatico.

In base al comma 4, le Parti cooperano per accelerare la decarbonizzazione in tutti i settori, sviluppando le energie rinnovabili e promuovendo l'efficienza energetica.

Ai sensi del comma 5, Italia e Francia cooperano inoltre a livello bilaterale e in ambito europeo per una riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti, sviluppando modelli di mobilità puliti e sostenibili. A tal fine si terrà, alternativamente in

Francia e in Italia, un dialogo strategico sul trasporti a livello dei Ministri competenti.

Ai sensi del comma 6, Italia e Francia si impegnano a lavorare congiuntamente per raggiungere obiettivi globali sulla biodiversità.

Inoltre, ai sensi del comma 7, i due Paesi concordano per fare del Mediterraneo un mare ecologicamente sostenibile – in questo caso con particolare riguardo alla zona marittima particolarmente vulnerabile del Mediterraneo nord-occidentale.

Anche nel settore agricolo e agroalimentare le due Parti, ai sensi del comma 8, concerteranno i loro sforzi a livello europeo per la sostenibilità e la transizione del settore, garantendo la sovranità alimentare dell'Unione europea anche mediante misure di lotta agli sprechi alimentari. Il contrasto alla deforestazione costituirà altresì un settore di cooperazione italo-francese, come anche la promozione a tutti i livelli delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'UE.

A norma del comma 9, l'Italia e la Francia sostengono la cooperazione tra le rispettive aree protette e i rispettivi parchi terrestri e marini.

Sono previste, ai sensi del comma 10, consultazioni regolari tra i Ministeri competenti dei due Paesi per l'applicazione dell'insieme delle disposizioni dell'articolo 6 in commento.

Riguardo alla cooperazione nel campo dello spazio, ai sensi dell'articolo 7, Roma e Parigi, ai sensi del comma 1, inquadrano la loro collaborazione nella costruzione dell'Europa dello spazio, dimensione chiave dell'autonomia strategica e dello sviluppo economico dell'Europa.

La cooperazione bilaterale, ai sensi del comma 2, si collocherà in particolare nell'ambito delle attività dell'Agenzia spaziale europea.

A norma del comma 3, per quanto concerne la messa in orbita di satelliti Italia e Francia sostengono la preferenza per i lanciatori istituzionali europei Ariane e Vega, e riaffermano il loro sostegno alla base europea di lancio di Kourou. Le due Parti intendono altresì incoraggiare la coopera-

zione industriale per quanto riguarda l'esplorazione e l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la navigazione per mezzo di apparati satellitari.

Nell'articolo 8, relativo all'istruzione, formazione, ricerca e innovazione, le Parti, a norma del comma 1, riconoscono a tali settori un ruolo fondamentale nelle relazioni bilaterali e nel comune progetto europeo, impegnandosi a favorire la mobilità tra Italia e Francia in tutti questi settori, specialmente attraverso il programma europeo Erasmus+.

Ai sensi del comma 2, al fine di favorire il reciproco apprendimento delle rispettive lingue e la loro diffusione le Parti realizzano azioni di promozione linguistica anche mediante il sostegno all'insegnamento della lingua italiana in Francia e della lingua francese in Italia. Pertanto, particolare attenzione verrà prestata alla formazione ed alla mobilità dei docenti e degli studenti che intendano dedicarsi all'insegnamento.

Per quanto concerne i sistemi di istruzione italiano e francese, ai sensi del comma 3, le Parti finalizzano la cooperazione in tali campi alla costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione, incoraggiando la mobilità giovanile specialmente per la formazione professionale, in un'ottica di apprendimento permanente. Italia e Francia si impegnano inoltre per una educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale con specifici programmi di cooperazione bilaterale.

Per quanto riguarda l'istruzione superiore, ai sensi del comma 4, Italia e Francia finalizzano anche in questo settore la loro collaborazione alla costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore: in questo quadro spicca la collaborazione interuniversitaria, con un dialogo strutturato tra i competenti organismi italiano e francese e la collaborazione mediante l'Università italo-francese.

È previsto lo svolgimento di un incontro a cadenza biennale tra i Ministeri responsabili per l'istruzione superiore, con la partecipazione degli attori universitari principali, che saranno coinvolti anche nella partecipazione al progetto delle Università eu-

ropee. I programmi di scambio di studenti e personale accademico in ogni settore saranno favoriti, come anche i doppi titoli, i titoli congiunti e i dottorati in co-tutela.

Il comma 5 concerne l'incremento di attrattività dell'Unione europea nel campo della ricerca, con una piena utilizzazione di quanto offerto dal programma quadro *Horizon Europe* e l'incremento allo sviluppo della mobilità dei ricercatori. Anche in questo campo si darà una dimensione istituzionale alla collaborazione, con un incontro interministeriale biennale al quale parteciperanno attori universitari ed altri attori pubblici e privati del settore della ricerca e dell'innovazione.

Ai sensi del comma 6, i ministri competenti per l'istruzione, l'istruzione superiore, l'innovazione e la ricerca avvieranno consultazioni annuali al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

L'articolo 9 tratta della cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile.

In base al comma 1 i due Stati s'impegnano a promuovere la vicinanza dei loro popoli e il comune sentimento di appartenenza europea mediante gli scambi all'interno della società civile e la mobilità dei giovani, specialmente all'interno di programmi europei – tra cui si cita la Strategia europea per la gioventù e il Dialogo strutturato europeo. Tali iniziative saranno coordinate all'interno della Commissione mista prevista dall'Accordo culturale bilaterale italo-francese del 1949.

Verrà inoltre organizzato un Consiglio franco-italiano della gioventù a margine della suddetta Commissione mista. Sarà anche istituito un Programma di volontariato italo-francese (Servizio civile italo-francese), sulla base di una cooperazione tra gli enti governativi incaricati dei rispettivi programmi nazionali. Il Servizio civile italo-francese potrà essere eventualmente collegato al Corpo europeo di solidarietà.

Ai sensi del comma 2, verrà inoltre rafforzata la cooperazione tra istituzioni culturali e artisti dei due Paesi, anche mediante scambi di esperienze, mobilità delle persone e formazione.

In base al comma 3, le Parti sostengono iniziative congiunte per proteggere e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale, tanto a livello europeo quanto a livello internazionale. Verrà poi favorito il ricorso ai programmi, meccanismi e fondi speciali dell'Unione europea finalizzati a fronteggiare le calamità naturali e i disastri che colpiscono il patrimonio culturale. Italia e Francia favoriranno altresì l'azione in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per l'attuazione della risoluzione 2347 del 2017 sulla protezione del patrimonio culturale nel corso di conflitti, con particolare sostegno all'azione dell'UNESCO in questo campo.

Secondo il comma 4, la collaborazione tra Italia e Francia si estenderà agli ambiti dell'industria culturale e creativa, accompagnando altresì l'evoluzione digitale del settore: verranno facilitate le coproduzioni di opere culturali, in particolare cinematografiche, audiovisive e sceniche, nonché la possibilità della loro distribuzione attraverso una piattaforma comune. Saranno altresì facilitate le collaborazioni nei settori del design, dell'architettura e della moda, partecipando alle principali manifestazioni di livello internazionale. Anche la traduzione di opere letterarie nelle rispettive lingue riceverà impulso.

Ai sensi del comma 5, i Ministri competenti nei due paesi per la cultura e la gioventù avviano consultazioni annuali per individuare progetti di comune interesse e curarne i seguiti. Le Parti si impegnano altresì a convocare annualmente la Commissione mista, prevista dall'articolo 10 dell'Accordo culturale italo-francese del 1949.

L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera. In particolare, le Parti, in base al comma 1, s'impegnano a sostenere i progetti di integrazione tra le collettività frontaliere dei due Paesi, coerenti con uno sviluppo sostenibile e con la coesione europea. Particolare attenzione sarà prestata alla cooperazione frontaliere in materia di sanità e di interventi di soccorso.

Ai sensi del comma 2, l'Italia e la Francia si adopereranno per adottare ulteriori normative intese ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliere, inclusa la

creazione di comuni servizi pubblici in diversi settori. Sarà inoltre interesse prioritario delle Parti il dialogo tra Pubbliche amministrazioni e Parlamenti dei due Paesi nella trasposizione del diritto europeo, che deve essere tale da evitare pregiudizio per gli scambi e i contatti tra collettività frontaliere in conseguenza di possibili differenze nelle rispettive legislazioni nazionali.

Il comma 3 dispone che le Parti approfondiscano la loro cooperazione in materia di sicurezza, in particolare attraverso scambi di personale e favorendo la realizzazione di operazioni comuni o coordinate.

Aspetto preminente della cooperazione frontaliere, ai sensi del comma 4, sarà lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti ferroviari, stradali e marittimi, con particolare riguardo, in ragione degli aspetti ambientali, alla mobilità ferroviaria transalpina. Speciale rilievo rivestiranno in quest'ambito le Conferenze intergovernative settoriali.

Ai sensi del comma 5, per quanto concerne gli aspetti linguistici, le Parti favoriranno la formazione di soggetti bilingue nelle regioni frontaliere.

Secondo il comma 6, le Parti studiano congiuntamente le evoluzioni dello spazio frontaliere, mettendo in rete i loro organismi di osservazione territoriale.

In base al comma 7, poi, un Comitato di cooperazione frontaliere, presieduto dai Ministri competenti delle due Parti riunirà rappresentanti delle autorità locali, delle collettività frontaliere, degli organismi di cooperazione competenti, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali. Il Comitato, da riunire almeno una volta l'anno, sarà competente a proporre progetti di cooperazione frontaliere in tutti i settori delle politiche pubbliche, curandone gli aspetti pattizi, legislativi o regolamentari. Salvaguardando le competenze delle autorità nazionali rispettive, il Comitato potrà riunirsi a richiesta di una delle Parti anche in caso di una crisi suscettibile di incidere sui due lati del confine.

Di particolare importanza è il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese delineato nell'articolo 11, che introduce disposizioni assai rilevanti, le quali

delineano il sistema istituzionale che dovrà dare concretezza alla nuova cooperazione tra Roma e Parigi.

In particolare, ai sensi del comma 1, verrà organizzato un Vertice intergovernativo annuale nel quale si farà il punto sull'attuazione del Trattato del Quirinale e verranno esaminate le questioni prioritarie di reciproco interesse. Se possibile, ai margini di tale Vertice verranno anche tenute le riunioni di coordinamento e di concertazione di livello ministeriale previste nei precedenti articoli del Trattato. I Ministri competenti presenteranno un resoconto dei lavori.

Ai sensi del comma 2, verrà altresì redatto un programma di lavoro (che tra l'altro è allegato alla relazione illustrativa del provvedimento) volto a precisare gli obiettivi della cooperazione bilaterale tra Italia e Francia: il programma sarà periodicamente riesaminato e, ove necessario, adattato a nuovi obiettivi fissati d'intesa tra i due Paesi.

Ai sensi del comma 3, un membro di Governo di uno dei due Paesi prende parte, almeno una volta per trimestre e in alternanza, al Consiglio dei ministri dell'altro Paese.

Il comma 4 istituisce a livello dei Segretari generali dei rispettivi Ministeri degli affari esteri un Comitato strategico paritetico – da riunire annualmente prima del Vertice intergovernativo – responsabile dell'attuazione del Trattato e del programma di lavoro. Il Comitato definirà le strategie e le azioni comuni, in collegamento con gli altri Ministeri coinvolti, e potrà formulare raccomandazioni sull'attuazione degli impegni assunti nel quadro del Trattato.

Per quanto concerne le Pubbliche amministrazioni dei due Paesi, in base al comma 5, verranno effettuati scambi di funzionari e attività di formazione congiunte.

Il comma 6 prevede l'organizzazione di incontri regolari e progetti comuni, con particolare riguardo ad esempio alla digitalizzazione e all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonché alla parità di genere.

In base al comma 7, l'Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza di entrambe le Parti all'Unione europea.

L'articolo 12 contiene le disposizioni finali relative al Trattato, prevedendo anzitutto, al comma 1, che eventuali divergenze o controversie sull'interpretazione o applicazione del Trattato saranno risolte amichevolmente tramite negoziati diretti tra le Parti.

Ai sensi del comma 2, ciascuna Parte notifica all'altra la conclusione delle procedure interne per l'entrata in vigore del Trattato.

Ai sensi del comma 3, il Trattato avrà durata indeterminata, ma ciascuna delle due Parti potrà denunciarlo per via diplomatica, e con effetto sei mesi dopo la data di ricezione della denuncia. Peraltro, tale denuncia non pregiudicherà diritti e obblighi delle due Parti derivanti dai progetti avviati nel quadro del Trattato.

Ai sensi del comma 4, il testo del Trattato medesimo potrà essere emendato o integrato per iscritto con il mutuo consenso delle Parti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al testo del Trattato è allegato il programma di lavoro italo-francese, riguardo all'articolo 11 comma 2.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello

Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come il provvedimento di cui si propone la ratifica, il cosiddetto « Trattato del Quirinale », sia stato negoziato e concluso dal Governo all'insaputa del Parlamento e non sia improntato a un rapporto paritario, dal momento che agli impegni assunti dall'Italia, ad esempio per quanto riguarda il transito da un Paese all'altro degli immigrati, non corrispondono analoghi e reciproci impegni della controparte francese.

Sottolinea quindi come i rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione europea dovrebbero essere sviluppati nell'ottica della costruzione di una politica estera e di difesa comune a livello europeo e non invece con accordi che di fatto pongono il nostro Paese in una condizione non paritaria.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come in questa sede il Comitato permanente per i pareri non sia chiamato a pronunciarsi sul merito del provvedimento.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, la proposta di legge C. 1972 e abb., recante in-

terventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), *relatore*, in linea generale segnala come la proposta di legge C. 1972 sia finalizzata a revisionare ed aggiornare la disciplina in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS, contenuta nella legge 5 giugno 1990 n. 135 (« Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS »), di cui l'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame dispone l'abrogazione.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 9 articoli, l'articolo 1 aggiorna e consolida i contenuti dell'articolo 1 della legge n. 135 del 1990.

In particolare, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, il comma 1 autorizza, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, l'attuazione di una serie di interventi, definiti e specificati dal Piano di cui al comma 2:

a) interventi di carattere pluriennale relativi a: prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività degli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore; si prevede che tali interventi siano attuati con le modalità previste (e soggette a periodico aggiornamento) dal Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS, e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale di cui al comma 2;

b) interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di *screening* per il conseguimento di diagnosi precoce, da svolgersi in ambito ospedaliero e territoriale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché mediante campagne di informazione nelle scuole, promosse dal Ministero della salute, di concerto con quello dell'istruzione, a beneficio delle fasce anagrafiche più esposte (la lettera è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente);

c) manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero per malattie infettive delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli IRCCS pubblici, compresi le attrezzature e gli arredi, inclusi i reparti di pediatria che accolgono bambini con infezione da HIV – previsione aggiunta nel corso dell'esame in sede referente – anche attraverso la realizzazione di ambulatori e spazi per attività diurne, il potenziamento delle attività ambulatoriali e ambulatoriali complesse – previsione aggiunta nel corso dell'esame in sede referente – e l'adeguamento e potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia ad essi connessi;

d) potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di cui alla lettera c), nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale del personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale (la lettera è stata così modificata nel corso dell'esame in sede referente: il testo originario del provvedimento, tra l'altro, si riferiva al mantenimento e non al potenziamento degli organici);

e) attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria indirizzata al personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS, da svolgersi nell'ambito delle attività di Educazione continua in medicina (ECM), con assegnazione di crediti formativi;

f) potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione e il trattamento delle infezioni e delle malattie a trasmissione sessuale, nonché adeguamento dei medesimi servizi territoriali alle esigenze sanitarie emergenti e al potenziamento dei servizi di prevenzione, assistenza, trattamento e cura adottando un approccio integrato, personalizzato e con l'ausilio di *equipe* multidisciplinari;

g) incremento della qualità dell'assistenza nella riorganizzazione della medi-

cina territoriale rivolta ai pazienti affetti da malattia da HIV/AIDS mediante un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale che abbia come finalità: la personalizzazione delle terapie con risorse adeguate; un modello di presa in carico del paziente basato sull'approccio collaborativo tra gli specialisti e il medico di medicina generale, che tenga conto del progressivo invecchiamento della popolazione HIV e della maggiore prevalenza di comorbidità (la lettera è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente);

h) rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità (ISS) in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale, favorendo in tal modo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS in cui la segnalazione sia effettuata mediante una scheda di raccolta dati informatizzata ed unificata a livello nazionale; lo scopo è quello di garantire l'integrazione della segnalazione di una nuova diagnosi HIV con quella di AIDS in un'unica piattaforma nazionale per l'inserimento dei dati che ne tuteli la sicurezza e ne garantisca l'aggiornamento in tempo reale (tale previsione è stata integrata nel corso dell'esame referente: il testo originario del provvedimento si riferiva soltanto al rafforzamento delle funzioni dell'ISS);

i) incentivazione di strategie di prevenzione e *screening* per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello *community-based*, implementate anche dagli enti del Terzo settore in contesti non sanitari, includendo anche l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di *screening* da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del servizio sanitario nazionale (la lettera è stata aggiunta nel corso dell'esame in sede referente);

l) incentivazione della distribuzione anche gratuita degli strumenti di preven-

zione riconosciuti come efficaci dalle agenzie internazionali e dalle linee guida nazionali ed internazionali, in particolare per le popolazioni maggiormente esposte alla malattia, anche mediante la distribuzione dei farmaci innovativi da parte delle farmacie di comunità o direttamente da parte delle strutture sanitarie (la lettera è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente);

m) previsione di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da includere nei *curriculum* scolastici, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale (la lettera è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente);

n) utilizzo di strumenti di prevenzione anche farmacologici, secondo indicazione medica, per le persone maggiormente a rischio di infezione (la lettera è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente);

o) potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale anche mediante l'individuazione di specifiche risorse e linee di indirizzo (la lettera è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente);

p) adozione di iniziative di contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV o AIDS, anche mediante campagne di sensibilizzazione (la lettera è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente).

Il comma 2 dispone che gli interventi previsti dal comma 1 siano definiti e specificati nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Il Piano, predisposto dal Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, di cui all'articolo 7, comma 1, è adottato con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, d'intesa con

la Conferenza Stato-regioni. Esso ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.

Il comma 3 – inserito nel corso dell'esame in sede referente – prevede che il Piano, nel definire gli interventi di cui al comma 1, tenga in considerazione le caratteristiche e le necessità ed i bisogni specifici dei pazienti in età pediatrica e delle loro famiglie.

Il comma 4 fornisce la cornice normativa per l'organizzazione dei servizi per il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate.

In particolare, esso prevede che le Regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali, per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase del ricovero, sia possibile la prosecuzione della cura presso il domicilio dei pazienti con l'obiettivo di garantire una buona qualità della vita correlata allo stato di salute. Il trattamento a domicilio è eseguito mediante il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), in accordo con le indicazioni terapeutiche e assistenziali fornite dalla struttura di ricovero per malattie infettive che ha in cura il paziente. Il servizio di cura domiciliare assicura la partecipazione all'assistenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, e la collaborazione, quando possibile, e in via residuale, del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali o di enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'assistenza e il trattamento possono essere attuati in forma residenziale o semiresidenziale presso centri idonei e residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ai medesimi soggetti accreditati a tal fine.

Le modalità di accreditamento e le forme di convenzione sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con il

medesimo decreto vengono definite le modalità di controllo sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema per monitorare le attività erogate e gli esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché l'apparato sanzionatorio che contempra anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali sulla tipologia e la qualità delle prestazioni- tale ultima previsione è stata inserita nel corso dell'esame referente.

Il comma 5, inserito nel corso dell'esame in sede referente, attribuisce alle regioni il compito di favorire ed assicurare la co-programmazione e realizzazione di strategie di prevenzione e *screening* per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello *community-based*. Tali strategie vengono implementate dagli enti del Terzo settore attivi nella prevenzione delle citate patologie in contesti non sanitari, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute. Tra esse è compresa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di *screening* da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie, adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 6, inserito anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le regioni assicurino la presenza, almeno nei capoluoghi di provincia, di centri unitari per lo *screening*, la prevenzione e la cura gratuite dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore.

Il comma 7 prevede che gli spazi per l'attività di ospedale diurno siano funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, equivalenti per fabbisogno e *standard* di personale. Nel caso in cui gli spazi per l'attività di ospedale diurno non siano stati istituiti, le aziende sanitarie locali realizzano, negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, posti di assistenza a

ciclo diurno, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive.

Per quanto riguarda l'adeguamento degli organici nelle singole regioni e province autonome, si conferma, al comma 8, quanto già stabilito dalla legge n. 135 del 1990, ovvero viene data facoltà di realizzare l'adeguamento degli organici anche in reparti diversi da quelli di ricovero per malattie infettive, a condizione che gli stessi siano impegnati prevalentemente nell'assistenza ai casi di infezione da HIV e di AIDS (per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche, e in osservanza dei piani regionali).

Il comma 9 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 2, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 garantisce programmi di *screening* oncologici gratuiti allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da *Human Papilloma Virus* (HPV) mediante attività di prevenzione e cura.

Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (cosiddetti « nuovi LEA »), che ha confermato, fra le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, la vaccinazione anti-HPV, offerta gratuitamente e attivamente già a partire dal 2007-2008, alle bambine nel dodicesimo anno di età (undici anni compiuti). Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 ha successivamente introdotto la vaccinazione gratuita anche per i maschi a partire dalla coorte dei nati nel 2006. Dal 2017, pertanto, il vaccino contro il *Papilloma virus* è offerto gratuitamente a tutti i soggetti, femmine e maschi, nel corso del dodicesimo anno di età (vale a dire dopo il compimento dell'undicesimo).

Per quanto riguarda la prevenzione secondaria, affidata agli *screening*, il comma 2 demanda la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dei programmi gratuiti di *screening* oncologici a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da

adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

A questo proposito, il comma 3, al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale anti-HPV definiti nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-2019, pari al 95 per cento di copertura per i ragazzi e le ragazze nel dodicesimo anno di età, prevede la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, soprattutto in ambito scolastico.

Per tale finalità, ai sensi del comma 4, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e nel rispetto dell'autonomia scolastica, favorisce l'inserimento, tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori.

L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 impegna i servizi sanitari regionali a individuare presso ogni regione e provincia autonoma un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie.

Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui cosiddetti « nuovi LEA » che, all'articolo 57, garantisce alle persone con infezione da HIV/AIDS le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste dalla legge n. 135 del 1990 e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000.

Il comma 2 impegna il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, a stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i requisiti delle strutture dedicate alla cura dei minorenni affetti da HIV e da AIDS e i criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico, sia medico sia infermieristico, ad esse assegnato, assicurando la presenza di un'*équipe* multidisciplinare in ambito pediatrico che comprenda anche uno psicologo.

Ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate. Sul punto osserva che nel 2017 sono state messe a punto le Linee guida italiane sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1 con lo scopo di fornire indicazioni utili al governo clinico della patologia.

Il comma 4 fornisce indicazioni sul trattamento a domicilio del minorenne affetto da HIV o da AIDS, chiarendo che il pediatra di libera scelta deve collaborare e coordinarsi con il centro regionale pediatrico di riferimento che ha in cura il paziente nonché con i servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

Il comma 5 impegna i Ministeri della salute e dell'università e della ricerca, nonché le regioni e le province autonome, a promuovere – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV e da AIDS nei minorenni.

Il comma 6 prevede che con decreto del Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sia istituito l'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche e ne definisce i compiti. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Il comma 7 istituisce, presso il Ministero della salute, il Registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. Con regolamento, da adottare *ex* articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta

del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i dati che possono essere raccolti nel registro, le modalità relative al loro trattamento, nonché le ulteriori disposizioni attuative.

Il comma 8 demanda a un decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, l'individuazione di linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all'assistenza specifica e ai bisogni del minore e dotate di personale medico e infermieristico pediatrico con specifiche competenze infettivologiche.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca previsioni in materia di personale, stabilendo che si provveda mediante le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 al mantenimento dei livelli di dotazione organica adeguati alle esigenze di cura e alla copertura di posti vacanti di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture di continuità assistenziale funzionalmente connesse e nei laboratori. In caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a selezioni pubbliche integrative straordinarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il comma 2 impegna le aziende sanitarie locali a organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale, altresì garantiti al personale sanitario e socio sanitario, ospedaliero e territoriale anche se non operante nei reparti ospedalieri per malattie infettive o per il trattamento di pazienti con HIV o AIDS.

Il comma 3 precisa che le regioni predispongono corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del Terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, con le università e con gli stessi enti del Terzo settore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 prevede che il Ministero della salute e le regioni assicurino che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV.

Il comma 2 prevede l'obbligo per gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengono a conoscenza di un caso di infezione da HIV, con o senza AIDS, di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della riservatezza della persona assistita, come peraltro previsto per le altre patologie croniche.

Il comma 3 unifica il sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS, mantenendo le garanzie di tutela della riservatezza dei dati personali.

In materia di consenso informato e non discriminazione, i commi 4, 5, 6 e 7 confermano quando disposto in materia dalla legge n. 135 del 1990.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, facendo peraltro salvo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e dal codice dell'ordinamento militare di cui alla legge n. 2 del 2015.

Si richiama, sul tema, la circolare del Ministero della salute e del Ministero del lavoro del 12 aprile 2013, in materia di « Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria – Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV – Condizione esclusione divieto effettuazione », ai sensi della quale il test HIV non può essere richiesto indiscriminatamente a tutti i lavoratori. Eventuali norme specifiche di settore, che richiedano l'accertamento della negatività all'HIV come condizione di idoneità ad uno specifico servizio (ad esempio presso le forze militari), devono essere mo-

tivate da un'effettiva condizione di rischio nei confronti di terzi. Per evitare possibili abusi, tale rischio deve essere verificabile, avvalorato dalle conoscenze scientifiche più avanzate e valutato caso per caso anche in relazione alla qualifica professionale e alle condizioni di salute del singolo lavoratore.

Il comma 2 prevede che le norme antidiscriminatorie previste dal comma 7 dell'articolo 5 si estendano anche in caso di forme preselettive e preassuntive.

Il comma 3 sancisce il divieto di accesso ai dati sanitari dei dipendenti da parte del datore di lavoro, nei limiti della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della *privacy*.

Il comma 4 reca disposizioni in materia di sanzioni per la violazione dei divieti previsti dall'articolo, rinviando all'articolo 5 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto «statuto dei lavoratori»), il quale configura uno specifico reato contravvenzionale.

L'articolo 7, sostituito nel corso dell'esame in sede referente, istituisce presso il Ministero della salute la Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario.

Questa nuova sezione è composta da:

rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbidità;

rappresentanti degli enti di Terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, *screening*, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio.

Segnala a tale ultimo riguardo l'opportunità di specificare a quali soggetti ci si riferisca, oltre ai rappresentanti del Terzo settore.

In proposito ricorda che l'articolo 8 della legge n. 135 del 1990 prevede il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, organo successivamente soppresso dall'articolo 1, comma 21, della legge n. 537

del 1993. Le funzioni svolte dal Comitato sono state attribuite all'allora Ministro della sanità, ai sensi dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 1994, che le ha successivamente trasferite al Comitato tecnico sanitario, a sua volta istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013. Tale Comitato, in seduta plenaria, è presieduto dal Ministro della salute o da suo delegato ed ha durata triennale. Le funzioni già esercitate da precedenti organismi operanti presso il Ministero della salute sono state trasferite a due sezioni del medesimo Comitato: alla Sezione per la lotta contro l'AIDS e alla Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS.

Considerato che esistono già queste due sezioni del Comitato dedicate all'AIDS, segnala l'opportunità di chiarire quale sia il loro rapporto con la nuova ulteriore sezione del Comitato istituita dalla disposizione.

Più nel dettaglio, il comma 1 prevede che il numero dei componenti e i criteri di composizione siano stabiliti dal Ministro della salute garantendo equa rappresentanza a tutte le parti interessate, e la presenza di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, di un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e di un rappresentante delle regioni.

Ai sensi del comma 2, la Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario collabora all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale istituite dalle regioni, ai sensi del comma 3, per garantire la migliore attuazione del Piano nazionale di interventi. Le Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e

le infezioni e malattie a trasmissione sessuale sono costituite in modo analogo alla sezione del Comitato tecnico sanitario.

Il comma 4 impegna il Governo a presentare una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione del provvedimento e del Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le IST di cui all'articolo 1. Nella relazione il Governo dà altresì conto della diffusione di HIV, AIDS e infezioni e malattie a trasmissione sessuale tra i minori e della loro presa in carico da parte delle strutture sociosanitarie preposte.

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 9 dispone, al comma 1, l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione.

Il comma 2 abroga la legge 5 giugno 1990, n. 135, ma fa salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e « tutela della salute », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quali forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione:

all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute di adozione del Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale;

all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute per l'accreditamento delle strutture di assistenza territoriale;

all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute per lo svolgimento dei programmi di *screening* oncologici gratuiti contro il *Papilloma Virus*;

all'articolo 3, comma 2, del provvedimento del Ministro della salute concernente i requisiti per le strutture dedicate alla cura dei minorenni;

all'articolo 3, comma 7, del regolamento sul trattamento dei dati da inserire nel registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria;

all'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro della salute sull'accoglienza dei minorenni con malattie infettive.

È poi prevista, all'articolo 7, comma 1, la partecipazione di un rappresentante delle regioni alla Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario e, al comma 3 del medesimo articolo 7, l'istituzione di commissioni regionali.

Dal punto di vista della formulazione del testo, rileva l'opportunità, con riferimento all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, di utilizzare l'espressione più corretta « previa intesa in sede di Conferenza » Stato-regioni anziché quella, meno precisa « d'intesa con la Conferenza » Stato-regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Nuovo testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 110 proposte emendative (*vedi allegato 4*). Chiede quindi alla relatrice, Bordonali, e al rappresentante del Governo, di procedere all'espressione del parere sulle proposte emendative, per poi rinviare le votazioni su di esse ad altra seduta.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI rileva come il Governo sia nelle condizioni di poter esprimere il parere sulla maggior parte delle proposte emendative, ma ritiene opportuno chiedere di rinviare l'espressione del parere di alcuni giorni, al fine di compiere approfondimenti su alcuni aspetti sui quali sono state sollevate perplessità e riserve da parte delle organizzazioni sindacali della polizia locale, che si augura possano essere superate all'esito di ulteriori interlocuzioni.

Coglie l'occasione per ribadire l'importanza del provvedimento in esame, che introduce una riforma del settore lungamente attesa, e proprio in considerazione della rilevanza del tema reputa necessario un ulteriore approfondimento, al fine di venire incontro, su alcuni specifici punti di disaccordo, alle istanze provenienti dal mondo della polizia locale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ricordato che il seguito dell'esame del provvedimento è stato più volte rinviato e che si tratta di un intervento fortemente atteso dal settore, riterrebbe opportuno procedere all'espressione dei pareri anche solo su una parte degli emendamenti, eventualmente accantonando le proposte emenda-

tive sulle quali siano necessari ulteriori approfondimenti.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, ritiene che la proposta del rappresentante del Governo sia ragionevole e condivisibile, trattandosi di approfondire alcune delicate questioni di merito al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dai rappresentanti della categoria coinvolta. Considera dunque utile rinviare di qualche giorno l'esame del provvedimento, in vista di una più ponderata espressione dei pareri sulle proposte emendative.

Federico FORNARO (LEU) comprende le considerazioni e le sollecitazioni del Presidente ma ritiene che non si possa non prendere atto della concorde richiesta di un breve rinvio formulata dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda con il deputato Fornaro circa il fatto che non si possa non accogliere la richiesta formulata dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Ribadisce l'importanza del provvedimento e auspica che all'esito di tale ulteriore interlocuzione si possa sollecitamente pervenire all'espressione dei pareri e all'esame delle proposte emendative.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, dopo aver rilevato che il provvedimento in esame è da tempo atteso dal settore, ricorda che nel corso degli anni sono stati diversi i tentativi di riforma non portati a compimento, a testimonianza di quanto complesso e delicato sia il quadro in cui tale intervento si colloca.

Ritiene, dunque, che un breve ulteriore supplemento di riflessione, anche attraverso una positiva interlocuzione con i rappresentanti della categoria, non possa che giovare, in vista della definizione di un testo il più possibile efficace e condiviso. Richiama infatti l'esigenza di un'attenta valutazione su tutti i profili affrontati dall'intervento legislativo, anche tenuto conto dei nuovi ambiti di competenza attribuiti alla polizia locale, a fronte di una norma-

tiva vigente, invece, particolarmente risalente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la seduta sul provvedimento prevista per domani non avrà luogo.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.*

*C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri.*

*Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.*

*C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo.*

*Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.*

*C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani.*

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 e abb.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2298 e abbinate, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come il provvedimento in esame introduca talune modifiche alla disciplina delle misure cautelari e delle relative modalità di esecuzione nel caso di madri con figli di età inferiore ai sei anni, equipari alla condizione dell'ultrasessantenne quella dell'imputato unico genitore di persona con disabilità grave, preveda un più ampio ricorso al beneficio del rinvio dell'esecuzione della pena in favore dei genitori di minori, ed intervenga sull'ordinamento penitenziario e sulla disciplina delle case famiglia protette;

richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia, la quale ha evidenziato in numerose occasioni la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso e articolato in diverse situazioni giuridiche, che trovano riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno, il quale, all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, sia nell'ordinamento internazionale, nel quale l'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, e l'articolo 24, paragrafo 2, della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea qualificano come « superiore » l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato « preminente », precetto, questo, che assume una pregnanza particolare quando si discuta dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne (sentenze n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012);

rilevato come la giurisprudenza costituzionale abbia nel contempo evidenziato come l'elevato rango dell'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, non lo sottrae tuttavia in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, quali sono quelli di difesa sociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato, e che tale bilanciamento, in via di principio, è rimesso alle scelte discrezionali del legislatore e può realizzarsi attraverso regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i diversi principi possono trovare temperata tutela (sentenza n. 17 del 2017);

rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia « ordinamento penale », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata. C. 3423  
Governo.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3423, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato con la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 »;

evidenziato come il Trattato di cui si propone la ratifica si ponga saldamente nella cornice del processo d'integrazione europea, nella prospettiva del rilancio del disegno comunitario, che appare ancora più indispensabile nell'attuale contesto geopolitico;

sottolineata la grande rilevanza, sia sul piano politico, sia sul piano istituzionale, del Trattato, che intende definire un meccanismo di dialogo istituzionalizzato

tra le Parti, dando in tal modo continuità ai loro rapporti bilaterali, in considerazione dell'oggettiva interconnessione economica e dei fortissimi legami di carattere storico, politico, culturale e linguistico esistenti tra Italia e Francia;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 e abb.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1972 e abbinate, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come la proposta di legge in esame sia finalizzata a revisionare e aggiornare la disciplina in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS, contenuta nella legge 5 giugno 1990 n. 135, recante « Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS », di cui l'articolo 9, comma 2, del provvedimento dispone l'abrogazione;

rilevato come l'articolo 7, comma 1, del provvedimento preveda l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una nuova Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, della quale fanno parte, fra gli altri, rappresentanti degli enti di terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, *screening*, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio, senza peraltro specificare a quali soggetti ci si riferisca oltre ai rappresentanti del terzo settore;

rilevato altresì come non sia chiarito il rapporto fra l'istituenda nuova Sezione del Comitato tecnico sanitario, da un lato, e la Sezione per la lotta contro l'AIDS e la Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS del Comitato medesimo, dall'altro;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzional-

mente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e « tutela della salute », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come, a fronte di questo intreccio di competenze, la proposta di legge preveda, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei provvedimenti attuativi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento all'articolo 7, comma 1, che istituisce la Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra l'istituenda Sezione e le Sezioni del medesimo Comitato, già esistenti, per la lotta contro l'AIDS e del volontariato per la lotta contro l'AIDS;

*b)* con riferimento al medesimo articolo 7, comma 1, laddove si prevede che della Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario facciano parte « rappresentanti degli enti di terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di uti-

lità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, *screening*, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio », valutati la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali soggetti ci si riferisca oltre ai rappresentanti del terzo settore;

c) dal punto di vista della formulazione del testo, all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, valutati la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « d'intesa con la Conferenza » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza ».

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Nuovo testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558.**

## PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

## ART. 1.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: si applicano aggiungere la seguente: anche.*

## 1.1. Galizia.

## ART. 2.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sopprimere la lettera d);*

*b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli illeciti, aggiungere le seguenti: di natura amministrativa e penale;*

*c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: l'articolazione a rilevanza esterna con le seguenti: l'organo di polizia ad ordinamento locale;*

*d) al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e) ed f).*

## 2.5. Iezzi, Ziello, Fogliani, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: e della regione.*

## 2.3. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , limitatamente ai fini della gestione ed esecuzione dei pro-*

getti ed interventi integrati di sicurezza urbana.

## 2.4. Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

*Al comma 3, dopo le parole: in forma associata, aggiungere le seguenti: , nonché delle province e delle città metropolitane, relativamente alle funzioni di cui alle lettere d), e), f) all'articolo 7 della presente legge.*

## 2.2. Fornaro.

## ART. 3.

*Sopprimerlo.*

## 3.2. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.

*Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire le parole: il mantenimento con le seguenti: la tutela*

## 3.1. Galizia.

*Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere le seguenti parole: in particolare di tipo predatorio.*

## 3.4. Prisco, Montaruli.

*Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: , di minaccia alle fasce deboli della popola-*

zione e di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope.

**3.3.** Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

#### ART. 4.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni con modalità telematica, i medesimi soggetti adottano piattaforme digitali tra loro compatibili, anche attraverso l'interconnessione con le centrali operative territoriali tra loro collegate.

**4.3.** Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Lo scambio informativo, limitatamente a ragioni di sicurezza urbana, è altresì previsto tra polizia locale e forze di polizia.

**4.1.** Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

*Al comma 2, capoverso 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole:* che concorda con le seguenti: al Presidente della rispettiva Giunta regionale e nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in conformità con i relativi statuti speciali e le norme di attuazione ai loro Presidenti, che concordano.

**4.2.** Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

#### ART. 5.

*Al comma 3, lettera a) dopo la parola:* informativo *aggiungere le seguenti:* e la formazione comune

**5.5.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* tra la polizia locale e le Forze di polizia *con le seguenti:* e la formazione comune tra la polizia locale e le Forze di polizia dello Stato;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* dipendenti dai comuni capoluogo, *con le seguenti:* anche attraverso lo strumento degli accordi tra comuni.

**5.4.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole:* Comuni capoluogo *aggiungere le seguenti:* e dei Corpi di Polizia Locale aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti

**5.6.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e le associazioni degli operatori in quiescenza appartenuti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale.

**5.3.** Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis) Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, presso il Ministero dell'interno è istituito un ufficio, che si occupa a livello nazionale degli indirizzi formativi e normativi dei corpi di Polizia Locale.

**5.7.** Prisco, Montaruli.

#### ART. 6.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* e dai sindaci *con le seguenti:* dai sindaci e dai Comandanti dei Corpi di Polizia Locale;

*al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: il sindaco, aggiungere le seguenti: e il Comandante del Corpo di Polizia Locale.*

**6.6.** Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei comuni capoluogo di provincia aggiungere le seguenti: e dai rispettivi comandanti dei Corpi di polizia locale.*

**6.5.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal Presidente della provincia.*

**6.2.** Forciniti.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; deve essere garantita una rappresentanza delle associazioni di cittadini, che partecipa al fine di inoltrare segnalazioni e formulare proposte.*

**6.3.** Forciniti.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: del capoluogo di provincia.*

**6.7.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: che la presiede, aggiungere le seguenti: un rappresentante della regione,.*

**6.4.** Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: altri comuni interessati aggiungere le seguenti: oltre ai rappresentanti provinciali delle forze di polizia.*

**6.8.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: del comune capoluogo di provincia.*

**6.9.** Prisco, Montaruli.

#### ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 7.

*(Funzioni di polizia locale)*

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui sono titolari, i comuni, le città metropolitane e le province istituiscono, anche nelle forme associate previste dalla legge, Corpi di polizia locale che assicurano le funzioni di:

- a) polizia amministrativa locale;
- b) polizia dell'edilizia e dell'urbanistica;
- c) polizia del commercio;
- d) esercizio del prelievo ittico e venatorio;
- e) polizia ambientale, fermo restando i compiti riservati alle Forze di polizia e ai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- f) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- g) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- h) pubblica sicurezza, al fine di collaborare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c*), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'autorità di pubblica sicurezza e con le forze di polizia;
- i) vigilanza sul patrimonio pubblico dell'ente di appartenenza;

l) polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente d'appartenenza;

m) concorso alle attività di soccorso in caso di calamità e disastri o altre emergenze di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e nel rispetto delle previsioni della presente legge;

n) tutela della sicurezza urbana e delle fasce deboli della popolazione anche attraverso servizi e reparti istituiti all'uopo.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, il Corpo di polizia locale esercita, nei limiti delle proprie attribuzioni, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, al personale del Corpo di polizia locale è riconosciuta, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dal Corpo di polizia locale nel territorio dell'ente di appartenenza, nonché nel territorio di altri enti locali della provincia e della città metropolitana, secondo le condizioni stabilite dalla presente legge.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale e regionale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane secondo le competenze stabilite per legge.

**7.10.** Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola:* comuni, *aggiungere le seguenti:* comprese le unioni di comuni;

b) *sopprimere le parole:* , *anche nelle forme associate previste dalla legge.;*

c) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) polizia amministrativa locale nei seguenti ambiti operativi polizia dell'edilizia e dell'urbanistica; polizia del commercio; esercizio del prelievo ittico e venatorio; polizia ambientale, fermo restando i compiti riservati alle Forze di polizia e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; vigilanza sul patrimonio pubblico dell'ente di appartenenza.;

d) *sopprimere le lettere da b) a g).*

**7.8.** Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole:* polizia dell'edilizia e dell'urbanistica *con le seguenti:* polizia giudiziaria.

b) *dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali ed erariali, ai comportamenti evasivi ed elusivi in materia di commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizia e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all'estero, beni indicanti capacità contributiva e pubblicità abusiva.

**7.9.** Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* del commercio, *aggiungere le seguenti:* e annuaria, a tutela dei consumatori.

**7.4.** Galizia.

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* vigilanza sul rispetto dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedi-

menti amministrativi assunti dall'ente di appartenenza.

**7.7.** Forciniti.

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis) collaborazione all'attività di educazione civica al rispetto del codice della strada e di sensibilizzazione al contrasto e alla prevenzione dell'evasione fiscale.*

**7.5.** Forciniti.

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis) tutela del cittadino e del consumatore.*

**7.6.** Forciniti.

*Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*l) funzioni di pubblica sicurezza nei limiti del comma 2*

**7.11.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la parola: ausiliarie;*

*b) dopo le parole: pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: e sotto il coordinamento dell'autorità di pubblica sicurezza*

**7.12.** Prisco, Montaruli.

**ART. 8.**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), alla parola: coordinatori premettere la seguente: ispettori;*

*b) alle lettere c) e d), dopo la parola: funzionari aggiungere la seguente: commissari.*

**8.18.** Montaruli, Prisco.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il ruolo di sottufficiali;*

*b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli avanzamenti avverranno anche in modalità verticale tra le qualifiche a), b), c) di cui al comma 1, con criteri legati esclusivamente all'anzianità del servizio individuati dal CNL dello specifico comparto e ad avvenuto completamento di appositi corsi di formazione professionale.*

**8.7.** Ziello, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Di Muro, Fogliani.

*Al comma 1, lettera e), alla parola: comandanti premettere le seguenti: dirigenti e.*

**8.10.** Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono acquisite all'atto del superamento del corso di formazione per la qualifica di pertinenza.*

**8.24.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , lettera e);*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mentre le restanti qualifiche di cui alle lettere del comma 1 sono conferite dal competente comandante della polizia locale.*

**8.11.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o con le scuole di formazione delle forze dell'ordine di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.*

**8.20.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: si osserva aggiungere la seguente: anche.*

**8.6.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di accordo integrativo per la polizia locale.*

**8.12.** Prisco, Montaruli.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, alinea, dopo le parole: o del presidente della provincia, aggiungere le seguenti: , all'atto dell'assunzione e comunque entro la conclusione dell'iter di formazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della presente legge.;*

b) *al comma 5, sopprimere la lettera e);*

c) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Le regioni, con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale della regione, seguendo gli schemi organizzativi dettati dall'Unione europea per la vestizione e la livrea delle Forze di Polizia e quindi omogenei a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato. I predetti regolamenti sono adottati previo parere favorevole reso dal Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla richiesta, finalizzato a verificare che le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale siano uguali su tutto il territorio nazionale.

**8.9.** Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero non aver riportato sanzioni disciplinari.*

**8.5.** Forciniti.

*Al comma 5 sopprimere la lettera e).*

**8.17.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 6, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: , sotto il coordinamento della locale autorità di pubblica sicurezza e.*

**8.13.** Prisco, Montaruli.

*Sopprimere il comma 7.*

**8.14.** Prisco, Montaruli.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 5 comporta di diritto l'inidoneità allo svolgimento dei compiti di polizia locale con conseguente perdita di ogni qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e trasferimento d'ufficio nei ruoli amministrativi dell'amministrazione di appartenenza.

**8.22.** Montaruli, Prisco.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Sono fatti salvi i distacchi e i comandi presso le amministrazioni dell'Unione europea e internazionali, per l'assolvimento delle funzioni che i dipendenti pubblici possono svolgere secondo i Trattati dell'Unione europea e gli accordi internazionali.

**8.23.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: dal Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , in conformità ai principi dettati dalla Conferenza Stato-regioni,.*

**8.15.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: in termini da escludere una stretta somiglianza con quelle delle forze di Polizia e delle Forze armate dello Stato con le*

*seguenti*: in modo da renderle distinte rispetto ai Corpi dello Stato.

**8.16.** Prisco, Montaruli.

ART. 9.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: ovvero l'assessore o, nel caso delle province, il consigliere delegato.

**9.6.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 1, sostituire la parola*: competenza con *le seguenti*: indirizzo politico;

*Conseguentemente*:

*al comma 2, dopo le parole*: della polizia locale *aggiungere le seguenti*: per le indagini relative ad ambiti delle funzioni di polizia locale;

*al comma 5, alinea, dopo le parole*: all'articolo 10, *aggiungere le seguenti*: di concerto con la regione di appartenenza,;

*al comma 5, sopprimere la lettera c).*

**9.3.** Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole*: può avvalersi con *le seguenti*: si avvale;

**9.4.** Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.

*Al comma 5, lettera c), dopo le parole*: stagionali o *inserire la seguente*: circostanze.

**9.7.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente*:

*c-bis)* ausilio delle forze di polizia statali, in circostanze eccezionali tali da richiedere una cooperazione reciproca tra enti locali e altre istituzioni, a tutela dei cittadini e del territorio, previa autorizza-

zione del Sindaco e comunicazione al Prefetto.

**9.2.** Forciniti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente*:

*5-bis.* Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

**9.5.** Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

ART. 10.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole*: comunità locale, *aggiungere le seguenti*: alla presenza di aree interne, di aree particolarmente disagiate, di aree considerate a rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

**10.1.** Forciniti.

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole*: alla regione e.

**10.2.** Prisco, Montaruli.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente*:

Art. 10-bis.

*(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di polizia locale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di polizia locale. I decreti

legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* con riferimento al personale della polizia locale:

1) definizione delle qualifiche articolate in ruoli distinti, del relativo inquadramento e dei relativi compiti e responsabilità, attribuendo al comandante il ruolo apicale nella struttura non amministrativa; individuazione dei requisiti per l'attribuzione di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

2) definizione degli orientamenti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale iniziale e in servizio al fine di favorire il successo delle politiche integrate per la sicurezza;

3) disposizioni in materia di contrattazione e in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica; istituzione di un'apposita sezione contrattuale riservata alla polizia locale, alla quale, ove compatibili, per la parte economica e funzionale si applicano le previsioni poste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile; riconoscimento per il personale della polizia locale dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e di speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari; istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato;

*b)* con riferimento agli strumenti e alle dotazioni del personale della polizia locale:

1) definizione delle caratteristiche minime dei mezzi e degli strumenti operativi, anche al fine di standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale soprattutto in attività inerenti alle politiche integrate per la sicurezza;

2) disciplina delle caratteristiche tecniche minime delle uniformi e dei veicoli, nonché dei criteri generali minimi concernenti l'assegnazione dei distintivi di grado

delle uniformi e le modalità d'uso, delle caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi e da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

3) definizione dell'armamento del personale della polizia locale, stabilendo i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi, i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso, il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato, le modalità di tenuta e di custodia delle armi, nonché i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati;

4) individuazione degli strumenti di autotutela; apposizione sull'uniforme di un codice identificativo univoco finalizzato a consentire la successiva e non immediata identificazione dell'operatore; rilascio della patente di servizio e di speciali targhe di immatricolazione per i veicoli in dotazione alla polizia locale;

5) disciplina del collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e delle esenzioni dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e del pedaggio autostradale;

*c)* definizione della modalità di scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana e per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza attraverso:

1) l'individuazione, in relazione alle funzioni svolte, delle banche dati, anche gestite dal Ministero dell'interno, accessibili, anche a titolo gratuito, dal personale della polizia locale;

2) l'individuazione dei criteri di accesso e l'indicazione del personale abilitato alla consultazione delle banche dati;

3) l'adozione di piattaforme digitali tra loro compatibili per favorire lo scambio

di informazioni tra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, sui principali aspetti delle attività di rispettiva competenza e, in particolare, a fini di prevenzione, sui fenomeni potenzialmente generatori di degrado e di insicurezza;

4) la raccolta e la mappatura dei principali indicatori di degrado e di potenziale allarme sociale presenti nei rispettivi territori a cura dei comuni capoluogo, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza della delega, lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal pre-

sente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

**10.01.** Forciniti.

ART. 11.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: le regioni, inserire le seguenti: , nel rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni,.*

**11.5.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) la tipologia e l'obbligo di forme associative, anche su base provinciale, affinché il servizio di polizia locale venga svolto senza soluzione di continuità temporale e con adeguati standard qualitativi, definiti in Conferenza regionale per la sicurezza urbana di cui all'articolo 6, comma 1;.*

**11.4.** Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi.

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: , delle province.*

**11.2.** Forciniti.

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le regioni, con proprio regolamento, definiscono le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale della regione. I predetti regolamenti sono adottati previo parere favorevole reso dal Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla richiesta, finalizzato a verificare che le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei

Corpi di polizia locale siano definite in termini da escludere una stretta somiglianza con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato,;

*all'articolo 8 sopprimere il comma 11.*

**11.3.** Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. I Corpi di Polizia locale non possono avere un numero di operatori inferiore a venticinque. Tale numero deve essere raggiunto anche a mezzo di unioni, associazioni, consorzi e convenzioni tra gli enti, secondo le norme stabilite dalle rispettive regioni.

**11.6.** Montaruli, Prisco.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Funzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia)*

1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei servizi di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze, adottando provvedimenti relativi ai loro compiti di vigilanza sull'espletamento delle relative attività istituzionali.

2. Il Sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione comunale, ovvero di organo politico-amministrativo, impartisce disposizioni d'indirizzo al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale in adempimento delle finalità e dei compiti previsti dalla presente legge.

3. Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono autorizzare, previa concertazione con il comandante del corpo o con il responsabile del servizio di polizia locale, la collaborazione di unità di personale con le Forze di polizia dello Stato, limitatamente a singole e specifiche operazioni, ovvero, nel caso di comprovate emergenze,

qualora ne sia fatta motivata richiesta da parte del Prefetto.

**11.01.** Forciniti.

ART. 12.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni*

**12.5.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: le regioni definiscono aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni*

**12.6.** Prisco, Montaruli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per la formazione e l'aggiornamento degli operatori di polizia locale, le regioni possono, in alternativa, avvalersi delle scuole delle Forze dell'Ordine ad ordinamento statale, previo accordo con le rispettive amministrazioni e le coperture delle spese per il personale della polizia locale.

**12.8.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: presenti nel territorio*

**12.7.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , conoscenze giuridiche e di educazione civica per la tutela dei diritti dei cittadini e per il rispetto del codice della strada.*

**12.2.** Forciniti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e nel li-

mite di spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui, si provvede fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun ente locale per i proventi ad esso spettanti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al successivo articolo 21.

**12.3.** Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le regioni, per la formazione del personale della Polizia Locale, possono avvalersi delle Scuole di formazione istituite dalla Polizia di Stato.

**12.4.** Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

ART. 13.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I comuni, le città metropolitane e le province indicano, con il regolamento di cui all'articolo 10, la dotazione organica dei servizi e dei Corpi di polizia locale secondo gli standard qualitativi essenziali di funzionamento indicati dalla regione di cui all'articolo 11, comma 2, attraverso quanto stabilito dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 14, commi dal 28 al 31-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**13.1.** Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro.

*Al comma 1, sostituire le parole possono promuovere e adottare con le seguenti: promuovono e adottano.*

**13.2.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed al fine di garantire la copertura territoriale nell'arco delle ventiquattro ore ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b).*

**13.3.** Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

*Al comma 4, dopo le parole: anche con riguardo al numero minimo di operatori aggiungere le seguenti: che non può comunque essere inferiore a venticinque*

**13.4.** Montaruli, Prisco.

ART. 14.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 14.

*(Elenchi pubblici regionali dei comandanti dei Corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione di comandante)*

1. Ciascuna regione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, provvede all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco pubblico regionale dei comandanti dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e).

2. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo, con esame finale, organizzato dalla regione ai sensi delle disposizioni di attuazione della presente legge adottate dalla Conferenza unificata.

3. L'ammissione ai corsi avviene previa preselezione per quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico, economico, psicologico o sociologico presso un'Università della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico ed economico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'arti-

colo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti, rispettivamente, ai settori scientifico-disciplinari « IUS » e « SECS », non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi;

b) aver prestato per almeno tre anni servizio nelle polizie locali.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati idonei i comandanti dei Corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

5. L'incarico di comandante è conferito, previo svolgimento di una selezione pubblica, ai sensi di legge e attribuendo uno specifico punteggio tra i titoli a quanti iscritti in uno degli elenchi di cui al comma 1.

**14.1.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei ruoli direttivi.*

**14.4.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono, altresì, considerati idonei gli istruttori direttivi di vigilanza già in possesso di tale qualifica al momento della data di entrata in vigore della presente legge, nonché coloro che hanno svolto per almeno un anno la mansione di comandante e/o di responsabile di servizio nella Polizia locale.*

*Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: l'incarico di comandante, aggiungere le seguenti: , in caso di assenza di professionalità interne all'ente,.*

**14.2.** Baldino.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'incarico di comandante è conferito, previo svolgimento di un concorso pubblico, o di una selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aperto esclusivamente ai soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5, da inquadrarsi nel ruolo della dirigenza, dove prevista, ovvero dei responsabili di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**14.3.** Baldino.

*Al comma 7, dopo le parole: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: o mediante concorso pubblico.*

**14.6.** Montaruli, Prisco.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-bis. I comandanti possono restare in carica nello stesso comune per tre anni, rinnovabili di ulteriori tre una sola volta.

**14.5.** Prisco, Montaruli.

ART. 15.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 15.

*(Armamento del personale della polizia locale)*

1. Il personale della polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, presta servizio obbligatoriamente armato con le armi in dotazione. Porta senza licenza le armi in dotazione individuale anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Il predetto personale, in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti con il

regolamento adottato dall'ente locale di appartenenza ai sensi del comma 4, può altresì portare le armi in dotazione di reparto nell'ambito territoriale del medesimo ente locale e al di fuori di esso limitatamente allo svolgimento dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 5.

2. Le tipologie delle armi di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, stabiliti:

a) i requisiti addestrativi richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;

c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, individuate in relazione al tipo di servizio;

d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.

4. I comuni, le province e le città metropolitane, nel rispetto delle disposizioni recate dal regolamento di cui al comma 2, disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle armerie dei dipendenti dei corpi di polizia locale.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, continuano ad osservarsi le disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

**15.1.** Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza *con le seguenti:* di cui deve essere dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e di cui

può essere dotato anche al di fuori dell'orario di servizio.

*Conseguentemente:*

*al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di Polizia di Stato;

*al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) individuano i servizi interni espletati in via continuativa per i quali il personale può essere esentato dall'obbligo di assegnazione dell'arma.

**15.2.** Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Oltre a quanto previsto nel comma 1 sono considerate dotazione minima di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza per gli operatori di Polizia Locale il bastone distanziatore, *spray al capsicum* e protezioni balistiche ed anti taglio.

**15.3.** Prisco, Montaruli.

ART. 16.

*Al comma 2, dopo le parole:* dalle regioni *aggiungere le seguenti:* in conformità con i principi dettati dalla Conferenza Stato-regioni.

**16.1.** Prisco, Montaruli.

ART. 17.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il personale di polizia locale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge è titolare di patente di servizio, non necessita di un nuovo rilascio di patente di servizio.

**17.3.** Montaruli, Prisco.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di consentire l'adeguamento del personale alle disposizioni di cui al presente articolo e comunque per un lasso di tempo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è consentita la conduzione di veicoli di servizio agli appartenenti alla Polizia locale sprovvisti della patente di servizio, purché frequentanti il corso teorico finalizzato al rilascio della patente di servizio o in attesa dello svolgimento dell'esame pratico.

#### 17.1. Corneli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Agli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge è rilasciata di diritto la patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo.

#### 17.2. Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

### ART. 18.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 18.

*(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati da parte del personale della polizia locale)*

1. I servizi di polizia locale possono accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno.

2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il regolamento deve assicurare l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, alle schede identificative AFIS delle per-

sone sottoposte a rilievi fotodattiloscopici, ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione, alle licenze di polizia, ai precedenti penali e di polizia nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.

3. Il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento dei dati relativi ai veicoli rubati o ai documenti rubati o smarriti di cui al comma 2, acquisiti autonomamente, nel predetto C.E.D., ai sensi dell'articolo 16-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Nei casi di sequestro o dissequestro di un veicolo, si applica quanto previsto dall'articolo 213, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con il decreto di cui all'articolo 16-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono stabilite le modalità di collegamento con i sistemi informativi indicati al comma 1.

5. All'articolo 21, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo regolamento sono definite le modalità con le quali i Corpi di polizia locale trasmettono ai fini dell'inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, il contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, nonché i dati essenziali delle notizie qualificate di reato ».

6. Il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente pubblica sicurezza può altresì accedere, per le finalità di cui al comma 1, alle informazioni contenute nel sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104. Il collegamento con il predetto sistema è effettuato secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di rispettiva competenza, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.

7. L'appartenente al Corpo di polizia locale che comunica o fa uso di dati e informazioni in violazione delle disposizioni del presente articolo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

8. Gli enti locali, per lo svolgimento da parte dei dipendenti Corpi di polizia locale dei propri compiti, sono esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**18.4.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro.

*Al comma 1, dopo le parole: Il personale dei Corpi di polizia locale accede aggiungere la seguente: gratuitamente.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

**18.2.** Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Al comma 1, sostituire le parole: al C.E.D., alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo, con le seguenti: all'S.D.I e, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo, al C.E.D.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) S.D.I.: il Sistema Di Indagine.*

**18.3.** Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis) precedenti penali e controllo del territorio.*

**18.5.** Montaruli, Prisco.

ART. 20.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 20.

*(Disposizioni in materia di contrattazione)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: « 1-*quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali. ».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto della Polizia Locale, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che

la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale in Polizia Locale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, determinate sulla base esclusiva del dato associativo e con il criterio della radicazione su tutto il territorio nazionale e non inferiore al 5 per cento;

c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. In deroga ai commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato da autonome disposizioni ordinamentali».

4. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le professionalità e le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle professionalità e delle specificità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per il personale non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.

5. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia

locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

7. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definiscono, per quanto di rispettiva competenza, un codice di comportamento degli appartenenti ai Corpi di polizia locale.

**20.3.** Ziello, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Di Muro.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un comparto separato all'interno della contrattazione degli Enti Locali.*

*Conseguentemente, al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: in armonia, per quanto compatibile, con il codice in vigore per le Forze di polizia dello Stato.*

**20.4.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è regolato da un contratto di diritto pubblico.*

**20.6.** Montaruli, Prisco.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. In applicazione di tale tipologia negoziale, la contrattazione collettiva relativa al personale della polizia locale è recepita con decreto del Presidente della Repubblica e la sua copertura finanziaria è stabilita con legge dello Stato.*

**20.2.** Forciniti.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , anche mutuando istituti dalle Forze di Polizia.

**20.5.** Prisco, Montaruli.

ART. 21.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 21.

*(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)*

1 Al personale della Polizia Locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti della Polizia di Stato e agli organi equivalenti nei corrispondenti ruoli e qualifiche, la cui individuazione è rimessa a un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 150 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun ente locale per i proventi ad esso spettanti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 50 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. Nei confronti degli appartenenti ai Corpi di polizia locale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere.

6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti ai Corpi di polizia locale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

**21.4.** Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le medesime disposizioni definite per le altre Forze di polizia dello Stato. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

**21.7.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* da considerarsi sottoposta a lavoro usurante ai fini dei benefici erogati dall'INPS in materia di pensione antici-

zata. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari;

*Conseguentemente:*

*al comma 2, dopo le parole:* appartenenti alle Forze di polizia *aggiungere le seguenti:* ad ordinamento statale;

*al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e similmente a quanto previsto per le Forze di polizia ad ordinamento statale;

*sopprimere il comma 5.*

**21.6.** Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* equivalenti a quelle previste per gli appartenenti alle Forze di polizia.

**21.2.** Forciniti.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* identiche a quelle previste per le forze di polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

**21.5.** Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche individuati dalla presente legge.

**21.3.** Forciniti.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Istituzione del giorno della memoria della Polizia Locale italiana)*

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 12 settembre «Giorno della Memo-

ria della Polizia Locale italiana» al fine di tenere vivo il ricordo dei caduti di Barletta, Milano e Firenze durante il periodo bellico, a seguito degli eccidi compiuti dalla milizia nazista come conseguenza della resistenza opposta dagli agenti della Polizia Locale per difendere la popolazione e le infrastrutture necessarie all'avanzata degli Alleati per liberare il Paese.

2. In occasione del «Giorno della Memoria» di cui al comma 1 sono organizzate, in tutto il territorio nazionale, cerimonie commemorative, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, per rendere onore ai numerosi caduti del corpo della Polizia Locale nell'adempimento del proprio dovere e per tenere viva la memoria storica su fatti drammatici che hanno segnato profondamente la nostra Nazione.

**21.01.** Galizia.

ART. 22.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le risorse utilizzabili per progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale di cui all'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono in deroga alla parte del fondo del salario accessorio attribuito alla polizia locale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

**22.1.** Prisco, Montaruli.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-bis.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, lettera a), dopo le parole: «Agli agenti dipendenti

degli enti locali delegati dalle regioni » sono inserite le seguenti: « nonché agli agenti dipendenti delle regioni medesime »;

b) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: « gli agenti dipendenti degli enti locali » sono inserite le seguenti: « nonché gli agenti dipendenti delle regioni medesime. ».

**22.01.** De Menech.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-bis.

*(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 57, secondo comma, lettera b), del codice di procedura penale dopo le parole: « nell'ambito del territorio di appartenenza, le guardie » sono inserite le seguenti: « delle regioni, limitatamente alle funzioni di competenza, e. ».

**22.02.** De Menech.

ART. 23.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il primo comma è inserito il seguente: « L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale »;

b) all'articolo 20, secondo comma, le parole: « e del Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo »;

2) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « delle Forze armate e di Polizia » sono inserite le seguenti: « dello Stato e della polizia locale »;

3) al comma 4, lettera a), dopo le parole: e i funzionari aggiungere le seguenti: e i coordinatori dei corpi e servizi;

4) al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e i coordinatori;

5) sopprimere lettera c).

**23.2.** Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: e i funzionari con le seguenti: i funzionari e i coordinatori dei corpi e servizi.*

*Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e i coordinatori.*

**23.3.** Iezzi, Ziello, Fogliani, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

*Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: connesse all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nonché, relativamente alle attribuzioni dello stesso ente, in occasione dell'esecuzione di interventi nelle condizioni di cui all'articolo 382, ovvero dello svolgimento di missioni esterne, disposte anche per il compimento di atti e l'esecuzione di attività ai sensi dell'articolo 370.*

**23.1.** Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

TIT.

*Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di Polizia Locale e per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza.*

**Tit.1.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	55
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti irricevibili</i> ) .....	58
ALLEGATO 2 ( <i>Subemendamenti all'emendamento 5.12 del relatore</i> ) .....	59
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte di riformulazione del relatore</i> ) .....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	57

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, dopo aver dato conto delle sostitu-

zioni, ricorda che in qualità di relatore ha presentato le proposte emendative 2.387, 2.388, 2.389, 4.7 e 5.12 e che il termine per la presentazione di subemendamenti era fissato alle ore 18 di martedì 3 maggio: sono stati presentati 10 subemendamenti. Comunica che la presidenza ha ritenuto irricevibili, in quanto integralmente sostitutivi, i subemendamenti Parisse 0.5.12.8, 0.5.12.9, 0.5.12.4 e 0.5.12.10 (*vedi allegato 1*) e che pertanto, ai fini dell'esame, risultano ricevibili sei subemendamenti (*vedi allegato 2*).

In qualità di relatore, passa ad esprimere i pareri sulle proposte emendative e subemendative presentate. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Bazoli 1.15 e Sarli 1.17, esprimendo invece parere contrario sulle restanti. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bellucci 2.4 e Turri 2.5, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.387 del relatore, esprime parere favorevole sull'emen-

damento Bellucci 2.17, sull'emendamento Magi 2.298, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e sull'emendamento Annibali 2.372. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 2.388 e 2.389 del relatore, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Magi 2.377 e Annibali 2.378, purché riformulati nel medesimo testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Magi 3.4, sull'emendamento Magi 3.136, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sugli emendamenti Bellucci 3.137, e Magi 3.139 mentre formula un parere contrario sulle restanti proposte emendative. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 4.4 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.7 del relatore, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti. Esprime poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Di Giorgi 4.07 e formula parere contrario sui restanti. Con riferimento alle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 5, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.12 del relatore, esprimendo parere contrario sulle restanti. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Carnevali 5.06 e 5.07, formulando parere contrario sui restanti, fatta eccezione per gli articoli aggiuntivi Carnevali 5.08, 5.09 e 5.010, di cui propone l'accantonamento.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO si rimette alla Commissione sulle proposte emendative e subemendative presentate.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, al fine di poter esaminare attentamente le proposte di riformulazione testé depositate dal relatore e di valutare i pareri espressi, chiede di rinviare le votazioni alla prossima settimana.

Gianluca VINCI (FDI) si associa alla richiesta formulata dal capogruppo della Lega, onorevole Turri.

Pierantonio ZANETTIN (FI), a nome del suo gruppo, si associa alla richiesta del collega Turri.

Martina PARISSE (CI) si associa alla richiesta del collega Turri.

Vittorio FERRARESI (M5S) sottolinea che il provvedimento in discussione è all'esame della Commissione da molti mesi e che sono decorse diverse settimane dalla scadenza del termine per la presentazione di proposte emendative allo stesso. Evidenzia, inoltre, che le riformulazioni testé proposte dal relatore sono state per la gran parte già trasmesse per vie brevi. Fa presente che il suo gruppo, pertanto, alla luce dell'importanza del tema oggetto del testo unificato in discussione, ritiene che si possa iniziare l'esame delle proposte emendative già nella presente seduta.

Michele SODANO (MISTO) sottolinea come a suo avviso i tempi siano maturi per avviare l'esame delle proposte emendative e ritiene curioso che la richiesta di rinviare l'esame delle stesse sia stata avanzata da coloro che non sono favorevoli al contenuto del provvedimento. Evidenzia che il testo in esame investe un tema che riguarda la lotta alle mafie e che ha trovato il consenso popolare nel corso della raccolta delle firme per i referendum. Ribadendo, come già sottolineato dal collega Ferraresi, che le proposte di riformulazione erano già state anticipate per le vie brevi, dubita del fondamento della richiesta di posporre l'esame delle proposte emendative ad altra seduta. Ritiene, quindi, che sia compito della presidenza valutare se assecondare tali richieste o far comprendere alle opposizioni che sul provvedimento sarà possibile svolgere un proficuo dibattito.

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che, essendo il provvedimento iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno, la Commissione disponga di tutto il tempo necessario per approfondirne il contenuto. A suo avviso è opportuno procedere nell'esame, così come av-

venuto già per altri provvedimenti delicati come ad esempio quello in materia di suicidio assistito, in maniera condivisa. Dichiaro, quindi, che il Partito democratico, seppur pronto a procedere alle votazioni già nella seduta odierna, è disponibile ad un rinvio dell'esame purché di una sola settimana, qualora lo stesso sia utile ad un sereno e costruttivo dibattito.

Lucia ANNIBALI (IV) esprime il consenso del suo gruppo alla richiesta del collega Turri.

Roberto TURRI (LEGA) precisa che il suo gruppo non ha ricevuto per le vie brevi alcuna proposta di riformulazione ma che gli sono stati anticipati soltanto i subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore. Condividendo inoltre le osservazioni del collega Bazoli, sottolinea come spesso – da ultimo proprio nella giornata di ieri, nel corso dell'esame della proposta di legge sulle detenute madri – la Commissione abbia proceduto speditamente dopo che la presidenza ha concesso il tempo necessario ai gruppi per effettuare le opportune valutazioni sui provvedimenti in esame. Auspica quindi che anche sul testo in esame si possa riscontrare il medesimo atteggiamento

costruttivo e si dichiara disponibile ad avviare l'esame delle proposte emendative nel corso della settimana prossima.

Mario PERANTONI, *presidente*, sottolineando come il provvedimento sia iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno, ritiene che le osservazioni in merito alla delicatezza del suo contenuto e alla necessità di approfondimenti siano condivisibili. Evidenzia come sia interesse di tutti lavorare con la dovuta calma ed attenzione e pertanto ritiene che non vi siano problemi a rinviare di una settimana l'avvio dell'esame delle proposte emendative. Rinviando la definizione delle modalità della prosecuzione dei lavori alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della presente seduta, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

**SUBEMENDAMENTI IRRICEVIBILI**

## ART. 5.

*All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) che il quantitativo sia proveniente dalla propria coltivazione domestica di cannabis, nei limiti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 26 per detta coltivazione di cui al comma 1-bis, purché la quantità di sostanza stupefacente e psicotropa contenuta nel materiale detenuto non superi i limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.

**0.5.12.8.** Parisse.

*All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) che il quantitativo sia proveniente dalla propria coltivazione domestica di cannabis, nei limiti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 26 per detta coltivazione di cui al comma 1-bis purché la quantità di THC contenuta nel materiale detenuto non superi lo 0,2 per cento.

**0.5.12.9.** Parisse.

*All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) che le infiorescenze e le resine detenute siano il prodotto ricavato da una coltivazione domestica di cannabis che rispetti i limiti di cui al comma 1-bis dell'articolo 26, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, purché il prodotto presenti una percentuale di THC non superiore allo 0,2 per cento, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore.

**0.5.12.4.** Parisse.

*All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) che il prodotto raccolto da una coltivazione domestica sia il prodotto ricavato da una coltivazione domestica di cannabis che rispetti i limiti di cui al comma 1-bis dell'articolo 26, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, purché il prodotto presenti una percentuale di THC non superiore allo 0,2 per cento, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore.

**0.5.12.10.** Parisse.

## ALLEGATO 2

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.12 DEL RELATORE**

## ART. 5.

*All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, capoverso lettera c), sopprimere le parole: anche se superiore al limite di cui al comma 1-bis dell'articolo 26,*

\* **0.5.12.1.** Bellucci.

\* **0.5.12.2.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.

*All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, capoverso lettera c), sostituire le parole: la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti con le seguenti: la mancanza di qualunque indice che riveli la destinazione del prodotto alla cessione a terzi*

**0.5.12.3.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.

*All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, capoverso lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Resta comunque soggetta al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e può costituire condotta penalmente rilevante, la commercializzazione dei derivati costituiti da inflorescenze (*marjuana*) e da resina (*hashish*), indipendentemente dalla quantità di THC contenuta nelle stesse, come pure la coltivazione per fini diversi*

da quelli elencati dalla legge n. 242 del 2016.

**0.5.12.5.** Parisse.

*All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, capoverso lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Resta comunque soggetta al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e può costituire condotta penalmente rilevante, la commercializzazione, la detenzione e la coltivazione delle sostanze di cui alla tabella II, indipendentemente dalla quantità di THC contenuta nelle stesse, come pure la coltivazione per fini diversi da quelli elencati dalle legge n. 242 del 2016.*

**0.5.12.7.** Parisse.

*All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, capoverso lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Restano comunque soggette al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e possono costituire condotte penalmente rilevanti, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze di cui alla tabella II, indipendentemente dalla quantità di THC contenuta nelle stesse, come pure la coltivazione per fini diversi da quelli elencati dalle legge n. 242 del 2016.*

**0.5.12.6.** Parisse.

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

Art. 5.

*(Illeciti amministrativi)*

1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, comma 1-*bis*, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

*c*) che le infiorescenze e le resine detenute siano il prodotto ricavato in esito

al procedimento di estrazione da una coltivazione domestica di cannabis di minima dimensione che per la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, anche se superiore al limite di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 26, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore.

**5.12.** Il Relatore.

## ALLEGATO 3

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE**

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da 3 a 12 anni e della multa a euro 20.000 a 250.000 euro con le seguenti: da 3 a 8 anni e della multa a euro 15.000 a 150.000*

**2.298.** *(Nuova formulazione) Magi.*

*All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) il comma 4 è sostituito dal seguente: « Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da*

euro 5.000,00 a euro 80.000,00, fatta salva la detenzione, ad uso esclusivamente personale, del prodotto derivante dalla coltivazione di quattro piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente ».

\* **2.377.** *(nuova formulazione) Magi.*

\* **2.378.** *(nuova formulazione) Annibali.*

## ART. 3.

*Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 2, sopprimere le seguenti parole: o la cattura*

**3.136.** *(Nuova formulazione) Magi.*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione .....	62
7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .....	63
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriore nuova formulazione presentata dalla deputata Boldrini</i> ) .....	68
7-00826 Ehm: Sulla situazione in Siria ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	65
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	70

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 3417 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	66
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vice Primo Ministro per l'Integrazione europea, lo Sviluppo e il Dialogo della Repubblica del Kosovo, Besnik Bislimi .....	67
--	----

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

#### La seduta comincia alle 15.

#### Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, fa presente che martedì prossimo, 10 maggio, facendo seguito a quanto preannunciato ieri in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sarà in vista a Roma il Presidente della Commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale fran-

cese, Jean-Louis Bourlanges. Anche alla luce della cooperazione rafforzata instaurata con la Commissione francese, ritiene che in tale giornata il collega francese potrebbe essere audito dalla Commissione nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di ratifica del Trattato del Quirinale. Ricorda, altresì, che nella stessa giornata è prevista avere luogo l'audizione del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Tiny Kox, occasione propizia per approfondire l'evoluzione della crisi ucraina e le iniziative assunte in questo ambito dal Consiglio d'Europa. Avverte, infine, che sono in corso di preparazione due missioni: la prima dovrebbe svolgersi nella metà di maggio in Algeria, anche a seguito dell'invito pervenuto dalla omologa Commissione parlamentare e alla luce recente accordo per l'ap-

provvigionamento energetico sottoscritto dal nostro Governo con l'omologo algerino. A seguire, ai primi di giugno, potrà aver luogo una missione in Albania e in Macedonia del Nord, Paesi che attendono da tempo l'avvio della Conferenza intergovernativa per negoziare l'adesione all'Unione europea.

La Commissione conviene.

Laura BOLDRINI (PD) auspica che il programma della missione algerina includa un approfondimento sulla condizione del popolo Saharawi, con particolare riferimento alla situazione del campo profughi di Tindouf. Chiede, inoltre, se ci siano aggiornamenti circa la preparazione delle missioni in Ucraina, di cui auspica lo svolgimento prima dell'estate.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che, a seguito di interlocuzioni con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e con la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata evidenziata l'opportunità di attendere lo svolgimento della visita Kiev del Presidente Draghi. In ogni caso la missione della Commissione potrebbe avere luogo entro la pausa estiva dei lavori parlamentari.

La Commissione prende atto.

**7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare.**

*(Seguito discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 aprile scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la collega Boldrini ha presentato una riformulazione della risoluzione, che è stata sottoscritta anche dai colleghi Migliore ed Emiliozzi. Ricorda altresì che il rappresentante del Governo si è riservato di valutare le riformulazioni apportate al testo della risoluzione, preannunciando comunque perplessità circa la

adesione italiana al Trattato di proibizione delle armi nucleari (TPNW).

Laura BOLDRINI (PD), anche alla luce di alcune segnalazioni fatte pervenire dal Governo per le vie brevi, presenta un'ulteriore riformulazione della proposta di risoluzione in titolo di cui illustra le differenze rispetto al testo precedente, precisando di averla trasmessa per il tramite degli Uffici a tutta la Commissione con congruo anticipo rispetto a questa seduta (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sull'ulteriore formulazione della risoluzione, ringraziando la presentatrice per avere recepito le istanze della Farnesina.

Paolo FORMENTINI (LEGA) segnala che, a causa di un increscioso incidente, la Commissione Difesa non ha ancora provveduto ad attivarsi presso la Presidenza della Camera al fine di ottenere una riassegnazione dell'atto in titolo alle Commissioni riunite III e IV, che a suo avviso sarebbe assai opportuna. Segnala, in ogni caso, l'opportunità di procedere ad ulteriori approfondimenti sulla ulteriore riformulazione presentata dalla collega Boldrini, chiedendo espressamente di rinviare l'approvazione dell'atto di indirizzo ad altra seduta. Si riserva, infatti, di presentare proposte di riformulazione a nome del suo gruppo.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE) sottolinea la necessità di procedere alla deliberazione sulla risoluzione in titolo nel corso della seduta odierna soprattutto in considerazione del terzo punto della parte dispositiva, che impegna il Governo a considerare, in consultazione con gli Alleati, l'ipotesi di partecipare come « Paese osservatore » alla prima riunione degli Stati Parti del Trattato, prevista avere luogo a Vienna nel giugno 2022. Occorre scongiurare un'organizzazione dei lavori della Commissione che comporti una rischiosa procrastinazione della votazione. A suo avviso, il testo proposto dalla collega Boldrini – che ringrazia per l'iniziativa assunta – appare

equilibrato e condivisibile, soprattutto in una fase storica così delicata, segnata dal conflitto tra Federazione Russa e Ucraina.

Valentino VALENTINI (FI) si associa alla richiesta del collega Formentini di rinviare l'esame dell'atto di indirizzo, per favorire un supplemento di riflessione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) condivide le osservazioni dei colleghi Formentini e Valentini, ritenendo fondata la possibilità che l'atto sia riassegnato anche alla Commissione difesa e che la delicatezza della tematica imponga maggiore ponderazione.

Piero FASSINO, *presidente*, ricordando che la riassegnazione di un atto resta una prerogativa del Presidente della Camera, chiede agli altri gruppi di esprimersi sulla richiesta di rinvio della deliberazione sulla risoluzione ad altra seduta, avanzata da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Graziano DELRIO (PD), sottolineando che il tema dell'eventuale competenza della Commissione Difesa andava posto al momento dell'avvio dell'esame dell'atto di indirizzo, pur rispettando le motivazioni addotte dai colleghi di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, evidenzia che la proposta di risoluzione è stata depositata a dicembre e dunque la Commissione ha avuto tutto il tempo necessario per approfondirne di contenuti e valutarne la portata. Osserva, peraltro, che il Governo ha già espresso un parere favorevole, a conferma della bontà del lavoro svolto dalla collega Boldrini e dell'assenza di contenuti che mettano in difficoltà il nostro Paese nelle sue relazioni internazionali. Infine, ribadisce che un eventuale rinvio dell'approvazione rischierebbe di compromettere la possibilità dell'Italia di partecipare come osservatore la prima riunione degli Stati parti del Trattato, prevista a giugno. È dunque tempo di prendere una decisione senza rinvii, che prefigurebbero già una decisione di merito in senso negativo.

Piero FASSINO, *presidente*, ben ponderando le posizioni rappresentate dai gruppi

fin qui intervenuti, ritiene che se da un lato ci sarebbero già in questa seduta i presupposti per una deliberazione a fronte del parere favorevole qui espresso dal rappresentante del Governo, d'altro lato è da valutare se il rinvio ad una prossima seduta possa realizzare l'obiettivo di un voto unanime, ad oggi non conseguibile. Propone, pertanto, di rinviare di una sola settimana la deliberazione sulla risoluzione a condizione che il tempo aggiuntivo sia validamente utilizzato dai Gruppi che hanno chiesto il rinvio per pervenire ad una formulazione unanime.

Iolanda DI STASIO (M5S), ringraziando la collega Boldrini anche per l'atteggiamento collaborativo nell'ottica di un compromesso in grado di raccogliere il consenso unanime della Commissione, dichiara la disponibilità del proprio gruppo a procedere all'approvazione del testo già nella seduta odierna.

Piero FASSINO, *presidente*, ribadendo l'opportunità di addivenire ad un'approvazione all'unanimità, propone di inserire la risoluzione all'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione con l'impegno condiviso a pervenire ad una votazione.

Laura BOLDRINI (PD), precisando che la discussione è sempre utile per migliorare la qualità dei testi e nella consapevolezza che la politica è sempre arte del compromesso, chiede ai colleghi Valentini e Formentini se sia possibile apportare già in questa sede le modifiche richieste, ovvero se sia necessario rinviare l'esame alla prossima settimana, come proposto dal Presidente.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando la collega per la disponibilità al dialogo, sottolinea che questo breve rinvio sarà certamente utile per concordare qualche ulteriore modifica, che renda il testo integralmente condivisibile dal proprio gruppo. Preannuncia fin da ora l'opportunità di espungere dal primo punto della premessa il riferimento ai cambiamenti cli-

matici, come pure la necessità di sopprimere l'ultimo punto della premessa, relativo al sondaggio *online*.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00826 Ehm: Sulla situazione in Siria.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE) presenta una nuova formulazione dell'atto di indirizzo che procede ad illustrare, frutto di una interazione con la Farnesina (*vedi allegato 2*). Sottolineando l'esigenza di mantenere alta l'attenzione anche su altri conflitti che sconvolgono intere popolazioni, ed in particolare sugli effetti devastanti, dal punto di vista umanitario, che la guerra ha determinato in Siria, ricorda che l'atto di indirizzo in titolo è stato predisposto a seguito di una sua recente missione presso l'Ufficio in Siria dello *United Nations Development Programme* (UNDP) ed in vista della *Pledging Conference* del prossimo 10 maggio a Bruxelles, che stanzierà nuovi fondi per affrontare l'emergenza umanitaria. Ringraziando il Governo per le proposte di riformulazione avanzate, a suo avviso migliorative del testo, indica, a titolo di esempio la precisazione circa il numero dei rifugiati, che ammontano oggi a 6,6 milioni e non, come indicato nella versione iniziale, a 5,7 milioni. Quanto agli impegni, esprime apprezzamento per la proposta dell'Esecutivo di inserire uno specifico riferimento, nel terzo punto, agli interventi di « *early recovery* » per le fasce più vulnerabili della popolazione siriana, nonché, al secondo punto, per l'incremento dei fondi destinati alla cooperazione in vista della citata conferenza di Bruxelles.

Auspica, infine, che la Commissione possa approvare all'unanimità l'atto di indirizzo, come messaggio forte che l'Italia intende sostenere le risoluzioni pacifiche dei con-

flitti e promuovere la cooperazione internazionale.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione.

Paolo FORMENTINI (LEGA) ringraziando la collega Ehm per l'iniziativa, propone di integrare il testo con uno specifico passaggio sulla tutela della minoranza cristiana perseguitata in Siria. Si tratta, a suo avviso, di un tema particolarmente sentito dal proprio gruppo politico, ma anche da Fratelli d'Italia e dal collega Lupi. Peraltro l'attualità di questa problematica è stata confermata proprio in occasione della recente relazione della collega Ehm sulla sua missione in Siria.

Laura BOLDRINI (PD), associandosi gli apprezzamenti alla collega Ehm, che con il suo atto di indirizzo ha riaperto l'attenzione sulla situazione gravissima in cui versa la Siria per responsabilità anche della Federazione Russa, ritiene opportuno che la tematica della discriminazione religiosa venga inserita in termini più ampi, facendo riferimento alle persecuzioni subite in Siria da tutte le fedi diverse da quella maggioritaria.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), concordando sull'opportunità di menzionare tutte le forme di persecuzione religiosa riservando tuttavia specifica attenzione ai cristiani, al fine di assicurare anche il voto del proprio gruppo politico, chiede alla collega Ehm di sopprimere l'ultimo punto della parte dispositiva, che impegna il Governo a promuovere ogni sforzo utile al fine di mantenere l'impegno dello 0,7 per cento del PIL entro il 2030 da impiegare nella cooperazione allo sviluppo, su cui Fratelli d'Italia mantiene profonde riserve. In generale si congratula con la collega per la presentazione di un atto di indirizzo che appare equilibrato, pertinente e serio.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE), ringraziando i colleghi per le proposte avan-

zate, si dichiara disponibile a predisporre le necessarie integrazioni e modifiche al testo. Tuttavia, riguardo al tema della cooperazione allo sviluppo, ricorda che l'incremento delle risorse fino a raggiungere lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo rappresenta uno specifico impegno internazionale assunto dall'Italia nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Piero FASSINO, *presidente*, ben comprende le posizioni della collega Ehm, tuttavia la invita a considerare la proposta di soppressione del punto della premessa relativo al generico impegno sulla cooperazione allo sviluppo nell'interesse di un voto unanime su un atto di indirizzo riferito alla Siria e anche tenendo conto che il tema della cooperazione allo sviluppo potrà essere validamente trattato anche in altri contesti.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE) con riferimento al tema della tutela dei cristiani, dopo l'ottavo punto della premessa propone di inserire il seguente punto: « a tal riguardo merita particolare attenzione l'impegno profuso dalla cooperazione italiana riguardo alla comunità locale dei cristiani presenti sul territorio, con attenzione alla città di Maaoula; ». Propone, conseguentemente, di integrare la parte dispositiva con il seguente impegno: « a sostenere tutte le iniziative utili alla tutela del pluralismo religioso, con particolare attenzione ai cristiani ». Infine, nell'ottica di addivenire ad un consenso unanime, acconsente alla soppressione dell'impegno relativo all'incremento delle risorse per la cooperazione allo sviluppo.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole della Lega sul testo della risoluzione come da ultimo riformulato, richiama la necessità di assicurare un controllo più rigoroso nella gestione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, soprattutto al fine di evitare le interferenze di agenti terzi e ostili al nostro quadro di alleanze internazionali, come l'Iran in Siria.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che la Commissione potrà approfondire tutti i profili inerenti alla cooperazione sviluppo in occasione dell'audizione, che si dovrebbe svolgere il prossimo 12 maggio, del nuovo Direttore Generale della Farnesina competente per il settore, il Ministro plenipotenziario Fabio Cassese.

Mirella EMILIOZZI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'atto in titolo come riformulato.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità dei presenti, la nuova formulazione della risoluzione n. 7-00826.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.**

**C. 3417 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Trasporti, mentre la Commissione Cultura ha espresso un parere favorevole con una osservazione di cui richiama i contenuti.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD) esprimendo rammarico per l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione cultura, che sembra non aver colto l'importanza strategica della Repubblica di San Marino nell'attuale frangente storico, visto il suo completo allineamento al regime sanzionatorio imposto dall'Unione europea alla Federazione Russa, auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame per rafforzare i già ottimi rapporti con la Repubblica del Titano, che rappresenta uno storico interlocutore privilegiato del nostro Paese.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del gruppo Lega, si associa tuttavia alle considerazioni svolte dal collega della VII Commissione, onorevole Belotti, circa l'opportunità di rivedere l'Accordo su basi meno onerose in occasione di un eventuale prossimo rinnovo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità dei presenti di conferire il mandato alla relatrice, deputata Alessandra Ermellino, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

**Audizione del Vice Primo Ministro per l'Integrazione europea, lo Sviluppo e il Dialogo della Repubblica del Kosovo, Besnik Bislimi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 17.

## ALLEGATO 1

**Risoluzione n. 7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare.****ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE  
PRESENTATA DALLA DEPUTATA BOLDRINI**

La III Commissione,

premessi che:

le armi nucleari costituiscono ancora oggi, insieme al cambiamento climatico, una grave minaccia per l'umanità ed è quindi fondamentale continuare gli sforzi per la loro riduzione con l'obiettivo di una definitiva eliminazione, con un approccio progressivo, graduale e di natura inclusiva al disarmo nucleare;

le catastrofi umanitarie e i danni irreversibili che possono essere prodotti dalle armi nucleari appaiono inconciliabili con il diritto internazionale umanitario e hanno indotto la comunità internazionale a rendere prioritari gli obiettivi della non proliferazione e del disarmo;

l'Italia ha sempre ribadito che l'obiettivo di un mondo senza armi nucleari è uno dei cardini della propria politica estera, pur considerando l'articolata cornice degli impegni internazionali e gli aspetti di sicurezza collegati;

il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) è il principale pilastro dei percorsi di disarmo nucleare e va rafforzato in tutti i suoi aspetti, rilanciandone l'universalizzazione e sollecitando gli Stati, in particolare quelli dotati di armamenti nucleari, ad aderirvi senza condizioni;

in tal senso è fondamentale proseguire l'impegno per ulteriori passi avanti in tema di disarmo nucleare ai sensi dell'articolo VI del TNP, nel contesto del « Ciclo di Riesame » attualmente in corso e in vista della Conferenza di revisione del Trattato fissata per agosto 2022 dopo i diversi spostamenti dovuti all'emergenza pandemica;

il 7 luglio 2017 è stato adottato da una Conferenza delle Nazioni Unite, su impulso dell'Assemblea Generale, il Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) promosso anche dal lavoro della società civile internazionale, con l'intento di fornire uno strumento giuridico per la progressiva eliminazione totale delle armi nucleari rafforzando gli obiettivi della non proliferazione nucleare e del disarmo generale conformemente all'articolo VI del TNP;

dopo il raggiungimento, nell'ottobre del 2020, della cinquantesima ratifica, il Trattato TPNW è entrato in vigore il 22 gennaio del 2021, diventando, dunque, la prima norma internazionale volta a sancire l'illegalità delle armi nucleari. Attualmente il TPNW è stato firmato da 86 Stati e ratificato da 60 (in Europa da Austria, Irlanda, San Marino, Santa Sede);

in occasione dell'entrata in vigore del trattato TPNW il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha diffuso una nota in cui, pur evidenziando che « l'Italia conferma di condividere pienamente l'obiettivo di un mondo libero da armi nucleari e resta particolarmente impegnata nei settori del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione, che sono componenti essenziali della nostra politica estera » e nel contempo apprezzando « il ruolo della società civile nel sensibilizzare sulle conseguenze catastrofiche dell'uso delle armi nucleari » e « nutrendo profondo rispetto per le motivazioni dei promotori del Trattato e dei suoi sostenitori », sottolinea « che l'obiettivo di un mondo privo di armi nucleari possa essere realisticamente raggiunto solo attraverso un articolato percorso a tappe

che tenga conto, oltre che delle considerazioni di carattere umanitario, anche delle esigenze di sicurezza nazionale e stabilità internazionale »;

secondo un sondaggio *on-line* diffuso nel gennaio 2021 in occasione dell'entrata in vigore del TPNW dalla *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* (ICAN) e dai suoi *partner*, la maggioranza dei partecipanti al sondaggio italiani e di altri cinque Stati membri della Nato sostiene il Trattato per la proibizione delle armi nucleari: l'87 per cento dei partecipanti italiani al sondaggio è favorevole all'adesione dell'Italia al TPNW (+17 per cento rispetto ad un sondaggio simile del 2019),

impegna il Governo:

a continuare gli sforzi verso l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari, rafforzando il protagonismo della diplomazia italiana in tal senso ed articolando proposte concrete e condivise soprattutto in ambito di Unione europea e con i *partner* storici dell'Italia;

a continuare a valutare, in questo contesto, compatibilmente con l'obiettivo delineato, con gli obblighi assunti in sede di Alleanza atlantica e con l'orientamento degli altri Alleati possibili azioni di avvicinamento ai contenuti del Trattato TPNW, in particolare per quanto riguarda azioni di « Assistenza alle vittime e risanamento ambientale », considerando la grande tradizione umanitaria dell'Italia e come previsto dall'articolo VI dello stesso Trattato;

a considerare, in consultazione con gli Alleati, l'ipotesi di partecipare come « Paese osservatore » alla Prima Riunione degli Stati Parti del Trattato di proibizione delle armi nucleari (TPNW) che si svolgerà a Vienna nel giugno 2022, tenendo conto della partecipazione dei Governi di Paesi NATO, come la Norvegia e la Germania.

(7-00766) « Boldrini, Delrio, De Micheli, Fassino, La Marca, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Ehm, Migliore, Emiliozzi ».

## ALLEGATO 2

**Risoluzione n. 7-00826 Ehm: Sulla situazione in Siria.****NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

marzo 2022 delinea l'undicesimo anniversario di uno dei più lunghi e sanguinosi conflitti internazionali e uno dei teatri di guerra di maggiore durata;

oltre 350 mila persone sono state uccise e, secondo i dati registrati ONU, oltre 13 milioni di persone risultano sfollate dalle loro case, di cui 6,6 milioni rifugiate all'estero. Nel Paese vige una gravissima crisi economica che ha portato all'insicurezza alimentare per oltre 12,4 milioni di persone mentre il Paese ha oggi circa il 40 per cento di acqua potabile in meno rispetto a prima della guerra. Su un totale di circa 22 milioni di abitanti, 14 milioni e 600 mila necessitano di assistenza umanitaria, con un incremento del 30 per cento rispetto al 2020. UNICEF stima che 2 scuole su 5 siano state danneggiate o distrutte durante il conflitto e 1 bambino su 4 è denutrito. Il pessimo quadro generale è accentuato oltremodo da distruzione di punti nevralgici delle reti elettriche, per cui almeno un terzo delle famiglie siriane riceve meno di due ore di elettricità al giorno, carenza di carburante e mancanza di acqua potabile;

dall'ultimo rapporto di *Amnesty International*, la Siria, come molti altri scenari di guerra, è attualmente interessata da una crisi generale e da un forte malessere della società civile accentuato oltremodo dalla pandemia da COVID-19. L'*escalation* nel conflitto russo-ucraino ha avuto un impatto immediato sui prezzi del cibo e la perdurante crisi economica dovuta alla svalutazione della moneta nazionale siriana, elevate riduzioni di entrate fiscali e aumento del debito pubblico inficiano gli sforzi della società civile, che paga il prezzo più

alto di questa lunga crisi. Il costo del paniere alimentare di base ha raggiunto nuovi massimi in ciascuno degli ultimi quattro mesi – dopo essere aumentato del 240 per cento in un anno e mezzo – e gli aiuti internazionali sono in calo: «gli aiuti alimentari che forniamo a milioni di persone ogni mese non sono sufficienti», ha avvertito Martin Griffiths, Sottosegretario Generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza delle Nazioni Unite;

nel nord-est della Siria, in particolare nel campo profughi di Al-Hol, tutt'oggi convivono 57 mila persone, in maggioranza donne e bambini, tra cui 30 mila iracheni, 20 mila siriani e 12 mila cittadini di Paesi terzi, per la maggior parte donne e minori, familiari di affiliati ad ISIL detenuti in prigioni della zona. Secondo quanto riportato dal quotidiano *Al Arabi Al Jadid*, lo scorso 29 marzo 2022 le cellule dello Stato islamico hanno realizzato un nuovo attacco contro le forze curdo-siriane di guardia ad Al-Hol dove sono rimaste uccise 9 persone, donne e bambini. L'evento citato ha provocato la reazione di numerose organizzazioni per i diritti umani e delle Nazioni Unite che, in condanna delle pessime condizioni di vita nel campo, hanno rinnovato l'appello ai Paesi di provenienza dei profughi al rimpatrio dei propri cittadini e a sostenere programmi di educazione per i minori e per la lotta all'estremismo;

il sistema sanitario del Paese, secondo numerosi *report* delle Nazioni Unite, è al collasso con ospedali e centri di primo soccorso sovraccarichi;

le sanzioni attuate dal Consiglio europeo ed estese fino al 1° giugno 2022 includono misure restrittive, *embargo* su importazioni di petrolio, su armi, congelamento di beni della banca centrale siriana detenuti in Unione europea, restrizioni su

esportazioni di attrezzature e tecnologie utili ai fini della repressione interna. Tali restrizioni non incidono su medicinali e attrezzature mediche;

da tener conto anche della distruzione perpetrata e dell'attuale abbandono di luoghi patrimonio di storia e cultura, qual è il sito di Palmira saccheggiato e deturpato dalle forze ISIL durante la guerra, Atti di valenza simbolica volto a colpire la storia e l'identità dello stesso Paese, come pure la regione di Afrin, a nord di Aleppo, con la sua valle e grotte, Apamea, Ebla e la città vecchia di Aleppo meritano da parte del nostro Paese una attenzione particolare per il recupero dei materiali danneggiati;

secondo Imran Riza, Coordinatore umanitario ONU per la Siria, Palmira ci ricorda che bisogna trovare equilibrio e ridare dignità ai cittadini siriani e che la capacità di autosostenersi e ripristinare legami con la propria identità è un passo necessario per la ricostruzione del Paese;

a tal riguardo merita particolare attenzione l'impegno profuso dalla cooperazione italiana riguardo alla comunità locale dei cristiani presenti sul territorio, con attenzione alla città di Maaoula;

benché le Convenzioni dell'UNESCO per la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato (Aia 1954), i beni sommersi (2001), il patrimonio culturale tangibile (1970) e intangibile (2003, 2005) siano utili in tal senso, mancano ratifiche e implementazioni per esercitare la giusta pressione. La risoluzione ONU 2199(2015), al paragrafo 17, vieta il commercio di beni culturali e altri oggetti siriani rimossi illegalmente dalla Siria a partire dal 15 marzo 2011. Il Consiglio dell'Unione europea con la decisione 2015/837/PESC si è allineata con la risoluzione ONU citata applicando tale decisione a oggetti rimossi illegalmente dalla Siria a partire dal 15 marzo 2011;

Martin Griffiths, presentando il recente Rapporto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha ribadito: « Questo mese segna l'11° anno di guerra, distruzione e crisi umanitaria imposti al popolo siriano. La

devastazione in Siria ha pochi paralleli nella storia recente. Più di 350.000 persone sono state uccise e quasi 14 milioni di persone sono state sfollate dalle loro case. I servizi di base sono stati distrutti. Dall'inizio del conflitto sono nati cinque milioni di bambini, che non conoscono altro che sofferenza e guerra »;

in ultimo, con la dichiarazione citata, si chiede che il piano semestrale delle Nazioni Unite per le operazioni umanitarie venga attuato richiamando l'attenzione sui progetti di ripresa a sostegno della produzione alimentare e per la consegna trasversale di aiuti nel nord-ovest della Siria. È stato pure ribadito da Griffiths che le nostre responsabilità, non sono ancora finite e anzi, c'è bisogno ora di maggiore supporto;

la recente audizione di Imran Riza, Coordinatore umanitario ONU per la Siria presso la III Commissione della Camera dei deputati, nonché gli incontri bilaterali svolti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il 30 marzo 2022, hanno riportato in agenda la situazione in Siria e la necessità impellente di agire con maggiore incisività;

la Viceministra Marina Sereni, in un'intervista del 30 marzo 2022, ha dichiarato: « C'è anche il raggiungimento del traguardo del 0,7 per cento del Pil da impiegare nella cooperazione allo sviluppo. (...) La scadenza è il 2030 e l'Italia è molto indietro rispetto a Francia, Germania e Spagna. Dobbiamo accelerare. Il bilancio 2022 propone un graduale aumento, ma possiamo fare di più e soprattutto renderlo vincolante. Da oggi la curva deve gradualmente continuare a salire. »;

i fatti citati mostrano in maniera evidente che la Siria versa in una gravissima crisi, economica, politica e sociale, risultato del conflitto protrattosi per oltre un decennio, e il sostegno della comunità internazionale risulta ancora profondamente necessario, specialmente laddove l'intero Paese non è in grado di assicurare la necessaria copertura di servizi di base;

il prossimo 9 e 10 maggio si svolgerà a Brussels la 6° « *Conference on Supporting*

*the Future of Syria and the region* », organizzata dall'Unione europea a cui parteciperanno, membri di governi, organizzazioni internazionali e membri della società civile siriana,

impegna il Governo:

a rafforzare la cooperazione internazionale in ambito umanitario in Siria, con particolare riguardo ad interventi di « *early recovery* » volti a migliorare la resilienza e l'accesso ai servizi di base della popolazione siriana, a partire da quella più vulnerabile, donne e minori, sfollati interni e persone con disabilità;

ad aumentare, o almeno confermare, il contributo dell'Italia per la Siria, alla *Pledging Conference* del prossimo 10 maggio a Bruxelles, incrementando i fondi destinati alla cooperazione per consentire di far fronte al conseguente impegno finanziario;

a valutare iniziative volte alla conservazione del patrimonio culturale e archeologico della Siria inclusa l'implementazione di contingenti di sicurezza a ripresa degli impegni assunti dal 2016 a seguito della distruzione del sito archeologico di Palmira, della città di Aleppo e Apamea;

a promuovere una discussione, in seno all'Unione europea rispetto all'opportunità di effettuare una valutazione sull'impatto del regime sanzionatorio soprattutto per quanto riguarda gli effetti non intenzionali sugli aiuti umanitari e le condizioni di vita della popolazione, in particolare di quella vulnerabile;

a sostenere tutte le iniziative utili alla tutela del pluralismo religioso, con particolare attenzione ai cristiani.

(7-00826)

« Ehm, Sarli, Emiliozzi ».

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08015 Deidda: Sul trasferimento al Comune di Piacenza dell'area dell'ex polveriera « La Pertite » .....	73
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	79
5-08014 Tondo: Sui controlli sulle armi inviate in Ucraina .....	74
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	80
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	74
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

#### La seduta comincia alle 15.05.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte, altresì, che la Commissione tratterà per prima l'interrogazione 5-08015 Deidda.

#### 5-08015 Deidda: Sul trasferimento al Comune di Piacenza dell'area dell'ex polveriera « La Pertite ».

Tommaso FOTI (FDI), in qualità di co-firmatario, illustra l'interrogazione eviden-

ziando che da tempo la comunità e gli enti locali della città di Piacenza hanno manifestato forte interesse per il trasferimento del comprensorio denominato « ex Pertite ».

Il sottosegretario Giorgio MULÈ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (FDI) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che, tuttavia, fornisce informazioni su fatti e situazioni già note. Sottolinea come il vero nodo della questione risieda nell'individuazione di un luogo alternativo dove realizzare una nuova pista carri dei mezzi corazzati dell'Esercito e sollecita il dicastero della Difesa ad attivarsi per conseguire tale obiettivo, rendendo così possibile liberare l'area in questione a beneficio dell'intera città di Piacenza.

**5-08014 Tondo: Sui controlli sulle armi inviate in Ucraina.**

Cristian ROMANIELLO (MISTO-EV-VE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione che nasce dal rischio concreto che le armi inviate in Ucraina possano, per assenza di adeguati controlli, cadere nelle mani della criminalità internazionale, nonché di miliziani, mercenari e fondamentalisti.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Cristian ROMANIELLO (MISTO-EV-VE) evidenzia come con la risposta fornita all'interrogazione, per la prima volta, dopo diverse sollecitazioni, il Governo abbia finalmente assicurato che le armi cedute all'Ucraina non finiranno in mano sbagliate. Ritene, tuttavia, che si debba aprire anche una riflessione sull'effettiva conoscibilità dell'elenco dei materiali d'armamento trasferiti, dal momento che non considera più tollerabile giustificare, con motivi di segretezza, l'assenza di trasparenza sull'invio di armi. Il Parlamento deve, infatti, poter disporre degli elementi utili per valutare l'operato del Governo e se questo stia rispettando gli indirizzi dettati con gli atti parlamentari approvati.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.**

**C. 3423 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione affari esteri, sul disegno di legge di ratifica del Trattato italo-francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, denominato anche « Trattato del Quirinale », sottoscritto lo scorso 26 novembre, a Roma.

Ricorda che l'accordo consta di un preambolo e di 12 articoli, la cui portata risulta assai ampia e richiederà una concretizzazione attraverso la realizzazione di singoli progetti e momenti di collaborazione, già peraltro, avviati in taluni ambiti. Al riguardo, segnala che su tale aspetto la Commissione affari esteri, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di ratifica, ha convenuto di acquisire utili elementi di informazione attraverso un qualificato ciclo di attività conoscitiva, ascoltando i diversi Ministri interessati, tra i quali il Ministro della difesa. Osserva, poi, che, nell'ambito di tale audizione, il Ministro Guerini ha sottolineato come sussista già una tradizione di cooperazione tra i due Paesi, concretizzatasi in specifici progetti comuni, soprattutto nell'ambito del settore navale, satellitare e spaziale. Infatti, dopo la firma del trattato in oggetto – ha riferito il Ministro – è stato stilato un programma di lavoro fondato sui seguenti sei principali ambiti di intervento: con-

fronto, nell'ambito di riunioni bilaterali, in materia di minacce terroristiche, sicurezza marittima, controllo degli armamenti, cooperazione a livello operativo e delle capacità, delle sfide energetiche, delle minacce ibride e della disinformazione; coordinamento per la preparazione delle operazioni nazionali e in coalizione; intensificazione della collaborazione, in particolare nel settore dei sistemi missilistici e del munizionamento di nuova tecnologia; attuazione di nuove forme di cooperazione nel settore del *procurment* militare; intensificazione degli scambi informativi su obiettivi di interesse comune e in caso di operazioni militari congiunte; sviluppo di una cultura strategica comune.

Rileva, quindi, che lo scopo del Trattato del Quirinale è quello di collocare le relazioni tra l'Italia e la Francia nell'ambito di un quadro istituzionalizzato che ne strutturi e rafforzi i contenuti, affinché tale rapporto bilaterale possa costituire, a sua volta, un elemento di rafforzamento dell'Unione europea e della sua capacità di azione internazionale, nonché di promozione congiunta di priorità comuni ai due Paesi. In merito, osserva che diversi e interessanti spunti che segnano un salto di qualità nelle relazioni bilaterali tra l'Italia e la Francia sono enunciati già nel preambolo, a partire dal riconoscimento del comune legame tra Italia e Francia in rapporto al Mediterraneo, nonché in relazione ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del Trattato sull'Unione europea. Particolare importanza viene attribuita alla necessità di perseguire progressi comuni dal punto di vista economico, sociale e ambientale e alla volontà dei due Paesi di rafforzare la difesa europea, come elemento peculiare dell'apparato di deterrenza e difesa dell'Alleanza atlantica.

Venendo al contenuto specifico delle disposizioni del Trattato, evidenzia che l'articolo 1 concerne la cooperazione franco-italiana in materia di affari esteri e impegna le Parti a sviluppare il coordinamento tra loro e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale, in particolare su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo, sul-

l'integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione mediterranea, incluso il contrasto allo sfruttamento della migrazione irregolare, anche attraverso meccanismi stabili di consultazioni rafforzate. Per quanto riguarda, più specificamente, l'insieme del Continente africano, Italia e Francia si impegnano al rafforzamento delle relazioni dell'Unione europea e dei singoli Stati membri con il Continente, ponendo particolare attenzione al Nord Africa, al Sahel ed al Corno d'Africa.

L'articolo 2 è dedicato alle questioni di sicurezza e difesa e prevede una serie di impegni volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tra i quali: la cooperazione e gli scambi sia tra le proprie Forze armate che in riferimento ai materiali di difesa e alle attrezzature; lo sviluppo di sinergie ambiziose sul piano delle capacità e su quello operativo; la consultazione regolare sulle questioni trattate dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica e il coordinamento, ove possibile, delle rispettive posizioni; il rafforzamento e la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza. Più in particolare, al comma 1, si stabilisce che le Parti agiscono nello spirito di un rafforzamento delle capacità dell'Europa della difesa, onde consolidare il pilastro europeo della NATO e contribuiscono, altresì, alle missioni internazionali di gestione delle crisi, con un coordinamento dei propri sforzi. Il comma 2 impegna l'Italia e la Francia a tenere, in aggiunta agli incontri bilaterali istituzionalizzati nel settore della difesa, regolari consultazioni all'interno del Consiglio italo-francese di difesa e sicurezza, cui partecipano i rispettivi Ministri di settore oltre ai capi delle due diplomazie. A norma dei commi 3 e 4, le due Parti contraenti agiscono per un rafforzamento della cooperazione tra le rispettive industrie della difesa, promuovendo alleanze di carattere strutturale e facilitando l'attuazione di progetti comuni a livello tanto bilaterale, in specifici settori militari, quanto multilaterale, nell'ambito di progetti congiunti in seno alla Cooperazione Strutturata Permanente europea (PESCO) e con il sostegno del Fondo europeo per la difesa. Nel set-

tore spaziale, ai sensi del comma 5, Italia e Francia miglioreranno la propria cooperazione e le loro capacità operative a fini di sicurezza e difesa, promuovendo lo sviluppo di una cultura strategica europea in questo settore cruciale del futuro. Infine, i commi 6 e 7 concernono l'impegno delle Parti a rafforzare gli esistenti scambi di personale militare e le relative attività di formazione e addestramento congiunti, facilitando, altresì, il transito o lo stazionamento delle Forze armate dell'altra Parte contraente sul proprio territorio.

L'articolo 3 contiene disposizioni in materia di affari europei e prevede che le Parti si consultino regolarmente in vista del raggiungimento di posizioni comuni nelle questioni europee di interesse di entrambe, in particolare nei principali settori della politica economica europea, e favoriscano iniziative congiunte per una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo.

L'articolo 4 concerne le politiche migratorie nonché i settori della giustizia e degli affari interni. In particolare, le Parti dovranno impegnarsi a sostenere una politica migratoria e di asilo europea e politiche di integrazione in base ai principi di responsabilità e di solidarietà tra gli Stati membri, con piena attenzione alle peculiarità dei flussi migratori verso le rispettive frontiere marittime e terrestri, nell'ambito di partenariati con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti.

L'articolo 5 è dedicato alla cooperazione economica, industriale e digitale. Viene affermato l'impegno delle Parti a facilitare investimenti reciproci, intensificare le collaborazioni industriali bilaterali e approfondire la cooperazione in settori strategici per il rafforzamento della transizione digitale europea, mentre il rafforzamento della sovranità e della transizione digitale europea viene riconosciuto dalle Parti come prioritario, soprattutto nei settori strategici quali le nuove tecnologie, la *cybersecurity*, nel cui ambito si prevede di operare per una migliore regolamentazione a livello europeo ed internazionale del settore digitale e del cyberspazio, l'intelligenza artificiale,

la digitalizzazione dei pagamenti e il calcolo quantistico.

L'articolo 6 si occupa dello sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo e l'articolo 7 riconosce l'importanza della cooperazione bilaterale nel settore spaziale che si collocherà nell'ambito delle attività dell'Agenzia spaziale europea, mentre per quanto concerne la messa in orbita di satelliti, Italia e Francia si impegnano a sostenere la preferenza per i lanciatori istituzionali europei Ariane e Vega e a riaffermare il loro sostegno alla base europea di lancio di Kourou. Le due Parti intendono, altresì, incoraggiare la cooperazione industriale per quanto riguarda l'esplorazione e l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la navigazione per mezzo di apparati satellitari.

Nell'articolo 8, le Parti riconoscono ai settori dell'istruzione, formazione, ricerca e innovazione un ruolo fondamentale nelle relazioni bilaterali e nel comune progetto europeo, impegnandosi a favorire in tali ambiti la mobilità tra Italia e Francia.

Evidenzia, inoltre, che il Trattato prevede anche iniziative qualificanti e innovative, sulle quali si è acquisito a livello tecnico l'assenso delle amministrazioni competenti per materia, quali l'istituzione di un « servizio civile italo-francese », previsto dall'articolo 9, e di un Comitato di cooperazione frontaliere (articolo 10), mentre l'articolo 11 riconosce un ruolo di coordinamento e impulso al vertice intergovernativo da tenersi annualmente e istituisce un « Comitato strategico paritetico » al livello dei Segretari Generali dei due Ministeri degli affari esteri, incaricato dell'attuazione del Trattato e del programma di lavoro.

Infine, l'articolo 12 contiene le disposizioni finali relative al Trattato del Quirinale, prevedendo, anzitutto, che eventuali divergenze o controversie sull'interpretazione o applicazione del Trattato saranno risolte amichevolmente tramite negoziati diretti tra le Parti. Il Trattato avrà durata indeterminata, ma ciascuna delle due Parti potrà denunciarlo per via diplomatica, e con effetto sei mesi dopo la data di ricezione della denuncia. Peraltro tale denuncia non pregiudicherà diritti e obblighi delle

due Parti derivanti dai progetti avviati nel quadro del Trattato. Il testo medesimo, infine, potrà essere emendato o integrato per iscritto con il mutuo consenso delle Parti.

In conclusione, rimarca l'importanza del Trattato sia come occasione di sviluppo nei più importanti settori economici del sistema produttivo dei due Paesi, sia sotto il profilo della creazione di un nuovo corso politico di convergenza fra Italia e Francia nell'ambito dell'Unione europea e preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Salvatore DEIDDA (FDI) rimarca l'importanza del Trattato e delle tematiche in materia di sicurezza, difesa e spazio da questo affrontate e si rammarica che il Parlamento sia potuto venire a conoscenza dei contenuti dell'accordo soltanto quando questo era oramai stato già sottoscritto. Evidenzia che il metodo seguito fa nascere il sospetto che si siano volute tenere celate determinate questioni e non considera corretto avallare un simile modo di procedere che ingenera dubbi.

Cristian ROMANIELLO (MISTO-EV-VE) condivide le preoccupazioni del collega Deidda e ritiene che rappresenti un'anomalia il fatto che l'accordo, sottoscritto nel novembre del 2021, giunga all'esame del Parlamento solo oggi, poiché considera fondamentale la trasparenza e la tempestività delle comunicazioni alle Camere.

Entrando, quindi, nel merito dei contenuti del Trattato, sottolinea come la Francia sia stata mossa a rafforzare la cooperazione bilaterale soprattutto in considerazione di due importanti obiettivi geopolitici: il primo, costituito dal tentativo di frenare l'espansione turca nel Mediterraneo; il secondo, dalla preoccupazione che, con la fine dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia del Covid-19, si potesse nuovamente delinearsi lo spettro di una forte *austerità* su pressione della Repubblica tedesca. Con riguardo, invece, al nostro Paese, considera positivo il fatto che l'accordo, nell'ambito del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi, potrebbe con-

sentire all'Italia di avvicinarsi alle posizioni francesi a favore di una soluzione della crisi ucraina basata più sulla diplomazia e sul dialogo che non sulla contrapposizione alla Russia.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) evidenzia, a sua volta, come il Trattato abbia avuto una genesi lunga che si è sviluppata nell'assoluto riserbo. Ricorda che la Lega aveva auspicato che l'attività conoscitiva che la Commissione Esteri sta svolgendo potesse coinvolgere anche la Commissione Difesa, considerata l'importanza delle tematiche che afferiscono al mondo della difesa, con particolare riguardo al settore degli investimenti e della cooperazione nello scambio di materiali di difesa, anche per le positive conseguenze sul rafforzamento dell'industria europea della difesa. Al riguardo ritiene fondamentale che la partecipazione italiana in tale ambito non si sviluppi in una condizione di subalternità, ricordando, al riguardo, come nel settore navale, in cui l'Italia ha capacità riconosciute a livello mondiale, il Governo francese abbia recentemente ostacolato alcuni tentativi di acquisizione da parte italiana, mentre, al contrario, nel settore spaziale, il nostro Governo non si sia opposto all'ingresso di *partner* francesi nelle aziende italiane. Precisa di non essere contrario al rafforzamento della cooperazione con la Francia, ma ricorda anche che la Francia è intervenuta contro gli interessi del nostro Paese sul teatro libico, ed auspica che il Trattato possa costituire una grande opportunità di riscatto, dando corso ad una cooperazione basata sulla parità di trattamento nei rapporti bilaterali.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) rileva come il dibattito si stia sviluppando in maniera proficua, anche grazie ad una relazione attenta e completa. Sottolinea come il rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Roma e Parigi contribuisca anche a rafforzare l'idea e i valori dell'Europa che furono enunciati dai padri fondatori e rimarca la bontà e le potenzialità del Trattato, che considera necessario affinché i due Paesi possano assurgere un ruolo chiave nell'ambito dell'Unione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-08015 Deidda: Sul trasferimento al Comune di Piacenza dell'area dell'ex polveriera « La Pertite ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il comprensorio « ex Pertite » è un'area di circa 28 ettari nelle disponibilità del Polo di Mantenimento Nord di Piacenza, utilizzata essenzialmente come pista « prova carri » e per la custodia di materiali peculiari.

Il Comune di Piacenza, in data 11 gennaio 2019, ha manifestato il proprio interesse all'acquisizione della « ex PERTITE », facendo seguito ad una precedente richiesta del 2016 nell'ambito del cosiddetto « federalismo demaniale », al fine di trasformare l'intero comprensorio in un parco pubblico.

In merito, tenuto conto che nel sedime in oggetto è presente una pista di prova dove viene controllata l'efficienza meccanica dei mezzi corazzati sottoposti a manutenzione presso il Polo di Mantenimento Pesante Nord, nel corso di una specifica riunione tra la Difesa ed il Comune di Piacenza, tenuta il 23 febbraio 2021, sono state evidenziate le problematiche connesse alla necessità di prevedere la riallocazione delle citate funzioni militari – atteso che il cosiddetto « federalismo demaniale » consentiva il trasferimento di beni liberi da funzioni militari e quindi non più utili per le finalità di istituto – prospettando, in alternativa, la possibilità di procedere con una permuta beni per lavori (trasferimento

dell'area a fronte della realizzazione di una nuova pista prova carri).

Successivamente, in data 6 luglio 2021, il Comune di Piacenza ha chiesto all'Agenzia del Demanio aggiornamenti circa l'istanza di acquisizione della « ex PERTITE » ai sensi del cosiddetto « federalismo demaniale », proponendo contestualmente di valutare la possibilità di trasferire l'immobile per lotti, con l'acquisizione di un primo lotto, nel breve termine, da destinare a parco urbano.

A seguito degli approfondimenti condotti ambito Dicastero con le competenti articolazioni operative, è emerso che la soluzione proposta non poteva essere attuata per motivi di sicurezza, in relazione al potenziale rischio per i futuri utenti del parco dovuto alla eccessiva vicinanza dello stesso alla pista prova carri.

In tale quadro, ferma restando la disponibilità di questo Dicastero a dismettere il comprensorio « ex PERTITE » nella sua interezza, sono state condotte ulteriori interlocuzioni con la prefata Municipalità e l'Agenzia del Demanio, che hanno portato alla stesura di una prima bozza di Protocollo d'intesa, in fase di perfezionamento e valutazione dei presupposti necessari alla possibile attuazione della permuta in argomento.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-08014 Tondo: Sui controlli sulle armi inviate in Ucraina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022 n. 14, che si fonda sulle risoluzioni approvate dal Parlamento in risposta all'appello del Presidente Zelensky, e successivamente autorizzata con i decreti interministeriali in data 2 marzo e 22 aprile 2022 è stata, ed è tuttora, caratterizzata dalla dovuta riservatezza in considerazione dei profili di sicurezza che il tema riveste.

Sull'argomento, il Ministro ha comunque, da ultimo il 28 aprile scorso, riferito al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR), condividendo i contenuti dei Decreti e l'elenco dei materiali d'armamento ceduti all'Ucraina; si tratta di materiale della stessa natura di quello già autorizzato con il precedente decreto e sul quale il COPASIR ha convenuto in merito alla necessità di apporre il dovuto vincolo di segretezza.

Come già affermato dallo stesso Ministro lo scorso marzo in Aula Camera dei deputati, in risposta ad un quesito sul medesimo argomento, le operazioni di cessione sono state autorizzate nel rispetto di tutte le procedure, sia tecniche, sia parlamentari.

In merito alle dinamiche dell'invio del materiale in questione, lo Stato Maggiore

della Difesa è stato autorizzato ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti in parola, secondo un processo che prevede modalità volte a garantire che il trasferimento dei citati materiali non possa cadere in mani diverse da quelle dei finali destinatari indicati dal Parlamento. Nel caso specifico, tale materiale risulta essere consegnato in centri logistici dedicati – utilizzati anche dai Paesi *partner* per le medesime finalità – dai quali viene fatto pervenire a rappresentanti governativi ucraini.

Quanto, infine, al paventato coinvolgimento italiano nel conflitto in conseguenza del supporto fornito, nell'evidenziare come il vincolo di segretezza al quale poc'anzi accennavo costituisca anche una forma di tutela nei confronti del nostro Paese, va altresì rimarcato che il sostegno e la solidarietà al popolo ucraino avviene in modo coordinato con gli altri Paesi europei ed alleati, come ribadito anche nell'ambito del Gruppo di Consultazione per il supporto all'Ucraina riunitosi a Ramstein, in Germania, lo scorso 26 aprile.

Con questo spirito, nel rispetto delle risoluzioni approvate dal Parlamento italiano, l'Italia continuerà a fare la propria parte.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	82
5-07960 Villarosa: Sull'iscrizione in bilancio del contributo riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione Siciliana .....	82
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	91

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	83
ALLEGATO 2 (Nota della Ragioneria Generale dello Stato e relazione tecnica negativamente verificata) .....	92
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .	83
ALLEGATO 3 (Relazione tecnica aggiornata) .....	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. C. 3418-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	84
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021. C. 3441-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	85
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016. C. 3040 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	85
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) .....	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	87
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	88
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	88

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (Rilievi alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90

## INTERROGAZIONI

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.30.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-07960 Villarosa: Sull'iscrizione in bilancio del contributo riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione Siciliana.**

Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Freni, che ringrazia sentitamente, evidenziando tuttavia l'esigenza che il Governo stesso si premuri di rendere tempestiva ed esaustiva comunicazione dei chiarimenti testé rappresentati alle città metropolitane e ai liberi consorzi della Regione Siciliana interessati dalla disciplina oggetto del presente atto di sindacato ispettivo.

Ricorda in particolare che, nel mese di aprile scorso, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 della città di Messina, allo stato commissariata, che, proprio in applicazione della predetta

disciplina dettata dall'articolo 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019, è stata dichiarata ente strutturalmente deficitario a causa del mancato superamento di quattro dei parametri richiesti dalla normativa vigente, condizione quest'ultima che ha comportato, tra le altre conseguenze negative, anche il licenziamento di alcuni dirigenti tecnici, circostanza ancor più deprecabile alla luce dei rilevanti impegni cui gli enti locali sono chiamati, in qualità di soggetti attuatori, alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel ribadire la propria soddisfazione per i chiarimenti forniti nella presente sede dal sottosegretario Freni, avverte che sarà comunque sua cura informarne direttamente gli enti della Regione Siciliana interessati, sottolineando con favore come il superamento della condizione di ente strutturalmente deficitario consentirà alla città di Messina di procedere con ancora maggiore efficacia e tempestività nella realizzazione e nel completamento delle diverse opere infrastrutturali che rivestono una rilevanza decisiva per le prospettive di sviluppo dell'intero territorio regionale.

Fabio MELILLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**C. 243 e abb.-A ed emendamenti.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2022.

Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato nonché la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno e negativamente verificata, a cui la medesima nota rinvia (*vedi allegato 2*).

Roberto PELLA (FI) auspica che la Commissione bilancio possa comunque celermente procedere nell'esame del provvedimento in oggetto, che risulta già calendarizzato in Assemblea per il seguito della discussione, possibilmente già a partire dalla prima seduta utile della prossima settimana.

Il Sottosegretario Federico FRENI, nel manifestare naturalmente la disponibilità del Governo a velocizzare i tempi nel senso auspicato dal deputato Pella, osserva tuttavia come sul testo in esame sussistano, come evidenziato dalla documentazione testé depositata, talune rilevanti criticità dal punto di vista finanziario, alla cui risoluzione è finalizzata l'interlocuzione in corso tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato, che a suo giudizio richiederà comunque tempi adeguati.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel raccogliere le sollecitazioni espresse dal deputato Pella e le considerazioni svolte dal sottosegretario Freni, ritiene che, qualora ne ricorrano le condizioni, la Commissione bilancio potrà proseguire l'esame del provvedimento eventualmente già a partire dalla prima seduta utile della prossima settimana. Nessun altro chiedendo di interve-

nire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.**

**C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 3*).

Nel rinviare ad essa evidenza, in particolare, che le procedure attuative della disciplina di cui all'articolo 5, comma 1, sono idonee a garantire la neutralità finanziaria prevista dalla stessa disposizione, in quanto la norma non prevede la produzione di un logo da distribuire materialmente ai rivenditori che vorranno esporlo, ma solo di crearlo in formato elettronico e metterlo a disposizione sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed eventualmente delle altre amministrazioni interessate dove potrà essere scaricato da chi ne abbia interesse all'utilizzo.

Per quanto concerne la realizzazione grafica del logo, assicura che questa potrà essere predisposta dalla Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, istituita nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che ha tra le proprie competenze l'attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale, il coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico, la comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai

*social media*. Specifica che si tratta di attività dal punto di vista tecnico di facile esecuzione utilizzando le ordinarie strumentazioni informatiche in dotazione al predetto Ufficio. Fa conclusivamente presente che dalla disposizione in oggetto, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta;

preso atto della relazione tecnica aggiornata, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le procedure attuative della disciplina di cui all'articolo 5, comma 1, sono idonee a garantire la neutralità finanziaria prevista dalla stessa disposizione, in quanto la norma non prevede la produzione di un logo da distribuire materialmente ai rivenditori che vorranno esporlo, ma solo di crearlo in formato elettronico e metterlo a disposizione sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed eventualmente delle altre amministrazioni interessate, dove potrà essere scaricato da chi ne abbia interesse all'utilizzo;

per quanto concerne la realizzazione grafica del logo questa potrà essere predisposta dalla Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali (istituita nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica) che ha tra le proprie competenze l'attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale, il coordinamento e ge-

stione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico, la comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete *internet* e ai *social media*;

trattasi di attività dal punto di vista tecnico di facile esecuzione utilizzando le ordinarie strumentazioni informatiche in dotazione al predetto Ufficio;

dalla disposizione in oggetto, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE** ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. C. 3418-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo originario del provvedimento in titolo è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 1° marzo, esprimendo un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che in data 16 marzo 2022 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente la suddetta condizione. Tutto ciò considerato, propone pertanto di espri-

mere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.**

**C. 3441-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo originario del provvedimento in titolo è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 8 marzo, esprimendo un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che in data 22 marzo 2022 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente la suddetta condizione. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica**

**dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.**

**C. 3040 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2021, esprimendo sullo stesso un parere favorevole, e che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente il successivo 4 agosto, senza apportare modifiche al testo.

Per quanto concerne la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, che provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, pari complessivamente a 166.779 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non ha osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dalla legge di bilancio per il 2022.

Tanto premesso, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato e tenuto conto del fatto che lo stesso risulta comunque incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, ritiene di poter confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta del 7 giugno 2021, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2021-2023 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2022-2024 in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2022. Sul punto, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI conferma che, in relazione alla copertura degli

oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2022, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2021-2023, di cui all'articolo 3, comma 1, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2022-2024.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3040 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016;

premesso che il provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2022, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2021-2023, di cui all'articolo 3, comma 1, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2022-2024,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.**

**C. 3423 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il Trattato disciplina la cooperazione bilaterale rafforzata fra Italia e Francia in una pluralità di settori. Ai sensi dell'articolo 11 del Trattato, gli obiettivi della cooperazione italo-francese sono precisati in un programma di lavoro esaminato periodicamente che, ove necessario, è adattato agli obiettivi fissati di comune accordo. Segnala che al Trattato non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e la legge di autorizzazione alla ratifica è corredata di una clausola di invarianza; la relazione tecnica afferma infatti che le forme strutturate di consultazione saranno realizzate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, essendo previste ai massimi livelli politici; le iniziative di cooperazione rafforzata hanno carattere meramente programmatico e pertanto risultano neutrali per la finanza pubblica; gli scambi di personale avverranno nel quadro delle iniziative bilaterali e multilaterali già previste a legislazione vigente utilizzando le risorse disponibili. In proposito, evidenzia preliminarmente che la maggior parte delle disposizioni è di carattere programmatico, ad esempio l'articolo 3, o riproduttiva di quanto già previsto a legislazione vigente, ad esempio l'articolo 4, paragrafo 9, o l'articolo 10, paragrafo 5. Ritiene che tali previsioni non appaiano quindi suscettibili di produrre effetti di carattere diretto sui saldi di finanza pubblica.

Riguardo ad altre disposizioni, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di applicazione delle disposizioni ad invarianza di risorse. Si tratta in particolare delle seguenti categorie: disposizioni da cui possono derivare oneri per spese di missione o di accoglienza. Esse istituiscono nuove forme di riunione, in-

contro e contatto fra le amministrazioni dei Paesi contraenti, anche a cadenza periodica; previsioni che istituiscono nuovi organismi, meccanismi di consultazione o programmi di attività; previsioni che istituiscono iniziative e percorsi formativi per il personale o che promuovono lo scambio di funzionari. Inoltre, riguardo ai futuri adattamenti del programma secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del Trattato, evidenzia che il disegno di legge di ratifica non prevede espressamente il meccanismo con il quale potrà essere assicurata in via prospettica la neutralità dei futuri programmi di lavoro sui saldi di finanza pubblica, ai fini del rispetto della clausola generale di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla legge medesima con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica, riferire la clausola di invarianza finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica, sostituendo al comma 1 dell'articolo 3 le parole: « del bilancio dello Stato » con le seguenti: « della finanza pubblica ».

Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendo obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di**

**sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.**

**C. 3539 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. Evidenzia che il provvedimento è costituito di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato, mentre l'Accordo è formato da 16 articoli.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica ossia che, da parte italiana, non vi è alcun impatto finanziario relativamente all'esportabilità del trattamento pensionistico, dal momento che a legislazione vigente le prestazioni pensionistiche e le rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, a cui si applica l'accordo, sono già esportabili. Inoltre la stessa relazione tecnica evidenzia che l'Accordo comporterà anche « un maggior afflusso di entrate finanziarie in Italia che, aumentando il reddito dei lavoratori moldavi, eviterà l'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito da parte italiana ». Preso atto di tali considerazioni non formula osservazioni. Con riferimento all'articolo 6 dell'Accordo, relativo allo svolgimento di accertamenti clinici, atteso che le spese saranno a carico dell'istituto che eroga la prestazione – o eventualmente in collaborazione tra gli istituti italiano e moldavo, se cointeressati –, non ha osservazioni da formulare. Quanto alla sostenibilità degli adempimenti a carico di soggetti pubblici, prende infine atto che gli stessi saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non formula osservazioni. Tutto ciò premesso, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il Sottosegretario Federico FRENI, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina del volo da diporto o sportivo.**

**Testo unificato C. 2493 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il Governo ha depositato la relazione tecnica negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva pertanto che, sulla base di quanto emerge dalla predetta documentazione, appare necessario acquisire un'integrazione della medesima relazione tecnica, che auspica possa essere trasmessa dal Governo in tempi rapidi, orientativamente entro dieci giorni, essendo il provvedimento inserito nel calendario dell'Assemblea del mese corrente.

Il Sottosegretario Federico FRENI avverte che si farà tramite presso i competenti uffici del Governo affinché la predetta integrazione della relazione tecnica possa essere prodotta nel termine indicato dal presidente Melilli.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene*

*il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.**

**Atto n. 378.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Il Sottosegretario Federico FRENI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, in materia di congedi parentali per i lavoratori dipendenti, fa presente che la quantificazione degli oneri connessi alla contribuzione figurativa relativa alle ulteriori tre giornate di congedo parentale fruibili dopo il 6° anno di vita del bambino ivi prevista fa riferimento solo alla platea che, a normativa vigente, fruisce di almeno tre mesi di congedo parentale – circa 115.900 lavoratori – ed è stata determinata sulla base dei dati di archivio INPS dai quali si desume uno scarso utilizzo della misura giacché la normativa vigente prevede criteri molto rigidi per accedere al beneficio nonché la corresponsione di un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera.

In merito alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), che modifica il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 – che estende alle libere professioniste, iscritte ad Enti e Casse di previdenza non INPS, l'indennità di maternità anche per i periodi antecedenti i due mesi antecedenti il parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume

possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3 – segnala che la platea dei potenziali beneficiari della misura in parola, considerando la rigidità dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, risulta piuttosto ristretta e difficilmente individuabile *ex ante*, giacché le circostanze che possono far insorgere il diritto all'erogazione della prestazione riguardano casi di gravi complicanze o persistenti forme morbose, le quali sono difficilmente prevedibili.

Fa presente che gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del presente schema di provvedimento, che modifica la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico), di cui alla legge n. 81 del 2017, sono stati quantificati considerando che lo *stock* già presente di potenziali beneficiari potrà fruire degli ulteriori giorni di congedo previsti dalla suddetta modifica in un arco temporale più ridotto rispetto a quello dei futuri potenziali beneficiari, giacché il requisito per poter accedere al beneficio è quello dell'età anagrafica del bambino.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (Atto n. 378);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), dello schema di decreto, in materia di congedi parentali per i lavoratori dipendenti, la

quantificazione degli oneri connessi alla contribuzione figurativa relativa alle ulteriori tre giornate di congedo parentale fruibili dopo il sesto anno di vita del bambino ivi prevista fa riferimento solo alla platea che, a normativa vigente, fruisce di almeno tre mesi di congedo parentale – circa 115.900 lavoratori – ed è stata determinata sulla base dei dati di archivio INPS, dai quali si desume uno scarso utilizzo della misura giacché la normativa vigente prevede criteri molto rigidi per accedere al beneficio nonché la corresponsione di un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera;

con particolare riferimento al settore scolastico, la summenzionata disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la sostituzione dei docenti assenti della scuola secondaria di secondo grado avviene solo qualora il periodo di assenza sia superiore a 15 giorni, mentre per quanto concerne tutti gli altri gradi di istruzione potrà eventualmente essere utilizzato l'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015;

in merito alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q*), che modifica il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 – che estende alle libere professioniste, iscritte ad Enti e Casse di previdenza non INPS, l'indennità di maternità anche per i periodi antecedenti i due mesi antecedenti il parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3 – la platea dei potenziali beneficiari della misura in parola, considerando la rigidità dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, risulta piuttosto ristretta e difficilmente individuabile *ex ante*, giacché le circostanze che possono far insorgere il diritto all'erogazione della prestazione riguardano casi di gravi complicanze o persistenti forme morbose, le quali sono difficilmente prevedibili;

gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente schema di provvedimento, che modifica la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico), di cui alla legge n. 81 del 2017, sono stati quantificati considerando che lo *stock* già presente di potenziali beneficiari potrà fruire degli ulteriori giorni di congedo previsti dalla suddetta modifica in un arco temporale più ridotto rispetto a quello dei futuri potenziali beneficiari, giacché il requisito per poter accedere al beneficio è quello dell'età anagrafica del bambino,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377.**

(Rilievi alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Il Sottosegretario Federico FRENI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che le entrate da sanzioni non risultano già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (Atto n. 377);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le entrate da sanzioni non risultano già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto in oggetto ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

## ALLEGATO 1

**5-07960 Villarosa: Sull'iscrizione in bilancio del contributo riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione Siciliana.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per corrispondere alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole interrogante si precisa che il comma 808, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - nell'incrementare a 90 milioni di euro annui le risorse per gli anni 2021 e seguenti, riconosciute a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione Siciliana, in attuazione del comma 875 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 - è intervenuto anche sulle modalità di contabilizzazione del contributo in parola, stabilendo che « Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23

dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata ».

Conseguentemente si ritiene che la richiesta dell'onorevole interrogante trovi già opportuna considerazione nell'ambito delle nuove modalità di contabilizzazione di cui al ripetuto comma 808, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

## ALLEGATO 2

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A.****NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E RELAZIONE TECNICA NEGATIVAMENTE VERIFICATA**

MEF - RGS - Prot. 76194 del 26/04/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale

UFFICIO VI

Roma,

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

Al Ufficio Legislativo  
Economia  
All' Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
All' Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: AC 243 e abb. - Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato) - RT

Con riferimento al testo unificato adottato come testo base, concernente i provvedimenti indicati in oggetto, pervenuto corredato della relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'Interno, al riguardo si rappresenta quanto segue.

**Art. 2 - (Centro nazionale sulla radicalizzazione)** - la disposizione prevede al **comma 1** l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del "Centro nazionale sulla radicalizzazione" (CRAD) e rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la disciplina relativa alla sua composizione e al suo funzionamento. Prevede inoltre la presenza di diversi rappresentanti istituzionali ed è espressamente stabilito che ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Si prevede, infine, che tale organismo adotti misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta.

*Sul punto, anche nel rinviare alle valutazioni del Ministero dell'Interno, si rappresenta la necessità che la relazione tecnica, che si limita a ribadire quanto previsto dalla norma in ordine*

*all'espressa esclusione della corresponsione di gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati per i componenti del Centro, venga integrata con elementi di dettaglio relativi allo svolgimento delle attività di segreteria a supporto del medesimo. Occorre altresì che la RT chiarisca la natura giuridica di tale Centro, dovendosi escludere espressamente che lo stesso possa rappresentare una posizione dirigenziale. In assenza dei predetti elementi di chiarimento, si esprime parere contrario.*

Il **comma 3** autorizza la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 in vista dell'istituzione di un apposito numero verde. Al relativo onere si intende provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

*Al riguardo, si ritiene preliminarmente necessario integrare la relazione tecnica pervenuta a corredo del testo con elementi idonei a dimostrare dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere recato dalla disposizione. Con riferimento al comma 3, terzo periodo, rappresentando sin da ora la genericità della previsione in parola, si richiedono chiarimenti in merito alla individuazione delle risorse disponibili a legislazione vigente da destinare al Piano strategico. A tal riguardo, esaminata la disposizione, si ritiene necessario individuare anche gli strumenti normativi e/o amministrativi idonei a consentire l'impiego delle ipotizzate risorse. Di contro, si evidenzia che le risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente sottendono a specifiche finalità perseguite con la programmazione delle competenti Amministrazioni e il distoglimento delle stesse, oltre a determinare un'ipotetica creazione di situazioni debitorie, potrà essere attuato solo mediante idoneo provvedimento legislativo.*

La relazione tecnica non contempla le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo, comma 3, del citato articolo 2, ove è previsto che ai fini dell'istituzione di un apposito numero verde, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, e che al relativo onere si intende provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*Al riguardo, premessa la necessità di integrare la relazione tecnica pervenuta a corredo con elementi idonei a dimostrare dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere recato dalla disposizione, nonché la congruità dello stanziamento previsto, con riferimento alla copertura finanziaria proposta, mediante riduzione della Tabella A del Ministero dell'economia e delle*

*finanze, si esprime parere contrario, atteso che il predetto accantonamento è destinato all'adozione di provvedimenti di competenza del medesimo Ministero.*

Il **comma 5** prevede che il CRAD, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento, indicati all'articolo 1 e svolta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle prefetture-uffici territoriali del Governo di cui all'art.3 del provvedimento in esame.

*Sul punto, la relazione tecnica dovrà fornire elementi in ordine al predetto avalimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*

**Art. 3 - (Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione)** – La disposizione prevede che presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione siano istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) con il compito, tra l'altro, di attuare il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 del testo all'esame.

Il CCR è presieduto dal prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni enti e associazioni indicati al **comma 2**. Ai componenti del CCR non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il prefetto del capoluogo di regione, in base al **comma 4**, con proprio provvedimento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CCR anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre prefetture-uffici territoriali del Governo della regione.

*Per quanto di competenza, nel rinviare anche alle indicazioni del Ministero dell'interno, si chiede l'integrazione della relazione tecnica con elementi di dettaglio relativi agli eventuali oneri di personale e di funzionamento connessi allo svolgimento delle attività di segreteria a supporto del suddetto Centro. Occorre altresì che la RT chiarisca la natura giuridica di tale Centro, dovendosi escludere espressamente che lo stesso possa rappresentare una posizione dirigenziale. In assenza dei predetti elementi di chiarimento, si esprime parere contrario.*

**Art. 4 Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista-** L'articolo prevede

l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista composto da cinque deputati e da cinque senatori.

*Al riguardo, considerato che le spese di funzionamento del Comitato, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non si hanno osservazioni da formulare.*

**Art. 5 (Compiti del Comitato)**

La norma indica le attività svolte dal Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista.

*Al riguardo, si richiede che la prevista relazione tecnica fornisca gli elementi di cui all'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009, volti alla dimostrazione della asserita neutralità finanziaria della disposizione, con particolare riferimento ai commi 2 e 3.*

**Art. 6 (Relazioni alle Camere).**

*Si prende atto di quanto indicato dal Ministero della giustizia e, al riguardo, si segnala di non avere osservazioni da formulare. Si ritiene necessario, in ogni caso, acquisire anche dalle altre Amministrazioni coinvolte elementi idonei a garantire la neutralità finanziaria della disposizione in parola.*

**Art. 7. (Formazione specialistica)**-La norma, al comma 1, prevede lo svolgimento di attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale possono prevedere, secondo modalità individuate dalle amministrazioni competenti, anche in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso utili a prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, attraverso l'individuazione dei comportamenti sintomatici o prodromici dei medesimi fenomeni. Contestualmente, al comma 2, la norma, solo per la formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, autorizza la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, a favore del Ministero dell'interno. Ai menzionati oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Al riguardo, si rappresenta preliminarmente la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia conto della congruità dello stanziamento previsto e dei criteri utilizzati per la quantificazione dell'onere destinato alla formazione delle Forze di polizia, anche in considerazione dell'esclusione delle altre categorie indicate dal comma 1 dalle attività di formazione alle medesime destinate, per le quali sembra desumersi una neutralità finanziaria.*

*Si segnala altresì che, per l'amministrazione penitenziaria, sebbene la norma autorizzi la spesa complessiva a decorrere dal 2022, la relazione acquisita quantifica oneri per il solo anno 2022. Si chiede, pertanto, di acquisire elementi di chiarimento in merito, e conseguentemente di aggiornare la relazione tecnica.*

*Per quanto attiene alla spesa complessivamente attribuita alla Polizia di Stato, si chiede l'integrazione della relazione tecnica con l'indicazione, nelle tabelle allegata, del numero dei corsi che saranno attivati.*

*Riguardo alle attività di formazione in favore del personale dell'Arma dei Carabinieri, si chiede di indicare che la quota attribuita al Ministero della difesa è annuale. Si chiede altresì di dettagliare gli oneri concorrenti alle spese di missione di cui alle tabelle 2 e 3 al fine di valutare la congruità dei costi.*

*Analoghe considerazioni si propongono per la quota di spettanza del Corpo della Guardia di finanza.*

*Esaminato il comma 2 e la correlata relazione tecnica, la quale reca la dettagliata ripartizione delle risorse indicate tra le varie Forze di polizia, si ritiene necessario espungere dal comma in esame l'inciso "a favore del Ministero dell'interno", il quale verrebbe a determinare, in sede di applicazione della norma, la necessità di prevedere un idoneo meccanismo di attribuzione delle risorse in parola ai vari stati di previsione coinvolti.*

*Con riferimento alla copertura finanziaria proposta, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), si esprime **parere contrario**, in quanto si andrebbero a ridurre le disponibilità del Fondo destinato ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo.*

**ART. 8 (Interventi preventivi in ambito scolastico)** - La proposta prevede, ai **commi 1 e 2**, che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al DM n.718/2014 poi ricostituito e aggiornato con il DM 1119/2019, proponga al Ministero dell'istruzione linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza del pluralismo, della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione nell'ambito scolastico

Al riguardo, la Rt asserisce il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** ribadendo la neutralità finanziaria recata nel testo.

*Sul punto, si fa rilevare che l'art.4 del richiamato decreto n.1119/2019 prevede ai commi 1 e 2 che i lavori dell'Osservatorio si svolgeranno, in parte a distanza, con modalità telematiche, o con autonome convocazioni dei gruppi di lavoro e che nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell'Osservatorio o altre utilità comunque denominate, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio, ove spettanti e da corrispondersi in base alla normativa vigente.*

*Pertanto, si fa richiesta di acquisire elementi di dettaglio volti a dare dimostrazione dell'assenza di oneri aggiuntivi derivanti dalle nuove attività previste per il citato Osservatorio.*

Il **comma 3** della disposizione in esame prevede altresì, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di monitoraggio con cadenza annuale per il predetto organismo.

Al riguardo la RT specifica che tali adempimenti sono svolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e quindi nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*In proposito, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità finanziaria asserita.*

E' specificato, inoltre, al successivo **comma 4**, che le reti tra istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015 possano stipulare convenzioni per lo sviluppo di iniziative secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione.

*La relazione tecnica specifica che la previsione non ha carattere obbligatorio e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed in merito si rappresenta **nulla da osservare**.*

Si ribadisce in ogni caso quanto già segnalato con riferimento al testo che non risulta correlare le linee guida di cui al **comma 4** con le linee guida definite al **comma 1**, pertanto sarebbe opportuna la seguente modifica all'interno del comma 4: <<... secondo le linee guida di cui al **comma 1**...>>.

Al successivo **comma 5** è previsto che il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 124, della stessa Legge n. 107, dall'a. s. 2022/2023 contempli attività di formazione ed aggiornamento di docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche e paritarie volte ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.

*Al riguardo, si rappresenta che il citato Piano di cui all'articolo 1, comma 124 della legge n. 107/2015 è rivolto unicamente al personale docente e, pertanto, il testo dovrà essere opportunamente modificato. La relazione tecnica non fornisce gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza delle risorse di cui all'art. 1, comma 124, della Legge n. 107/15 per far fronte alle ulteriori necessità formative riferite al personale docente indicate dalla proposta in esame. Inoltre, si evidenzia che per le attività formative del personale dirigente e del personale in servizio presso le scuole paritarie, non potendosi utilizzare le risorse di cui all'art. 1, comma 124, della Legge 107/2015, risulta necessario quantificare gli oneri e individuare apposita copertura finanziaria e, conseguentemente, modificare l'articolo 13 del testo.*

*Posto quanto sopra si esprime, pertanto, parere contrario.*

**Art. 9. (Progetti di formazione universitaria e postuniversitaria per la formazione di figure professionali specializzate)**

La norma, al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023, a favore del Ministero dell'università e della ricerca. Ai predetti oneri, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Al riguardo, preliminarmente si rappresenta che la formulazione della disposizione non appare corretta, tenuto conto che le risorse sembrano essere destinate più propriamente ad Enti e*

*istituzioni universitarie e non propriamente al Ministero dell'università e della ricerca; pertanto, la disposizione andrebbe integrata sostituendo la parola "a favore" con le parole "da iscriverne nello stato di previsione". Inoltre, si osserva che la relazione tecnica pervenuta a corredo si limita a ribadire il contenuto della norma in esame. In proposito, è necessario che la suddetta rt sia integrata con elementi idonei a dimostrare dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere recato, nonché la congruità dello stanziamento previsto. Ciò premesso, con riferimento alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si esprime **parere contrario**, in quanto il fondo è preordinato a finanziare specifici programmi governativi. In ogni caso si rinvia alle valutazioni della Presidenza del consiglio dei ministri.*

**Art.10. (Attività di comunicazione e informazione)** Il comma 1 prevede che al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 può prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere nonché l'eventuale adesione ad analoghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali di cui l'Italia fa parte. Al comma 2 è previsto che, per le medesime finalità di cui al comma 1, la società RAI Radiotelevisione italiana Spa, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana, araba e nelle altre lingue che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista, con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili. Il comma 3 indica che per le medesime finalità di cui al comma 1, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 può promuovere attività di comunicazione svolte in collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché in sinergia tra i media nazionali, volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo e il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'eguaglianza di genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia, in coerenza con quanto già previsto dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

*Al riguardo, pur rilevando il carattere facoltativo delle previsioni di cui ai commi 1 e 3, si rinvia a quanto formulato con riferimento all'articolo 2 comma 3 terzo periodo del testo in esame.*

*In merito al comma 2, si ritiene carente la relazione tecnica trasmessa, stante la mancata rappresentazione dei dati e degli elementi idonei a dimostrare la neutralità finanziaria della norma.*

*Si ritiene, pertanto, opportuno acquisire elementi in ordine alla prevista realizzazione di una specifica piattaforma multimediale da parte della società RAI Radiotelevisione italiana Spa. Si rinvia, in ogni caso, alle valutazioni MISE con riferimento alla convenzione per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo multimediale e al DF, ritenendo necessario acquisire elementi idonei a dimostrare l'asserita capienza delle risorse disponibili, anche in relazione alla previsione di cui all'articolo 13 del vigente contratto di servizi.*


***Articolo 11 (Piano nazionale per la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti)***

La disposizione prevede l'adozione di un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame.

*Al riguardo si richiede di ricevere dal competente Ministero della giustizia i necessari elementi informativi utili a dare dimostrazione degli effetti finanziari.*

*Allo stato per quanto sopra esposto, si restituisce non positivamente verificata la relazione tecnica al provvedimento in esame e si esprime parere contrario all'ulteriore corso dello stesso.*

Il Ragioniere Generale dello Stato





# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

A.C. 243-A e abbinati.

*Disegno di legge in tema di “Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi de-radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estremismo violento di matrice jihadista”.*

## RELAZIONE TECNICA

L'**articolo 1** reca le finalità dell'intervento normativo e non contiene disposizioni che implicano oneri di spesa.

L'**articolo 2**, attiene all'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo nonché finalizzati a favorire la deradicalizzazione ed il recupero in termini di integrazione, con l'istituzione presso il Dipartimento per le libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD). A tale organismo è previsto partecipino i rappresentanti di diversi ministeri fra i quali quello della Giustizia. In particolar modo, si rappresenta l'opportunità di partecipazione al predetto organismo di personale del N.I.C. - Nucleo investigativo centrale - che, come evidenziato dal competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, già si occupa della materia trattata e dispone di una competenza specialistica da parte che si occupa dello studio del fenomeno del terrorismo internazionale, anche di matrice confessionale, attraverso il monitoraggio dei detenuti ristretti per tali reati o ad essi afferenti e dei soggetti segnalati per tentativi di proselitismo e radicalizzazione violenta in carcere. *Al riguardo, al fine di scongiurare l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si prevede al comma 1 l'espressa esclusione della corresponsione di gettoni di presenza, rimborsi spesa ed altri analoghi emolumenti in favore dei componenti del CRAD.* Analogamente l'intervento di personale del N.I.C. è da prevedersi all'interno dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) previsti dal successivo **articolo 3**, presieduti dal prefetto e composti dai rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali.



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

L'**articolo 4** disciplina l'istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista stabilendo che le relative spese di funzionamento siano stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Con riferimento all'**articolo 5** si rappresenta che l'articolo in esame definisce al *primo comma* quale compito del Comitato parlamentare il monitoraggio sui fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di natura jihadista, anche attraverso l'audizione di figure istituzionali quali rappresentanti della magistratura, delle Forze di polizia, dei direttori di dipartimento e rettori scolastici, dei direttori sanitari, dei direttori degli istituti penitenziari, dei ministri di culto, di guide religiose, di operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti redatti da essi e lo svolgimento di missioni.

Al *comma secondo* sempre relativamente ai compiti assegnati, si prevede che il Comitato esamini il rapporto sul funzionamento della rete internet trasmesso semestralmente dalla Polizia postale e delle comunicazioni, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione sul web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista, anche *con la collaborazione degli istituti specializzati i quali svolgono la propria attività a titolo gratuito*.

*Infine al terzo comma, si precisa che le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*

Le attività previste dall'**articolo 6**, relative alla predisposizione e alla trasmissione della relazione sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri, inviata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia al predetto Comitato, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla *Missione 6 – U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Azione: "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute"*, Capitolo 1674, p.g. 5, che reca uno stanziamento per ciascun degli anni del biennio 2022-2023 di euro 8.803.511 e per l'anno 2024 di



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

euro 8.761.011 e Azione: “Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari”, Capitolo 1671 p.g. 2 che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 di euro 590.700.

Con riferimento alla previsione contenuta all'articolo 7 del provvedimento considerato, la norma prevede attività di formazione dirette a fornire elementi conoscitivi con la finalità di privilegiare la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista, rivolte al personale di organismi pubblici secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri ed amministrazioni.

Si evidenzia, al riguardo, che al secondo comma dell'articolo 7 è prevista l'autorizzazione di spesa di **1 milione di euro**, a decorrere dall'anno **2022**, per l'attività di formazione specialistica del personale delle Forze di Polizia (in cui va ricompresa anche la polizia penitenziaria), a favore del Ministero dell'Interno e si provvede alla copertura di tali oneri mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 207.

Quanto al personale dell'**amministrazione penitenziaria**, la formazione relativa alla prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista è impartita durante i corsi di formazione iniziali e per la progressione nei ruoli del Corpo.

Si prevede, a tal fine, una spesa pari a **100.000 euro**, ripartita nel seguente modo:

- **20.000 euro** per l'anno 2022 per specifici moduli didattici in materia di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nell'anno corrente per **2350 corsisti** suddivisi in **108 sezioni didattiche**;
- **30.000 euro** per un corso multimediale da poter utilizzare sulle piattaforme *e-learning* volto alla conoscenza delle radici radicali dell'Islam, dello *jihad* e *jihadismo*, della conoscenza della legittima pratica religiosa e della cultura araba;
- **20.000 euro** per programmi specifici diretti alla formazione degli operatori in alcune realtà penitenziarie;
- **30.000 euro** nell'anno 2022 per un corso di lingua araba della durata di **150 ore** rivolto a **200 unità di personale** in servizio presso gli istituti penitenziari e le articolazioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Per quanto attiene alla formazione specialistica del personale della **Polizia di Stato** nelle materie della prevenzione dell'estremismo e del radicalismo violento e della de-radicalizzazione, nonché per la strumentale conoscenza delle lingue straniere, la spesa complessiva ammonta a **375.333 euro** annui, secondo il seguente prospetto:

<b>TABELLA 1 - Corso sulla prevenzione della radicalizzazione violenta</b>			
<b>Numero e costo dei docenti esterni per ogni ciclo formativo</b>	<b>Numero e costo dei discenti per ogni ciclo formativo</b>	<b>Durata del singolo ciclo formativo</b>	<b>Costo di ogni singolo ciclo formativo</b>
15 docenti per una spesa totale di € 10.521	40 funzionari della P.S. per ciascun ciclo formativo, per un spesa totale di € 25.960	5 giorni - 36 ore	€ 36.481
<b>Stima del costo complessivo per n. 3 cicli formativi all'anno</b>			<b>€ 109.443</b>

<b>TABELLA 2 - Corso socio-culturale sull'islamismo</b>		
<b>Tipologia e durata del corso</b>	<b>Personale P.S. interessato</b>	<b>Costo del corso per 60 persone</b>
Corso "da remoto" della durata di 3 o 5 giorni	60 persone per ogni corso, 300 persone in totale all'anno	€ 4.500
<b>Stima del costo complessivo annuale per 300 appartenenti P.S.</b>		<b>€ 22.500</b>

<b>TABELLA 3 - Corso di lingua inglese</b>			
<b>Livello del corso</b>	<b>Personale P.S. interessato</b>	<b>Costo ogni corso</b>	<b>Costo intera attività formativa</b>
Intermedio	216 appartenenti P.S. suddivisi in aule da 8	€ 3510	€ 94.770
Elevato	16 appartenenti P.S.	€ 6.840	€ 13.680
<b>Stima del costo annuale complessivo dei corsi (intermedio + elevato)</b>			<b>€ 108.450</b>



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

<b>TABELLA 4 - Corso di lingua araba per dirigenti-funzionari P.S.</b>			
<b>Tipologia e durata del corso</b>	<b>Personale P.S. interessato</b>	<b>Costo del corso per ogni funzionario</b>	<b>Costo di ogni corso</b>
In presenza - 120 ore	10 funzionari P.S.	€ 3.000	€ 30.000
<b>Stima del costo annuale del corso</b>			<b>€ 30.000</b>

<b>TABELLA 5- Corso di lingua araba per personale non dirigenziale-direttivo P.S.</b>			
<b>Livello del corso</b>	<b>Personale P.S. interessato</b>	<b>Costo singolo corso</b>	<b>Costo annuale intera attività formativa</b>
Intermedio	5 appartenenti P.S. ad ogni corso, in totale 130 persone in 26 corsi	€ 3510	€ 91.260
Elevato	10 appartenenti P.S. (5 per ogni corso)	€ 6.840	€ 13.680
<b>Stima del costo annuale complessivo dei corsi (intermedio + elevato)</b>			<b>€ 104.940</b>

Al fine di erogare una formazione specifica, finalizzata a far acquisire competenze necessarie a perseguire gli scopi indicati nel settore in oggetto in favore del personale dell'Arma dei Carabinieri, è autorizzata la spesa di **370.000 euro** a valere sul fondo di 1 milione di euro a favore del Ministero dell'Interno, così ripartita:

<b>TABELLA 1- seminario informativo per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista</b>		
<b>Durata del corso</b>	<b>Personale interessato</b>	<b>Costo stimato</b>
2 giorni su 2 sessioni	130 unità Cti dei Nu. Informativi dei Cdi Provinciali e delle Sez. dei Rep. A/C	<b>€ 40.000</b> per oneri di missione ed addestrativi



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

<b>TABELLA 2 – corso sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista</b>		
<b>Durata del corso</b>	<b>Personale interessato</b>	<b>Costo stimato</b>
<b>5 giorni su 18 sessioni</b>	<b>360 unità militari dei Reparti/Sezioni/Nuclei A/C e delle Aliquote dedicate dei Nuclei Informativi dei Cdi Provinciali.</b>	<b>€ 315.000 per oneri di missione oltre ai costi per la somministrazione del corso compreso l'alloggiamento e vitto in strutture esterne all'A.D</b>

<b>TABELLA 3 - moduli informativi in formato digitale (SCORM)</b>		
<b>Durata del corso</b>	<b>Personale interessato</b>	<b>Costo stimato</b>
<b>Due moduli disponibili sul portale intranet o sulla piattaforma SISFOR</b>	<b>Tutti i militari ed in particolare quelli dell'organizzazione territoriale</b>	<b>€ 15.000</b>

Al fine di consentire l'organizzazione e l'erogazione di specifiche iniziative formative nelle materie della prevenzione dell'estremismo e del radicalismo violento nei riguardi del personale del Corpo della Guardia di finanza nonché per la strumentale conoscenza delle lingue straniere, è autorizzata la spesa di **154.600 euro** a valere sul fondo di 1 milione di euro a favore del Ministero dell'interno, così ripartita:

<b>TABELLA 1 - corsi collettivi di lingua inglese</b>		
<b>Durata del corso</b>	<b>Personale interessato</b>	<b>Costo stimato</b>
<b>15 giorni</b>	<b>60 unità</b>	<b>€ 22.800 di cui € 20.000 per oneri addestrativi (n. 10 corsi per € 2.000) e € 2.800 per materiale didattico.</b>



*Ministero dell'Interno*  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

TABELLA 2 - corsi collettivi di lingua araba		
Durata del corso	Personale interessato	Costo stimato
15 giorni	36 unità	€ 25.800 di cui € 24.000 per oneri addestrativi (n. 6 corsi per € 4.000) e € 1.800 per materiale didattico.

TABELLA 3 - corsi collettivi di lingua francese		
Durata del corso	Personale interessato	Costo stimato
15 giorni	30 unità	€ 11.500 di cui € 10.000 per oneri addestrativi (n. 5 corsi per € 2.000) e € 1.500 per materiale didattico.

TABELLA 4 - corsi di lingua inglese one to one		
Durata del corso	Personale interessato	Costo stimato
60 ore	11 unità	€ 16.500 per oneri addestrativi (n. 11 corsi per € 1.500).

TABELLA 5 - corso di lingua araba one to one		
Durata del corso	Personale interessato	Costo stimato
60 ore	1 unità	€ 3.000 per oneri addestrativi.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

TABELLA 6 - corso informativo "Prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione di matrice Jihadista"		
Durata del corso	Personale interessato	Costo stimato
5 giorni in modalità <i>e-learnig</i>	100 unità	€ 75.000 per oneri addestrativi.

L'**articolo 8**, riguardante interventi preventivi in ambito scolastico, prevede ai commi 1 e 2 la predisposizione di linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza della lingua italiana, della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini e a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico.

Le predette linee guida sono proposte al Ministro dell'Istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 718 del 5 settembre 2014, successivamente ricostituito e aggiornato con decreto ministeriale n. 1119 del 4 dicembre 2019. Le linee guida, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione prevede al comma 3 che l'Osservatorio nazionale svolga, con cadenza annuale, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle suddette linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, evidenziando, in particolare, gli eventuali episodi di criticità che si sono riscontrati nel corso dell'anno, così come i risultati raggiunti. Gli adempimenti previsti sono attuati, come precisato nello stesso comma con l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e quindi nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al comma 4, viene disposto che le reti di scuole, disciplinate dall'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie presenti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative nel rispetto delle linee guida definite con decreto



# *Ministero dell'Interno*

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

del Ministro dell'istruzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La previsione non ha carattere obbligatorio e le reti di scuole possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento di attività di formazione e aggiornamento, riguardanti l'integrazione scolastica e la didattica interculturale, all'interno del Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 per la cui attuazione si provvede con le risorse finanziarie di cui al fondo istituito al successivo comma 125 della medesima legge e si provvede, quindi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 6, la previsione normativa dispone che, nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano individuate le modalità per l'attuazione delle misure di prevenzione ai fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta. La disposizione normativa si attua con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9** prevede l'autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022, di 5 milioni per il 2023 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, destinata a finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti ed organizzati da accordi di cooperazione fra università italiane e università dei Paesi aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia abbia stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. Al relativo onere



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sull'**articolo 10**, relativo all'attività di comunicazione e informazione, si prevede che le attività ivi contemplate possano svolgersi con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente destinate alla comunicazione sociale.

Relativamente all'**articolo 11** in tema di adozione del "Piano nazionale per la deradicalizzazione e per il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti", la norma in oggetto prevede la predisposizione, d'intesa con il CRAD e sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, previo parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, di un *Piano Nazionale per il trattamento penitenziario*, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il primo anno e successivamente con cadenza annuale entro il 1° dicembre di ogni anno, per " *garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, italiani o stranieri detenuti, un trattamento penitenziario che tenda alla deradicalizzazione e al loro recupero*", contribuendo, in tal modo, ad allineare la normativa italiana alle sollecitazioni al contrasto della radicalizzazione rivolte agli Stati membri da diverse istituzioni europee. In particolare, l'intento della norma risiede nella previsione di programmi preventivi e di recupero sociale, economico e culturale, per l'integrazione dei detenuti o internati, coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, come ulteriore strategia di contrasto alla diffusione del fenomeno.

Al *secondo comma* si prevede che entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della Giustizia presenti alla Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale.

Il terzo comma prevede, invece, i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti individuati all'art. 17, comma 2 dell'ordinamento penitenziario, in possesso di specifiche conoscenze, delle culture e delle pratiche religiose nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica, attestati da istituti o enti di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione. I soggetti di cui si tratta non devono essere stati sottoposti a misure di



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

prevenzione, né a procedimento penale e non devono aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a una pena, anche di entità inferiore, per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Si evidenzia che l'ammissione dei soggetti deve essere motivata anche con la definizione degli obiettivi, dei contenuti, delle attività, delle modalità e dei tempi di partecipazione all'azione rieducativa. Al riguardo si segnala che la predetta articolazione ministeriale ha confermato il rinnovo di protocolli di collaborazione con l'UCOII, cioè l'Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia e l'attivazione di un'ulteriore convenzione con il Centro islamico culturale d'Italia per favorire l'accesso di imam e di mediatori culturali.

In più, occorre tenere presente che, nel 2022 sono entrati in servizio negli istituti penitenziari italiani e nei provveditorati n. 66 funzionari mediatori culturali con compiti di supporto ai percorsi trattamentali previsti per i detenuti.

Relativamente ai profili finanziari derivanti dalla applicazione della previsione *de qua*, si rileva che l'adozione del Piano nazionale menzionato dall'articolo 11, primo comma, potrà attuarsi attraverso la programmazione di linee-guida per il supporto della realizzazione di progetti univoci di rieducazione e risocializzazione dei soggetti interessati - ivi compresi i minori di età o in esecuzione penale esterna - favorendo il loro consapevole reinserimento nell'ambito della collettività, rendendoli capaci di recepire e quindi adeguarsi alle abitudini culturali della società moderna occidentale. In tal senso, l'obiettivo appena individuato sarà reso possibile attraverso la rimodulazione delle attività rieducative e ricreative già istituzionalmente previste in ambito penitenziario, minorile e di comunità.

*A tale riguardo si rappresenta che l'attuazione del Piano nazionale potrà essere garantita avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tali risorse sono iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Missione 6:*

*- U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Azione: "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", Capitolo 1761 p.g.4, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 di euro*



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

5.604.563, nonché al p.g.12 dello stesso capitolo, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 di euro 822.264;

- U.d.V. 1.3 Giustizia minorile e di comunità – Azione: “Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria”, Capitolo 2131 p.g.1, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 di euro 1.333.103.

Con riferimento all'articolo 12, si segnala l'introduzione di un nuovo delitto “detenzione di materiale con finalità di terrorismo”, prevedendo la reclusione da 2 a 6 anni, finalizzato alla repressione su larga scala di condotte ritenute lesive per la sicurezza sia nazionale che internazionale. Pertanto, è punita non solo la detenzione di materiale per la preparazione e l'uso di congegni bellici, armi da fuoco, ma anche di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose o tecniche idonee al compimento di atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo.

*Sotto il profilo finanziario si rappresenta che la disposizione in esame è di carattere precettivo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli adempimenti ad essa collegati potranno essere espletati con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione delle presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Si conferma al riguardo, la possibilità di provvedere allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, con esclusione di quelle di cui agli articoli 2,7 e 9, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo  negativo

26/04/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente Biagio Mazzotta

## ALLEGATO 3

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.****C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

MEF - RGS - Prot. 88699 del 03/05/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia  
e p.c.,  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. nr.  
Rif. Prot. Entrata nr. 79697/2022  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

OGGETTO: A.C. 183-B. "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro zero". **Relazione tecnica.**

Si fa riferimento al provvedimento richiamato in oggetto, e alla relativa relazione tecnica di passaggio trasmessa per la prescritta verifica dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e, pertanto, si restituisce **la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA**AC 183-B Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro zero.**

Il disegno di legge, che si compone di otto articoli, contiene disposizioni volte a favorire il consumo di prodotti agricoli la cui coltivazione e produzione si è svolta in prossimità del luogo in cui gli stessi sono offerti in vendita o comunque destinati al consumo. Nell'ottica della tutela dei consumatori, le norme in questione mirano alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agricoli ed alimentari da filiera corta o simili, consistente proprio nella valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti sopra menzionati, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità. Tale scopo appare coerente con i principi ispiratori del Codice del Consumo e, in particolar modo, con la ratio di trasparenza e correttezza informativa a cui deve essere improntata la comunicazione verso il consumatore (a partire dalla etichettatura dei prodotti). L'intero provvedimento non prevede obblighi a carico degli enti locali, dei produttori o della distribuzione tali da comportare per le stesse spese o altri oneri. In sede di approvazione al Senato la locuzione "o utile" è stata eliminata dal titolo del provvedimento e conseguentemente dagli articoli nei quali la stessa veniva richiamata, in quanto ritenuta poco chiara e comunque non rilevante per gli scopi che si prefigge il provvedimento.

**L'articolo 1**, comma 1, individua le finalità che consistono nel valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità; il comma 2, in armonia con le predette finalità, consente alle regioni e agli enti locali di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte ad assicurarne la valorizzazione e la promozione. Il comma 3 definisce il carattere ordinamentale del provvedimento ed esclude la presenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **Si evidenzia che trattasi di valorizzazione e promozione di prodotti agricoli ed alimentari demandate alla competenza delle regioni e degli enti locali con carattere facoltativo e pertanto da espletare nell'ambito delle risorse disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come prevede espressamente il comma 3.**

**L'articolo 2**, rubricato "Definizioni", chiarisce in modo puntuale e con specifici richiami alla normativa di matrice comunitaria ed a quella nazionale, il significato, ai fini e per gli effetti del provvedimento in esame, delle tipologie di prodotti agricoli e alimentari che con il presente provvedimento si intendono valorizzare e promuovere; i "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero" e i "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta". Il comma 1, lettera a) fa rinvio per l'individuazione dei prodotti agricoli a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto



prescrive l'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 (si intende per "alimento" qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani). Tali prodotti si considerano a chilometro zero quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione, o provenienti dalla stessa regione del luogo in cui sono venduti. Sono considerati tali anche i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita. Ai sensi della lettera b), sono prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario. Le cooperative e i loro consorzi non sono considerati intermediari. **La norma, che come detto si limita a fornire le definizioni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 3** declina la finalità di valorizzazione e promozione di cui all'articolo 1, comma 1, attribuendo allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, la possibilità di prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Nel favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori e la ristorazione collettiva non emergono elementi che possono gravare sulla invarianza finanziaria prevista dalle norme, considerate le azioni di raccordo ed informative che potrebbero essere messe in atto soprattutto da Regioni ed enti locali. **La disposizione non configura obblighi a carico dello Stato e degli Enti locali per le misure previste e nel medesimo articolo viene specificato il carattere ordinamentale della disposizione e si esclude la presenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**L'articolo 4** contiene ulteriori modalità di sviluppo e valorizzazione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. Nel corso dell'esame al Senato al presente articolo è stato inserito un nuovo comma 1, nel quale si prevede che nei mercati comunali almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco siano riservati agli operatori che effettuano la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Inoltre al comma 2 (prima comma 1) è confermata la previsione che concede ai comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, di riservare per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato ed è stata inoltre espressamente indicata la possibilità di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta di altro tipo. Il comma 3 (prima comma 2) coinvolge la grande distribuzione nell'ambito della quale le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire la



destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. **La norma, che detta indicazioni agli enti locali per l'organizzazione dei mercati in modo da favorire la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 5, comma 1, prevede che il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta» siano istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo comma dispone altresì che dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale previsione risulta concretamente attuabile in quanto la norma non prevede la produzione di un logo da distribuire materialmente ai rivenditori che vorranno esporlo, ma solo di crearlo in formato elettronico e metterlo a disposizione sul sito del Mipaaf ed eventualmente delle altre amministrazioni concorrenti dove potrà essere scaricato da chi ne abbia interesse all'utilizzo. Per ciò che concerne la realizzazione grafica del logo questa potrà essere predisposta dalla Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali (istituita nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica) che ha tra le proprie competenze, l'attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale, il coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; la comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai social media. Trattasi di attività dal punto di vista tecnico di facile esecuzione utilizzando le ordinarie strumentazioni informatiche in dotazione al predetto Ufficio. **Dalla disposizione pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Il comma 2 individua luoghi e modalità di esposizione del logo. Sono previsti luoghi di vendita diretta, mercati, esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione o in spazi espositivi appositamente dedicati o comunque l'esposizione all'interno dei locali, anche della grande distribuzione e la pubblicazione nelle specifiche piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione. Il comma 3 esclude la possibilità di apporre il logo sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita. Tale previsione esclude che possano esserci oneri legati alla modifica di confezioni o imballi a carico dei produttori. La previsione non sembra inoltre comportare criticità rispetto alla normativa europea in materia di marchi e loghi. **Anche da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 6 riguarda la promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva. È stato ritenuto di perseguire tale finalità mediante la sostituzione del comma




1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In sede di approvazione al Senato è stata espunta la disposizione in forza della quale a parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, adeguatamente documentato attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 7**, al comma 1, prevede che sia soggetto a sanzione amministrativa, da 1.600 euro a 9.500 euro, chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali. Il comma 2, stante la portata localizzata a livello territoriale molto circoscritto, ha espressamente indicato la competenza sanzionatoria in capo a Regioni o Enti locali prevedendo, al comma 3, il versamento dei proventi sui rispettivi conti di tesoreria. I commi 4 e 5 dettano disposizioni specifiche per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura prevedendo la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, al contrario, è suscettibile di determinare eventuali nuove entrate in quanto il provvedimento ha introdotto nuove disposizioni la cui violazione è specificamente sanzionata.**

L'**articolo 8** reca abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia. In particolare, prevede: al comma 1, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n.158. Viene, al riguardo, disposto che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi riferito a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della proposta di legge in esame; al comma 2 è riportata la clausola di salvaguardia, in merito all'applicabilità delle disposizioni in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

03/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	118
5-08007 Ungaro: Chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici .....	119
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-08008 Aprile: Proroga del termine per l'approvazione dei bilanci societari .....	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-08009 Grimaldi: Chiarimenti in ordine ai termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI da parte dei comuni .....	119
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-08010 Centemero: Chiarimenti sulle attività delle sale giochi LAN e arene <i>eSport</i> .....	120
5-08011 Albano: Interventi in ordine alla disciplina della dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti .....	120
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	128
5-08013 Fragomeli: Rimborso delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011 .....	120
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	121

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

#### La seduta comincia alle 15.10.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Avverte infine che, su richiesta del rappresentante del Governo, l'interrogazione Cattaneo n. 5-08012 è rinviata ad altra seduta.

**5-08007 Ungaro: Chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.**

Sara MORETTO (IV), che interviene da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (IV), che interviene da remoto, ringrazia il sottosegretario Freni per la risposta, che si riserva di leggere con attenzione, soprattutto per quanto riguarda la normativa applicabile agli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021, data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/1369, e il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022, che ha modificato la disciplina dell'agevolazione fiscale in oggetto.

Auspica comunque che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate forniscano chiare indicazioni ai contribuenti e ai commercialisti ai fini della redazione della prossima dichiarazione dei redditi.

**5-08008 Aprile: Proroga del termine per l'approvazione dei bilanci societari.**

Raffaele TRANO (Misto-A) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaele TRANO (Misto-A) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta ricevuta, che giudica inopportuna e che si dovrebbe piuttosto definire una « non risposta », e ricorda come lo scorso anno la

concessione di una proroga del termine per l'approvazione dei bilanci societari abbia consentito agli studi professionali di svolgere nel migliore dei modi le attività connesse a tale scadenza, mentre sembra proprio che in questo caso non si vogliano offrire certezze ad un comparto ancora in grande difficoltà.

Sottolinea quindi come gli innumerevoli adempimenti che sono posti a carico dei professionisti che assistono le società, ai quali è stata recentemente aggiunta anche la dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti, da presentare entro il prossimo 30 giugno, rappresentano ormai un onere gravosissimo e rischiano di bloccare la loro attività. In conseguenza di questa mole di regole burocratiche gli studi professionali si trovano nel marasma e il Governo sembra non essere minimamente interessato alle loro difficoltà.

Ritiene quindi indispensabile una proroga del termine in oggetto e spera che il Governo possa assumere quanto prima, una volta effettuato il necessario supplemento istruttorio al quale ha fatto riferimento il sottosegretario Freni, una decisione positiva in merito.

**5-08009 Grimaldi: Chiarimenti in ordine ai termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI da parte dei comuni.**

Vita MARTINCIGLIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S) ringrazia il sottosegretario Freni per la risposta ed evidenzia come la nuova norma, che sarà contenuta nel decreto-legge cosiddetto Aiuti, di prossima pubblicazione, dimostri la capacità del Governo di comprendere le difficoltà dei comuni. Grazie alla nuova normativa sarà quindi possibile risolvere i dubbi interpretativi evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo.

**5-08010 Centemero: Chiarimenti sulle attività delle sale giochi LAN e arene eSport.**

Daniele BELOTTI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, chiarendo innanzitutto che per gli sport elettronici, cosiddetti *eSport*, che costituiscono un'evoluzione dei videogiochi, non esiste ancora un'apposita cornice normativa né è prevista alcuna omologazione degli apparecchi a tal fine utilizzati. In tale contesto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anziché tenere conto del fatto che si tratta di un settore del tutto nuovo, ancora non disciplinato, è recentemente intervenuta imponendo la chiusura di alcune sale dove si praticavano sport elettronici, contestando la mancata omologazione degli apparecchi e irrogando rilevanti sanzioni pecuniarie agli esercenti.

Segnalando quindi come un mese fa Sport e Salute abbia presentato un progetto per incentivare gli *eSport*, chiede che il Governo intervenga rapidamente per una regolamentazione dello sport elettronico, che è praticato da migliaia di appassionati.

Il sottosegretario Federico FRENI chiede di rinviare l'esame dell'interrogazione in oggetto al fine di acquisire ulteriori elementi relativi alla chiusura delle sale giochi LAN e arene di *eSport* disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Quindi, con riferimento alla necessità di regolamentare le attività di sport elettronico, segnala che il Governo, in considerazione della notevole rilevanza del settore, sta valutando l'adozione di iniziative normative per il riconoscimento degli apparecchi utilizzati, che non devono essere confusi con quelli di cui all'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e per l'istituzione di una federazione che sovrintenda all'organizzazione del *gaming* sportivo.

Daniele BELOTTI (Lega) prende atto con soddisfazione della volontà del Governo di regolare il settore dell'*eSport*, già molto praticato in Europa e che dal 2024 entrerà nel novero degli sport olimpici. Ribadisce quindi che le attività in oggetto

non devono essere in alcun modo confuse con i videogiochi tradizionali o con le scommesse sportive.

Invita infine a sospendere le pesanti sanzioni irrogate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

**5-08011 Albano: Interventi in ordine alla disciplina della dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti.**

Marco OSNATO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco OSNATO (FdI) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, della quale non si dichiara soddisfatto. Osserva come il richiamo alla normativa europea, della quale il Governo si fa scudo, non tenga tuttavia conto della complessità e delle peculiarità del contesto socio-economico italiano. Quindi, pur comprendendo come sia necessario rispettare la disciplina relativa agli aiuti di Stato, osserva che tutto il relativo onere viene posto ancora una volta a carico delle imprese, in particolare di quelle di minori dimensioni, già tanto provate dalle difficoltà degli ultimi due anni.

Chiede quindi se la normativa europea, che giudica vessatoria, venga applicata con altrettanto rigore anche in altri Paesi, come Germania, Francia e Spagna.

**5-08013 Fragomeli: Rimborso delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011.**

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ricorda di avere già presentato atti di sindacato ispettivo in relazione al problema dell'au-

mento delle bollette energetiche e rileva come ancora una volta il Ministero dell'economia e delle finanze non abbia fornito risposte soddisfacenti.

Ritiene che la modalità di restituzione delle accise indebitamente pagate proposta nell'atto di sindacato ispettivo potrebbe contribuire a ridurre la formazione degli extra profitti delle aziende energetiche, evitando in tal modo di ricorrere a un'elevata tassazione di tali profitti, che rischia di comportare l'avvio di contenziosi.

Rammenta quindi come durante la pandemia lo Stato abbia concesso ristori alle imprese sulla base di autodichiarazioni, mentre in questo caso, per la restituzione di imposte indebitamente pagate, si richiama di porre in essere lunghi procedimenti giudiziari.

Annuncia quindi l'intenzione di presentare proposte emendative volte alla soluzione del problema evidenziato in occasione dell'esame di prossimi provvedimenti.

Proseguendo segnala come il tasso di remunerazione degli investimenti delle imprese fornitrici di energia sia eccessivo e ritiene che sarebbe senz'altro più opportuno ridurlo, piuttosto che ricorrere alla tassazione degli extra profitti, che, come già evidenziato, potrebbe essere oggetto di ricorsi.

Rileva infine come nelle bollette energetiche siano presenti numerose voci, oltre al costo dell'energia e alle imposte, che contribuiscono al loro aumento.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.20.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.**

**C. 3423 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore*, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3423 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, cosiddetto Trattato del Quirinale.

Il Trattato, frutto di un lungo e complesso impegno negoziale, ha lo scopo di collocare le relazioni tra l'Italia e la Francia nell'ambito di un quadro istituzionalizzato che ne strutturi e rafforzi i contenuti, attraverso un metodo e una prassi di consultazione che valorizzino le sinergie tra le rispettive posizioni e preservino il dialogo anche quando le posizioni di merito rimangono differenti.

Il Trattato intende inoltre suggellare la rinnovata intesa tra Roma e Parigi, segnando un salto di qualità nelle relazioni bilaterali e la volontà di mantenere uno stretto raccordo sui principali argomenti della politica europea e internazionale.

Il Trattato si compone di 12 articoli. Inoltre, in allegato alla relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica, è riportato il Programma di lavoro di cui all'articolo 11 del Trattato, che precisa gli assi e i progetti di cooperazione che i due Paesi intendono attuare in applicazione dei principi del Trattato. Il Programma sarà periodicamente riesaminato e, ove necessario,

adattato ai nuovi obiettivi fissati d'intesa tra i due Paesi.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per un'illustrazione completa delle disposizioni del Trattato, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze segnala che la cooperazione tra Italia e Francia si svolgerà, tra gli altri, nei seguenti ambiti:

promozione di meccanismi di convergenza fiscale al fine di lottare contro la concorrenza aggressiva, sostenendo al contempo un'evoluzione delle regole della fiscalità internazionale che rispondano alle sfide della digitalizzazione delle economie (articolo 3, comma 3);

digitalizzazione dei pagamenti al fine di rafforzare la sovranità e la transizione digitale europea (articolo 5, comma 3);

prevenzione e lotta all'evasione e all'elusione fiscale (articolo 5, comma 4).

Segnala poi che l'articolo 3, comma 5, del Trattato prevede che i due Paesi favoriscano, ove appropriato e nel quadro dei Trattati dell'Unione europea, un più esteso ricorso al sistema della maggioranza qualificata per l'assunzione di decisioni del Consiglio dell'Unione europea. In proposito rammenta che la Commissione Finanze ha affrontato la questione in occasione dell'esame della Comunicazione « Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE » (COM(2019) 8 final), che evidenzia la necessità di superare la procedura legislativa speciale – che richiede decisioni all'unanimità – in materia fiscale. Ricorda in particolare che la Commissione Finanze ha avviato l'esame della citata Comunicazione in data 23 ottobre 2019 e che il 22 dicembre 2020 ha espresso di su essa una valutazione favorevole con osservazioni (doc. XVIII, n. 25).

Altri settori di competenza della Commissione Finanze sono indicati nel citato Programma di lavoro. In particolare:

nell'ambito del coordinamento italo-francese in materia di politica estera (ar-

ticolo 1) si prevede che Italia e Francia intraprenderanno azioni per promuovere la costruzione di regole globali in materia di fiscalità digitale e fiscalità verde (punto 1.1);

nell'ambito della cooperazione economica, industriale e digitale (articolo 5) le parti dichiarano la loro intenzione di promuovere un settore bancario sano e competitivo e di lavorare insieme al completamento dell'Unione bancaria, grazie a un sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS). Dichiarano inoltre l'intenzione di lavorare alla costruzione di una reale Unione dei mercati dei capitali (punto 5.1);

sempre nell'ambito della cooperazione economica, industriale e digitale (articolo 5) le parti dichiarano la loro intenzione di sviluppare la cooperazione tra la Cassa Depositi e Prestiti e i corrispondenti istituti francesi (Caisse des dépôts et consignation e Banque publique d'investissement), che potranno concludere accordi specifici, in particolare nel contesto della ripresa (punto 5.3);

nell'ambito della cooperazione transfrontaliera (articolo 10) si prevede l'istituzione di un Comitato di cooperazione transfrontaliera all'interno del quale verrà creata una commissione settoriale che si occupi di diritto al lavoro e fiscalità (punto 10.1).

Segnala infine che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato.

L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 4 dispone infine in merito all'entrata in vigore della legge.

Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Massimo UNGARO (IV) preannuncia il voto pienamente favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), sottolineando la notevole importanza del Trattato, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Marco OSNATO (FdI) dichiara che il proprio gruppo voterà contro la proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni CURRÒ (M5S) preannuncia il convinto voto favorevole del proprio gruppo

sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Alvise MANIERO (Misto-A) si dichiara contrario all'approvazione del provvedimento che, come evidenziato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, consentirà alla Francia di appropriarsi con maggior facilità delle industrie e delle banche italiane.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 16.25.**

## ALLEGATO 1

**5-08007 Ungaro: Chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 37 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) con le quali, è stata prevista la proroga del beneficio del cosiddetto bonus mobili ed elettrodomestici fino al 31 dicembre 2024.

Gli onorevoli interroganti rilevano che la Commissione europea, con il regolamento 2017/1369/UE, ha stabilito per alcuni elettrodomestici, dal 1° marzo 2021, l'introduzione di un nuovo sistema di etichette energetiche che utilizza una nuova scala con lettere dalla A alla G (senza quindi le classi da A+ ad A+++), tuttavia gli onorevoli segnalano che il Ministero della transizione ecologica ancora non abbia dato delucidazioni in merito all'applicazione del bonus mobili ed elettrodomestici in relazione al nuovo sistema di etichette energetiche per gli acquisti effettuati nel 2021.

Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere « quali iniziative (si) intenda(no) adottare in merito all'applicazione delle agevolazioni fiscali relative a mobili ed elettrodomestici ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero della transizione ecologica, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, disciplina una detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, pari al 50 per cento della spesa sostenuta, va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Sul punto, si ricorda che per l'anno 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro.

Con particolare riferimento ai grandi elettrodomestici, la richiamata disposizione chiarisce che l'agevolazione spetta per gli acquisti di prodotti che appartengono a una classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.

In tale quadro di riferimento, gli uffici del Ministero della transizione ecologica fanno presente che, a seguito di approfondimenti condotti a livello tecnico con ENEA, è emerso che per gli apparecchi soggetti al Regolamento (UE) 2017/1369 (lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori), non risulta possibile stabilire una corrispondenza fra la precedente scala di efficienza energetica da A+++ a D e la nuova scala che va dalla A a G. Quanto sopra è particolarmente vero se si intende individuare un'equivalenza che valga per tutte le tipologie di apparecchi interessati.

Le risultanze dell'analisi condotta sugli apparecchi oggetto di « riscaldamento » della classe energetica hanno portato alla modifica della disciplina del Bonus mobili, tramite norma primaria per il tramite dell'articolo 1, comma 37, lettera b), punto 2), della legge 30 dicembre 2021 n. 234. In particolare, è stata definita la classe energetica minima E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e la classe energetica minima F per i frigoriferi e i congelatori.

Ciò premesso, il Ministero della transizione ecologica manifesta l'opportunità di

applicare i requisiti minimi di classe energetica in vigore previsti per la fruizione del bonus in argomento prima della novella introdotta alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, an-

che per il periodo compreso tra il 1° marzo 2021, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, e il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle predette modifiche.

## ALLEGATO 2

**5-08008 Aprile: Proroga del termine per l'approvazione dei bilanci societari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze chiarimenti in ordine alla possibilità di prorogare, in deroga alle disposizioni degli articoli 2364, comma 2, e 2478-*bis* del codice civile, il termine finale di convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021 a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo, in luogo dei centoventi ordinariamente previsti.

Al riguardo, si comunica che la possibilità di prorogare tale termine è già all'attenzione del Governo che ne sta valutando la portata e gli effetti, anche riguardo ai riflessi che la proroga determinerebbe sul versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP, sia in relazione al saldo relativo al

periodo d'imposta 2021 sia a quello della prima rata di acconto per il 2022.

Infatti, l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, prevede che i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, in virtù di specifiche disposizioni, versano il saldo dovuto ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, in base alle relative dichiarazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

In considerazione della complessità della problematica e dei suoi molteplici potenziali effetti, si ritiene necessario un supplemento istruttorio, riservandosi pertanto di far conoscere il definitivo avviso del Governo.

## ALLEGATO 3

**5-08009 Grimaldi: Chiarimenti in ordine ai termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI da parte dei comuni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica posta dall'onorevole interrogante, si fa presente che la lettura delle disposizioni richiamate non consente di affermare la tesi secondo la quale, nel caso in cui sia stabilita la proroga dei bilanci a una data successiva al termine del 30 aprile di ciascun anno previsto per i prelievi sui rifiuti, venga tacitamente prorogato alla stessa data anche il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Il disposto del richiamato articolo 3, comma 5-*quinquies*, infatti, a legislazione vigente, opera in deroga al comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che dispone l'approvazione degli atti in questione proprio entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ciò posto, si deve segnalare che il Consiglio dei ministri del 2 maggio ultimo scorso ha approvato il decreto-legge cosiddetto « Aiuti », in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, che reca, tra l'altro, una

disposizione di carattere generale diretta a dettare un chiarimento interpretativo.

In particolare, viene novellato il citato comma 5-*quinquies* dell'articolo 3, prevedendo espressamente che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti concernenti la TARI e la tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

In tal modo, il problema interpretativo posto dall'interrogante viene risolto già a partire dall'anno in corso.

## ALLEGATO 4

**5-08011 Albano: Interventi in ordine alla disciplina della dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti rappresentano che « entro il 30 giugno 2022 i contribuenti saranno chiamati a presentare la dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti, prevista dall'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire », circostanza nella quale « tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid dovranno verificare e dichiarare il rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021 ».

Trattandosi di dati che sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, in quanto tali benefici sono stati riconosciuti dalla medesima Agenzia delle entrate ovvero da altri enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ad avviso degli interroganti, tale « autodichiarazione costituisce l'ennesimo adempimento straordinario, ridondante », considerato, vieppiù, che l'articolo 6 comma 4 dello Statuto del contribuente prevede testualmente che « al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente », nonché la circostanza che, essendo i massimali stabiliti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro cumulabili, si arriverebbe presumibilmente ad una cifra che potrebbe consentire, per le PMI, di essere esonerate da tale adempimento.

A queste considerazioni si aggiunge, altresì, la circostanza che « l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali » [...] « sproporzionate a

carico degli operatori economici e dei professionisti che li assistono ».

Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere « se non ritenga opportuno cancellare le sanzioni ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti, e prevedere una proroga per l'invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede che le imprese che hanno ricevuto durante l'emergenza Covid aiuti di Stato sotto forma di contributi, bonus e ristori devono presentare un'apposita autodichiarazione per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 » (di seguito, « *Temporary Framework* ») e che siano rispettate le diverse condizioni ivi previste nella Sezione 3.12 del suddetto Quadro.

Con il decreto dell'11 dicembre 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha dettato le prime istruzioni al fine della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle suddette sezioni del *Temporay Framework*.

In particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale stabilisce che gli operatori economici che hanno beneficiato dei suddetti aiuti di Stato debbano presen-

tare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali di cui alla Sezione 3.1 del *Temporary framework* e che siano rispettate le condizioni previste nella Sezione 3.12 del Quadro.

Ciò premesso, si fa presente che l’adempimento oggetto dell’interrogazione è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal *Temporary Framework*.

Con riferimento alla richiesta degli interroganti relativa alla cancellazione delle sanzioni ove l’errore nell’indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, si fa presente che tali sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni « tributarie ».

In relazione alla richiesta di disporre l’esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti, si rappresenta quanto segue:

l’autodichiarazione è stata introdotta dall’articolo 1, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 41 del 2021, che ha disciplinato il cosiddetto « regime ombrello », e riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel comma 13 del citato articolo 1, non essendo previsto alcun esonero dall’adempimento;

anche con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, è stato previsto che tale adempimento debba essere assolto da tutti i soggetti beneficiari dei citati aiuti (articolo 3 del decreto ministeriale);

la decisione della Commissione UE C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto

« regime ombrello », conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione.

Per quanto attiene, inoltre, all’importo complessivo di aiuti fruibili, pari a 11,8 milioni di euro, riportato nell’interrogazione in esame, si fa presente che detto importo non tiene conto dei diversi massimali *pro tempore* vigenti stabiliti con riferimento alle due diverse Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework* (nell’ambito delle quali sono riconosciuti gli aiuti ricompresi nel « regime ombrello »). Infatti, il limite minimo a cui fare riferimento è quello previsto nell’ambito della Sezione 3.1, applicabile fino al 27 gennaio 2021, pari a 800.000 euro (limite che potrebbe essere raggiunto anche da parte delle PMI).

In ultimo, in merito alla richiesta relativa alla previsione di una proroga per l’invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022, si rappresenta che i termini per la presentazione del modello sono stati previsti in correlazione con quanto contenuto nella Decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022, per il caso SA. 101076 dell’11 gennaio 2022, paragrafo (6), che ha stabilito l’estensione temporale al 30 giugno 2022 delle misure che la Commissione aveva in precedenza approvato nell’ambito del Quadro temporaneo, e per le quali l’Italia ha richiesto, nel mese di dicembre 2021, una proroga.

Tali misure sono state autorizzate senza ulteriori modifiche e restano inalterate tutte le condizioni previste nelle Decisioni per i casi SA. 62668 del 15 ottobre 2021, SA. 100091 e SA. 100155 del 10 novembre 2021.

Dal punto di vista operativo, si rappresenta che la fornitura dei dati contenuti nella autodichiarazione è funzionale anche all’iscrizione degli aiuti stessi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Inoltre, nella suddetta dichiarazione, sono presenti ulteriori informazioni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza; tali informazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per effettuare, entro il 31 dicembre 2022, in modo corretto, sulla

base di quanto indicato dal contribuente (quindi, eventualmente, anche in rettifica), la registrazione degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Ciò posto, in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pre-

giudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l'assolvimento dell'obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.

## ALLEGATO 5

**5-08013 Fragomeli: Rimborso delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle pronunce della Suprema Corte di cassazione che hanno stabilito l'illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011 (sentenze n. 15198 del 4 giugno 2019, n. 27101 del 23 ottobre 2019 e, da ultimo, sentenza n. 10690 del 5 giugno 2020).

Gli onorevoli interroganti evidenziano che, ai fini del rimborso dell'imposta indebitamente pagata, occorre istaurare un contenzioso volto ad accertare la fondatezza della pretesa restitutoria verificando l'effettivo pagamento delle bollette e la corretta esposizione in essa del tributo.

Per ridurre il contenzioso in atto e garantire un rapido ristoro degli utenti gli onorevoli interroganti chiedono se sia plausibile « prevedere il risarcimento dell'imposta indebitamente versata attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica sulla quale caricare le fatture energetiche effettivamente pagate con un rimborso automatico dell'imposta pari all'80 per cento e la chiusura del contenzioso, all'occorrenza anche valutando, in accordo con ARERA, la riduzione dei tassi di remunerazione degli investimenti almeno al 3,5 per cento per un biennio ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che l'accisa provinciale sull'energia elettrica è stata definitivamente soppressa nel 2012 pertanto le richieste di rimborso possono essere riferite unicamente agli anni 2010 e 2011 (termine di prescrizione decennale).

Detta imposta risultava molto articolata in quanto erano previsti diversi soggetti beneficiari del relativo gettito (comuni, province e Stato).

Con riferimento a detto tributo la Corte di cassazione, con le sentenze n. 15198 del 4 giugno 2019, n. 27101 del 23 ottobre 2019 e, da ultimo, con la sentenza n. 10690 del 5 giugno 2020, richiamate anche dagli interroganti, ha evidenziato una possibile incompatibilità della norma con i principi enunciati nella direttiva 2008/118/CE e, segnatamente, il mancato rispetto della condizione di « finalità specifica » richiesta ai fini dell'introduzione di una « imposta ulteriore » all'accisa già gravante sul consumo di energia elettrica.

Tanto premesso, si osserva che l'eventuale rimborso dell'imposta in questione potrebbe essere ottenuta dal consumatore finale unicamente per gli anni 2010 e 2011. Inoltre, tenuto conto che il consumatore finale non era il soggetto obbligato al pagamento del tributo in questione, questi può ottenere la restituzione delle somme pagate a titolo di rivalsa dal proprio fornitore.

Infatti, il meccanismo di funzionamento dell'imposta prevede la sussistenza di due rapporti giuridici: quello di natura tributaria, intercorrente fra fornitore e Amministrazione finanziaria e quello di natura civilistica, intercorrente fra il fornitore ed il consumatore finale.

In tale contesto il rimborso dell'addizionale non può essere effettuato direttamente al fornitore di energia elettrica avendo quest'ultimo traslato il tributo sui consumatori finali e avendolo addebitato nelle bollette di fornitura; né il rimborso può essere chiesto direttamente dal consumatore finale in quanto estraneo al rapporto tributario. Tale principio viene altresì ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 27099/2019 che recita: « le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-

legge n. 511 del 1988 (nel testo applicabile *ratione temporis*) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995 e dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 è il fornitore ».

Il rimborso dell'imposta può essere ottenuto dal consumatore finale unicamente a seguito di un giudizio incardinato presso il giudice ordinario contro il fornitore di energia elettrica volto ad accertare il diritto al rimborso verificando l'effettivo pagamento delle bollette e la corretta esposizione in essa del tributo.

Successivamente, il medesimo fornitore può ottenere, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995, il ristoro dallo Stato di quanto restituito al consumatore finale.

Per quanto riguarda l'addizionale, si fa presente che il rimborso deve essere richiesto alla provincia cui è stato versato il tributo.

Alla luce di quanto suesposto, la definizione del predetto contenzioso per le annualità ancora pendenti appare pregiudiziale rispetto alla previsione della piattaforma telematica attraverso cui erogare i rimborsi in discorso che potrebbe comunque porsi in linea con esigenze di semplificazione amministrativa e che risulta già sperimentata per altre fattispecie.

In merito all'opportunità di allineare il tasso di remunerazione del capitale investito ai valori di mercato – come evidenziato nella risposta all'interrogazione n. 5-07808, presentata dallo stesso firmatario del presente atto di sindacato ispettivo – si rappresenta che con la deliberazione 614/2021/R/COM del 23 dicembre 2021, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (*Weighted Average Cost of Capital*, WACC) riconosciuto ai gestori dei servizi

infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027.

Tale aggiornamento segue una riforma delle modalità di determinazione del tasso adottata da ARERA nel 2015 e finalizzata a migliorare la certezza e la stabilità del quadro regolatorio, nell'interesse delle imprese, degli investitori e degli utenti finali, che da un simile quadro possono avvantaggiarsi in termini di contenimento e stabilità nel tempo del costo dei servizi regolati.

In tale ambito, l'Autorità ha quindi perseguito gli obiettivi di stabilità e certezza del quadro regolatorio, adeguatezza del livello di remunerazione, tenuto conto dei profili di rischio del settore, e tutela degli utenti del servizio.

Il provvedimento dello scorso dicembre ha quindi determinato una riduzione del WACC di oltre il 10 per cento (in termini reali) a partire dall'anno in corso per tutti i settori infrastrutturali, sulla base dell'evoluzione del contesto macroeconomico e finanziario di riferimento.

Tale aggiornamento è avvenuto attraverso un processo di consultazione pubblico e durato circa un anno, in cui tutti gli *stakeholder* interessati hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. L'Autorità, nelle proprie decisioni, ha fatto riferimento ai più recenti dati di mercato e alle migliori prassi regolatorie internazionali.

La riduzione ha quindi nuovamente mitigato il peso della componente di trasporto e gestione del contatore (o componente di rete) sul totale del costo sostenuto per l'energia dai clienti finali, che è peraltro storicamente molto ridotto (circa l'8 per cento nel caso di un cliente domestico tipo in maggior tutela al primo trimestre 2022).

Deve sottolinearsi, infine, come il nostro Paese registri storicamente un costo per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) fra i più bassi a livello europeo, sia per i consumatori domestici che non domestici, chiaramente certificato dai dati pubblicati da Eurostat e sintetizzati nelle tabelle che seguono (aggiornamento al 2020).

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. C. 1428 Pellicani, C. 2358 Brunetta e C. 2907 Bazzaro (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2358 e C. 2907*) ..... 133

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (*Deliberazione di una proroga del termine*) ..... 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 134

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. C. 1428 Pellicani, C. 2358 Brunetta e C. 2907 Bazzaro.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2358 e C. 2907).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2019.

Rossella MURONI, *presidente*, come preannunciato nello scorso Ufficio di presidenza, comunica di aver disposto, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, l'abbinamento delle proposte di legge C. 2358 Brunetta, recante Disposizioni e delega al Governo per la salvaguardia e lo sviluppo della città metropolitana di Vene-

zia e della sua laguna, assegnata alla Commissione il 26 febbraio 2020 e C. 2907 Bazzaro recante Disposizioni e delega al Governo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna in quanto vertenti su identica materia.

Ricorda che, in sede di avvio dell'esame – il 15 gennaio 2020 – la Commissione aveva deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva che è iniziata con le audizioni della provveditrice per le opere pubbliche, Cinzia Zinconne, della Commissaria Straordinaria per il MOSE, Elisabetta Spitz, del Primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Pino Musolino e del Comandante provinciale della Guardia di finanza, Giovanni Avitabile.

A causa dell'emergenza pandemica, l'indagine conoscitiva non è potuta proseguire ma in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato convenuto nella riunione del 17 febbraio 2022 di riaprire i termini per il suo svolgimento.

Pertanto, non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Indagine conoscitiva sulle Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che, come precedentemente ricordato, la Commissione aveva deliberato, in data 15 gennaio 2020 lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1428 Pellicani recante « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » e aveva altresì svolto le audizioni della provveditrice per le opere pubbliche, Cinzia Zincone, della Commissione Straordinaria per il MOSE, Elisabetta Spitz, del Primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Pino Musolino e del Comandante provinciale della

Guardia di finanza, Giovanni Avitabile. Erano state altresì programmate per il mese di marzo le audizioni dei rappresentanti degli enti locali interessati, a partire dal sindaco di Venezia.

Tuttavia, a seguito della crisi pandemica, l'indagine non si è potuta concludere nei tre mesi previsti né era stata richiesta, prima della scadenza, una proroga del termine.

In sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da ultimo nella riunione del 17 febbraio, è stato convenuto di riprendere l'indagine conoscitiva, fissandone il termine di conclusione in sei mesi. Sul programma è stata altresì acquisita nei giorni scorsi la prescritta intesa con la presidenza della Camera.

Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla programmazione dei lavori .....	135
Disposizioni per il completamento del processo di regionalizzazione della gestione dei servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como. C. 650 Butti ( <i>Esame e rinvio</i> )	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo. C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio, C. 3239 Ficara .....	137

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.*

**La seduta comincia alle 15.**

#### Sulla programmazione dei lavori.

Paolo FICARA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 21 aprile scorso ha deliberato di integrare il programma dei lavori della Commissione del mese di maggio con l'esame della proposta di legge C. 650, di iniziativa del deputato Butti, recante disposizioni per il completamento del processo di regionalizzazione della gestione dei servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como.

**Disposizioni per il completamento del processo di regionalizzazione della gestione dei servizi pubblici**

**di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como.**

**C. 650 Butti.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca ROSPI, *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame inerisce alla gestione dei servizi pubblici di navigazione sui tre principali laghi del Settentrione d'Italia: il lago Maggiore (collocato al confine tra Piemonte e Lombardia, nelle province, rispettivamente, di Novara e Verbania-Cusio-Ossola e di Varese); il lago di Como (collocato in Lombardia, nelle province di Como e Lecco); il lago di Garda (collocato sui confini tra Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento, nelle province, rispettivamente, di Brescia, Verona e Trento).

L'obiettivo principale che si vuole conseguire con tale proposta di legge è trasferire la gestione dei servizi pubblici di navigazione sui predetti laghi in capo alle

regioni territorialmente interessate. Ad oggi, infatti, la gestione è ancora di competenza governativa, come disponeva la prima legge che ha disciplinato la materia, e cioè la legge n. 614 del 1957.

Da allora, non sono mancate previsioni legislative che prevedevano il trasferimento delle funzioni e dei compiti dal MIMS alle regioni: in tal senso, ricorda il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sul decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato agli enti locali e il decreto legislativo n. 422 del 1997, di attuazione della legge delega cosiddetta « Bassanini », specificamente riferita al decentramento delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale.

I relativi progetti di attuazione si sono, tuttavia, sempre arenati. Il motivo per cui i tentativi di trasferire la gestione alle regioni sono falliti risiede sostanzialmente nella difficoltà di procedere al relativo risanamento tecnico-economico. La legge, infatti, subordina la regionalizzazione del servizio all'avvenuto risanamento della gestione da parte dello Stato e prescrive che sul piano di risanamento tecnico-economico debba essere raggiunta l'intesa con le regioni territorialmente interessate. Tale intesa non è mai stata raggiunta e, secondo la relazione illustrativa presentata dai proponenti, il motivo risiede nella difficoltà di raggiungere un accordo sull'ammontare di risorse statali da destinare a tale risanamento.

Anche negli ultimi anni non sono mancate iniziative in entrambi i rami del Parlamento, volte a dare un nuovo impulso al procedimento: nella XVI legislatura, l'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha svolto un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla navigazione lacuale; la Commissione Trasporti della Camera, nel corso di questa legislatura e precisamente nel 2019, ha svolto un ciclo di audizioni informali nel corso dell'esame della risoluzione n. 7-00002 (Fidanza). Tale risoluzione non è stata approvata.

In tale contesto si inserisce la presente proposta di legge, il cui articolato si struttura in larga misura come un cronopro-

gramma. Al riguardo è utile consultare anche il *dossier* del Servizio Studi in cui è riportata una tabella riepilogativa. Nel testo è prevista, infatti, una serie di scadenze entro le quali da un lato lo Stato, e per esso il MIMS, e dall'altro le regioni devono porre in essere gli atti volti all'effettiva attuazione del trasferimento, come previsto dal combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e del decreto legislativo n. 422 del 1997.

L'articolo 1 dispone che il processo di regionalizzazione della gestione dei servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como si compia entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame. A tal fine, è previsto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile proceda, in via prioritaria ed acquisendo l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai seguenti adempimenti: *a)* aggiornamento del piano di risanamento tecnico-economico per l'individuazione ed il reperimento delle risorse necessarie per portare a compimento il processo di regionalizzazione; *b)* sottoscrizione di un accordo con le regioni interessate per disciplinare l'esercizio delle funzioni e delle competenze ad esse trasferite dalla gestione governativa; *c)* sottoscrizione di un accordo di programma con le medesime regioni per determinare l'entità delle risorse finanziarie in conto capitale e in conto esercizio e la loro ripartizione; *d)* trasferimento dei beni al soggetto regionale cui compete la gestione del servizio.

Per l'individuazione di tale gestore, la disposizione contiene un rinvio al successivo articolo 3, a mente del quale le regioni interessate dal processo di regionalizzazione della gestione provvedono alla costituzione, da un lato, di tre società di capitali (una per ogni bacino lacuale) e, dall'altro, di una *holding* di gestione delle stesse, con la precisazione che è a quest'ultima che sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie che costituiscono la dotazione della gestione. La costituzione di tutti i nuovi soggetti giuridici deve avvenire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 stabilisce che, sulla base dei dati emersi dall'aggiornamento del piano di risanamento tecnico-economico, e sempre entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede al risanamento tecnico-economico della gestione.

Per far fronte agli oneri relativi, il Ministero utilizza le risorse ad esso assegnate dall'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, alla voce a) «trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie», che risultano allo stato complessivamente pari ad oltre 17 miliardi di euro per gli anni 2020-2032. Con tale decreto e con l'annesso Allegato si è proceduto alla ripartizione, tra i vari Ministeri e per i diversi interventi da finanziare, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

Un ulteriore adempimento posto in capo alle regioni dall'articolo 4 è l'adeguamento delle rispettive normative in materia di navigazione lacuale al contenuto della presente legge – adeguamento da realizzare nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Una disciplina specifica è dedicata, all'articolo 5, alla gestione del servizio di navigazione sul lago Maggiore, stante il suo carattere transfrontaliero. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, infatti, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale deve avviare una negoziazione con i competenti organi della Confederazione svizzera, al fine di procedere alla revisione e

all'adeguamento al contenuto della presente legge della Convenzione che disciplina la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, sottoscritta il 2 dicembre del 1992 e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 19 del 1997.

Infine, l'articolo 6 dispone che, per il primo biennio successivo all'avvenuto trasferimento della gestione del servizio alle regioni, lo Stato continua a destinare a tali regioni le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente a favore dei servizi pubblici di navigazione lacuale.

Paolo FICARA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

**Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo.**

**C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio, C. 3239 Ficara.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

**X COMMISSIONE PERMANENTE****(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 379 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	138
<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Parere approvato</i> ) .....	142

**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Testo unificato C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	139
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	140

**INTERROGAZIONI:**

5-05790 Mura: Iniziative di competenza concernenti le quotazioni per le buste per corrispondenza commerciale da parte di Poste italiane al fine di scongiurare l'estromissione di fatto dal mercato delle imprese italiane .....	140
<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	143
5-06905 Baratto: Sulle ulteriori iniziative a sostegno delle aziende gasivore, in particolare per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, per fronteggiare l'aumento dei costi energetici .....	140
<b>ALLEGATO 3</b> ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	145
5-07663 Suriano: Sulle attività poste in essere dal commissario straordinario della Pubbliservizi Spa di Catania e sulla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ad esse relative .	141
<b>ALLEGATO 4</b> ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	147
5-07669 Vallasca: Iniziative di competenza per fronteggiare l'aumento generale dei prezzi conseguente al conflitto russo-ucraino e a sostegno delle imprese e delle famiglie .....	141
<b>ALLEGATO 5</b> ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	149

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle**

**sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.**

**Atto n. 379.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione scade venerdì 6 maggio.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Maria Soave ALEMANNI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, sottolineando altresì le ottime relazioni che ha ricevuto circa le iniziative svolte a vantaggio dei consumatori. Evidenzia che il suo gruppo è del tutto favorevole alle iniziative in titolo, in particolare a quelle volte ad affrontare la povertà energetica e a rendere più incisivi e numerosi gli strumenti per i consumatori, volti specialmente ad affrontare la problematica del sovra-indebitamento. Fa anche presente la necessità di rafforzare gli strumenti informativi connessi alla finanza etica e ai cambiamenti sociali ed ecologici.

Per quanto riguarda il riparto delle risorse alle regioni di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, finalizzato a favorire l'apertura e il funzionamento degli sportelli per il consumatore, ritiene opportuno che, per effettuare tale riparto in modo puntuale, si considerino i dati Istat più precisi e aggiornati.

Conclude rilevando che tali iniziative sono utili, non solo per dare informazioni ai consumatori ma anche per sostenere questi ultimi in un momento in cui il mercato presenta aspetti molto critici e fornire loro un'adeguata tutela.

Riccardo ZUCCONI (FDI) annuncia il voto di astensione del suo gruppo motivato, fondamentalmente, dal giudizio negativo che la sua forza politica dà all'operato dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.**

**Testo unificato C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 aprile è stata data comunicazione della trasmissione della nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero dello sviluppo economico, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Ricorda, altresì, che il relatore, Mattia MOR, si è riservato di presentare alla Commissione un nuovo testo, armonizzato con i contenuti della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito di ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico.

Mattia MOR (IV), *relatore*, fa presente che la scorsa settimana ha avuto le preannunciate interlocuzioni con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e che nella giornata di oggi ha ricevuto talune valutazioni su un'ipotesi di testo riformulato che ha avuto modo di segnalare al Ministero dell'economia e delle

finanze. Evidenza che, insieme al collega Carabetta, intende quindi adeguare il testo al contenuto delle predette interlocuzioni con i rappresentanti ministeriali.

Si riserva, infine, di poter proporre quanto prima alla Commissione un testo opportunamente rivisto per il seguito dell'esame in sede referente.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria per la transizione ecologica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**5-05790 Mura: Iniziative di competenza concernenti le quotazioni per le buste per corrispondenza commerciale da parte di Poste italiane al fine di scongiurare l'estromissione di fatto dal mercato delle imprese italiane.**

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo testé sottoscritta, accoglie in modo parzialmente favorevole quanto riferito dalla rappresentante del Governo cogliendo nella sua risposta alcuni aspetti positivi. In tal senso, ritiene apprezzabile che dalla risposta si evinca la volontà di Poste italiane, quantomeno nei limiti con-

sentiti dalla normativa italiana ed europea, di mantenere il contributo delle filiere italiane nell'ambito delle sue funzioni di servizio pubblico, osservando peraltro che Poste italiane svolge un servizio nazionale ed è quindi ragionevole che tenga conto della problematica. Osserva che le cifre esposte nella risposta all'interrogazione non rappresentano una realtà molto rilevante e quindi possono considerarsi non particolarmente significative; sottolinea però che quanto riferito relativamente alle rivalutazioni dei corrispettivi unitari è invece importante in quanto, in questo periodo, gli aumenti dei costi delle materie prime, ricordando su tutti il costo dell'energia, incidono in modo sempre più decisivo sulla concorrenzialità della manifattura italiana.

Auspica che Poste italiane voglia continuare a sostenere la filiera italiana, pur nei richiamati limiti e nel rispetto del quadro giuridico vigente. Invita, infine, il Governo ad assumere iniziative in questa ottica anche considerando il fatto che, in questo particolare momento, il sostegno alle imprese nazionali risulta essenziale e decisivo.

**5-06905 Baratto: Sulle ulteriori iniziative a sostegno delle aziende gasivore, in particolare per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, per fronteggiare l'aumento dei costi energetici.**

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Guido Germano PETTARIN (CI) replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo testé sottoscritta, si dichiara soddisfatto per aver avuto modo di constatare che le problematiche sollevate nell'interrogazione sono ben presenti all'attenzione del Governo, che riconosce come alle misure emergenziali devono affiancarsi misure di lungo periodo a carattere strutturale nonché una strategia unitaria volta a favorire l'autonomia strategica dell'Unione europea sull'energia. Osserva, inoltre, che è ormai necessario superare la frammentazione degli Stati membri dell'Unione europea non solo in materia energetica ed agire

affinché l'Unione divenga un *player* globale effettivo con l'obiettivo, tendenziale, di realizzare gli Stati uniti d'Europa.

Considerando quella ricevuta una risposta concreta osserva, tuttavia, anche in ragione della propria provenienza geografica, che forse sono maturate le condizioni ed è arrivato il momento di affrontare la tematica delle accise sulla benzina e sul gasolio in modo diverso rispetto alle misure fin qui prese, comunque apprezzabili. Invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di fissare un tetto al prezzo dei carburanti, richiamando in materia l'esperienza di altri Stati che confinano con l'Italia e, in particolare, il modo con cui la Slovenia affronta la problematica.

**5-07663 Suriano: Sulle attività poste in essere dal commissario straordinario della Pubbliservizi Spa di Catania e sulla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ad esse relative.**

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simona SURIANO (MISTO-M-PP-RCSE), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Osserva che vi è una netta discrepanza tra quanto asserito dal Commissario straordinario e quanto riferito dai lavoratori coinvolti, ritenendo peraltro che difficilmente ci si poteva aspettare qualcosa di diverso nel momento in cui si chiedono chiarimenti e informazioni circa la disposizione, da parte del Commissario, di spese non giustificabili ovvero fuori bilancio proprio a chi è chiamato giuridicamente a risponderne. Fa inoltre presente che tra le procedure giudiziarie segnalate nell'interrogazione in titolo ce n'è anche una che riguarda il reato di *stalking*.

Ribadendo la propria insoddisfazione per la risposta che il Governo ha voluto fornire alla Commissione, conclude auspicando che il Ministero interrogato voglia esercitare maggiori e più efficaci controlli

e, anche, che non si affidi alle dichiarazioni e alle parole di una sola tra le parti coinvolte.

**5-07669 Vallasca: Iniziative di competenza per fronteggiare l'aumento generale dei prezzi conseguente al conflitto russo-ucraino e a sostegno delle imprese e delle famiglie.**

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea VALLASCAS (MISTO-A), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta osservando, in primo luogo, che l'aumento dei prezzi non è attribuibile completamente al conflitto russo-ucraino che ha, tuttavia, certamente contribuito ad esacerbare alcuni suoi aspetti. Segnala infatti che già nello scorso anno si sono manifestati ingenti aumenti dei prezzi, ad esempio nel settore edilizio ovvero nel settore agroindustriale, in conseguenza dell'enorme aumento del prezzo dell'energia. In particolare, ricorda che Coldiretti ha segnalato fortissimi aumenti, nel solo 2021, nell'ordine di oltre il 30 per cento per il prezzo dei mangimi, nonché aumenti ancor maggiori per quello dei concimi; a questi si aggiunge l'impennata dei costi per l'energia elettrica e per il gasolio agricolo. Sottolinea che la dinamica dei prezzi del gas naturale e del petrolio rischia di comportare gravissime conseguenze soprattutto sugli strati più deboli del mondo produttivo e della società. Evidenzia che, a suo avviso, il Governo ha sottovalutato le suddette problematiche e si è limitato ad adottare misure eminentemente emergenziali, che rappresentano meri palliativi, invece che misure strutturali, le uniche idonee a dare una efficace risposta.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.55.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 379.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (Atto n. 379);

richiamato il parere favorevole con condizioni sul precedente schema di riparto relativo al triennio 2020-2022 (Atto n. 182, adottato in via definitiva e divenuto D.M. 10 agosto 2020), espresso dalla Commissione nella seduta del 15 luglio 2020;

preso atto che risulta ancora non impegnata per l'anno 2022 la somma di 11 milioni di euro;

rilevata l'opportunità di specificare che il 57 per cento delle risorse complessive – pari a 10 milioni di euro per il triennio 2022-2024 – destinate, ai sensi dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame, alla realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee è ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione in base agli ultimi dati ISTAT al 1° gennaio 2022;

apprezzata la dettagliata Relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati a vantaggio dei consumatori che accompagna il provvedimento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-05790 Mura: Iniziative di competenza concernenti le quotazioni per le buste per corrispondenza commerciale da parte di Poste italiane al fine di scongiurare l'estromissione di fatto dal mercato delle imprese italiane.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

In merito all'atto in esame, sentita la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico nonché Poste Italiane spa, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si sottolinea che – fermo restando l'attività di regolamentazione e di vigilanza svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – il Ministero dello sviluppo economico svolge nei confronti di Poste italiane un mero controllo sull'efficienza nella fornitura del servizio postale universale.

Infatti, al fine di garantire la coesione sociale, senza discriminazioni tra gli utenti, Poste Italiane è obbligata ad erogare su tutto il territorio nazionale il servizio postale base (universale):

raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 2 chilogrammi;

raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di pacchi postali fino a 20 chilogrammi;

i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

Ciò premesso, in merito al tema sollevato con l'atto in parola, è stata sentita direttamente la società Poste Italiane.

Quest'ultima ha rappresentato che la gara oggetto della presente interrogazione è stata una procedura di selezione indetta a dicembre 2020 da Postel, società del Gruppo Poste Italiane che non svolge servizi postali. A riguardo, Poste informa che è stata indetta una procedura di selezione compa-

rativa, conforme a tutti i principi del Trattato dell'Unione europea in tema di tutela della concorrenza, libera circolazione delle merci, diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Con riferimento all'importo complessivo del confronto competitivo si evidenzia che i corrispettivi unitari a base di gara sono stati incrementati del +5 per cento rispetto agli attuali corrispettivi percepiti dal fornitore Blasetti sulla base dei contratti vigenti e +4,3 per cento rispetto a quelli percepiti da Pigna Envelopes, in coerenza con la fornitura richiesta, in un contesto di mercato in cui il costo della materia prima è sensibilmente sceso negli ultimi anni.

È infatti necessario rappresentare che l'indice di riferimento utilizzato per il monitoraggio della materia prima del prodotto in argomento, la cellulosa, ha avuto negli ultimi due anni un *trend* complessivamente decrescente del -12 per cento.

Nell'ambito della procedura sono stati valorizzati sia aspetti legati alla qualità del servizio sia aspetti connessi a tematiche ESG, garantendo al contempo massima apertura verso il mercato anche delle piccole e medie imprese.

Nello specifico, Poste Italiane ha effettuato un'indagine di mercato in ambito comunitario e ha suddiviso la gara in 3 lotti (che hanno caratteristiche di produttività, tipologia di buste e livelli di servizio differenziati) per garantire massima partecipazione. Per assicurare pluralità di fornitori e ridurre il rischio di fornitura, in aggiunta a quanto detto, 2 lotti sono stati resi cumulabili.

Le predette attività sono risultate funzionali ad individuare sul mercato europeo

operatori economici con capacità produttiva e *standard* qualitativi di primaria rilevanza ed in linea con le esigenze di fornitura, privilegiando aziende con un'esperienza consolidata nel settore di cui trattasi.

Sono state pertanto invitate cinque imprese italiane e quattro imprese in ambito Unione europea.

Preme evidenziare che nell'impianto di gara sono state definite specifiche tecniche e requisiti di partecipazione quali il possesso di certificazione ISO 9001 e certificazione FSC, volti a valorizzare gli aspetti qualitativi del servizio di fornitura nonché l'attenzione alla sostenibilità sociale ed ambientale, nonché ove possibile, le disposizioni dei Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2013, sebbene non previsto normativamente per l'ambito in oggetto.

Sono stati, in particolare, valorizzati nella documentazione di gara gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro alla tutela ambientale (anche in materia di smaltimento).

Nel rispetto del quadro di autoregolamentazione interna, preliminarmente alla stipula degli atti contrattuali, sono state effettuate tutte le verifiche funzionali ad attestare il possesso da parte degli operatori economici selezionati dei requisiti soggettivi e dei requisiti di ordine generale.

Le condizioni contrattuali hanno previsto una rivalutazione dei corrispettivi unitari con cadenza semestrale, in considerazione del *trend* del mercato della cellulosa (componente significativa del prodotto), soggetta a frequenti oscillazioni, a volte anche rilevanti.

Fermo restando quanto sopra, Poste ha rappresentato che nonostante la grave crisi che ha coinvolto il nostro Paese, è cresciuto il contributo della Società alla catena di fornitura nazionale. Infatti, gli acquisti da fornitori italiani sono passati da 2,6 miliardi nel 2019 a 2,8 miliardi nel 2020. In particolare, nel 2020, le piccole e medie imprese italiane utilizzate da Poste Italiane per la fornitura di beni e servizi hanno avuto un impatto sul livello del prodotto interno lordo per un valore pari a 1,2 miliardi di euro, portando all'occupazione di 21.000 persone e ad una distribuzione di reddito di circa 567 milioni di euro con un gettito fiscale creato di oltre 370 milioni di euro.

Infine, a sostegno dell'assenza di qualsivoglia discriminazione da parte della menzionata società nei confronti delle imprese italiane nell'ambito della catena di fornitura, la stessa ha evidenziato che oltre il 99 per cento dei fornitori iscritti nel proprio sistema di qualificazione sono operatori nazionali.

## ALLEGATO 3

**5-06905 Baratto: Sulle ulteriori iniziative a sostegno delle aziende gasivore, in particolare per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, per fronteggiare l'aumento dei costi energetici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Le tematiche oggetto degli atti in discussione sono di prioritaria importanza per il Governo, posto che – com'è stato rilevato – gli aumenti dei prezzi di elettricità, gas, metano e di altre fonti energetiche, in particolare, e quello delle materie prime, in generale, si ripercuotono in maniera diretta su cittadini e imprese. Le criticità sollevate invero alimentano preoccupazione crescente, anche in relazione al protrarsi della situazione di crisi, e sono state poste alla base dei recenti provvedimenti varati in merito dal Consiglio dei Ministri.

Infatti, il Governo è intervenuto ripetutamente negli ultimi mesi per affrontare la situazione emergenziale in atto e per far fronte all'aumento dei prezzi generalizzato, soprattutto nel settore dell'energia e del gas.

In particolare, in continuità con il decreto-legge n. 130 del 2021, sono state adottate una serie di altre misure sia nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che nel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto « Sostegni-ter »).

Voglio ricordare, ad esempio, che la legge di bilancio per il 2022 ha previsto l'istituzione del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, al fine di sostenere le imprese operanti in settori ad alta intensità energetica nella realizzazione dei progetti di transizione ecologica.

Ancora, il decreto Sostegni-ter ha previsto talune misure specifiche per sostenere le imprese energivore.

In particolare, con quest'ultimo decreto sono state introdotte significative novità

per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico, tra cui:

l'estensione dell'annullamento degli oneri di sistema fino al primo trimestre 2022 anche alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt, quand'anche connesse in media, alta o altissima tensione (articolo 14);

il credito di imposta per le cosiddette imprese energivore, misura premiale a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica (articolo 15).

Com'è stato più volte ribadito, si tratta di interventi emergenziali a cui si devono affiancare misure di lungo periodo, a carattere strutturale, nonché una strategia eurounitaria che punti all'autonomia strategica dell'Unione europea sull'energia.

Un primo passo in tale direzione è rappresentato dall'adozione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (decreto Energia). Le misure ivi previste ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte – invece – a sostegno delle filiere produttive. L'obiettivo del citato provvedimento non è solo quello di calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche, ma anche quello di prevenire analoghe emergenze future.

A tale scopo, si richiama anche il lavoro della *task force* istituita il 4 marzo scorso presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di monitorare e valutare i contraccolpi del conflitto in Ucraina sulle filiere e sui prezzi delle materie prime, nonché l'istituzione di un numero verde della *task force* a disposizione delle imprese

per segnalazioni di difficoltà in seguito al conflitto in parola.

Si tratta di un gruppo di lavoro che potrà formulare proposte, rispondere alle domande e dubbi delle imprese coinvolte. Le richieste principali del mondo produttivo riguardano, infatti, la necessità di affrontare la crisi energetica in atto, anche attraverso un prezzo controllato dell'energia, nonché attraverso maggiore flessibilità per l'autoproduzione e l'autoconsumo energetico.

Ancora, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto, in tale direzione, numerose novità contro il caro bollette e la riduzione delle accise su benzina e gasolio, ed ha elevato il limite ISEE per il *bonus* sociale, prevedendo altresì, per tutto il 2022, l'esenzione Irpef del *bonus* carburante riconosciuto alle imprese dipendenti.

A tal proposito, com'è noto, il citato provvedimento ha potenziato anche i poteri e gli strumenti del Garante per la sorveglianza dei prezzi, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, il quale potrà intervenire direttamente rivolgendosi

alle imprese, chiedendo notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo, e potrà avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, alla quale è affidato il compito di polizia economico-finanziaria.

Da ultimo, in tale direzione, sono stati approvati in Consiglio dei Ministri due decreti-legge:

il nuovo decreto Energia volto a contenere il prezzo dell'energia attraverso una rideterminazione dell'aliquota dell'accisa e di quella dell'IVA sui carburanti;

il cosiddetto decreto Aiuti con cui sono stati destinati ulteriori 14 miliardi per misure contro il caro-vita, da un lato, e per sostenere la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, dall'altro.

In conclusione, tengo a precisare che l'argomento in parola è di grandissimo interesse, di altissima valenza e c'è tutta la volontà e tutto l'impegno da parte del Governo per garantire una trasparente dinamica dei prezzi del mercato, al fine di sostenere le famiglie e le imprese italiane.

## ALLEGATO 4

**5-07663 Suriano: Sulle attività poste in essere dal commissario straordinario della Pubbliservizi Spa di Catania e sulla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ad esse relative.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

In merito all'atto in esame e sentita la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, la Pubbliservizi è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a seguito della sentenza n. 128 pubblicata il 20 luglio 2018 del Tribunale di Catania, sezione fallimentare, che ha dichiarato l'inammissibilità della proposta concordataria presentata dalla società medesima. Il medesimo Tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza della Pubbliservizi, ritenendo che in capo alla proponente sussistessero i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 270 del 1999, per l'accesso all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, su conforme parere reso dal Ministero dello sviluppo economico.

Sentito l'Organo commissariale, quest'ultimo in particolare ha rappresentato che con la redazione del programma di ristrutturazione del Commissario straordinario viene segnata la linea di demarcazione tra il ruolo del Commissario Giudiziale e quello del Commissario Straordinario. Pertanto, la discrezionalità accordata a quest'ultimo nella gestione della procedura (le cui scelte sono consacrate nel programma redatto ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 270 del 1999) è tale per cui la scelta dell'indirizzo da dare alla procedura non risulta vincolata dalle risultanze della relazione del Commissario Giudiziale.

Conseguentemente, gli indirizzi assunti dal Commissario Straordinario sono frutto di atti autonomi; e pur dovendo tener conto di quanto accertato dal Tribunale in fase di ammissione alla procedura, il programma

viene redatto prevedendo modalità che siano in concreto applicabili al caso di specie.

Pertanto, il programma redatto dal Commissario Straordinario, che ha la finalità di risanamento dell'impresa ed è stato approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 5 novembre 2020, risulterebbe un atto vincolante per la Pubbliservizi S.p.A., in a.s..

Ciò premesso, sentito il Commissario, quest'ultimo, tra le diverse informazioni rese, ha rappresentato che al momento dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria dal bilancio della Pubbliservizi scaturiva:

un patrimonio netto negativo di 10.386.658,48 euro;

debiti portati in bilancio per 12.805.641,86 euro;

debito per trattamento di fine rapporto di 212.204,71 euro;

Fondo rischi di 1.570.547,20 euro.

Mentre, a seguito della verifica dello stato passivo (n. 5 verifiche del passivo – una verifica tempestiva e quattro verifiche delle domande tardive), sono stati ammessi complessivamente crediti per 9.358.189,50 euro, comprensivi degli importi ammessi in sede di opposizione allo stato passivo (di cui 282.827,09 euro in via prededucibile, 4.206.840,09 euro in via privilegiata e 4.868.522,32 euro in via chirografaria).

Sono stati, inoltre, esclusi crediti per 9.954.881,36 euro, dal che si desume che i debiti anteriori alla dichiarazione d'insolvenza ammontavano a 9.358.189,50 euro + 9.954.881,36 euro = 19.313.070,86 euro (ammessi solo parzialmente in quanto privi di documentazione certa).

Ad oggi, i debiti anteriori accertati ed inclusi nel concordato straordinario ammontano a 9.358.189,50 euro, mentre non vi sono debiti correnti per Fisco, Erario e Previdenza, ma solo ed esclusivamente debiti commerciali dovuti all'attività che la Pubbliservizi continua a svolgere.

Il Commissario, alla luce delle relazioni semestrali e trimestrali, ha rilevato che è possibile verificare l'abbattimento dei costi ed il pareggio di bilancio nonché il valore del fatturato di Pubbliservizi, anche a seguito della rinegoziazione dei contratti di servizio con la Pubblica amministrazione proprietaria della società *in house* oltre che dello sforzo profuso per il risanamento.

Quanto alle procedure che risultano pendenti, il Commissario ha evidenziato che la maggior parte sono state archiviate, ad eccezione di:

1) una dinnanzi alla Procura di Velletri. (p.p. 3780/21 RGNR mod. 21);

2) ed una dinnanzi al Tribunale Velletri (1786/17 RGNR mod. 45 – oggi 4163/2021).

In merito ai rapporti con le organizzazioni sindacali, il Commissario straordina-

rio ha altresì messo in luce di aver instaurato un ottimo rapporto con le organizzazioni sindacali, sia con quelle firmatarie del CCNL applicato alla società (Ultrasporti, Fisascat Cisl e Filcams CGIL), sia con quelle non firmatarie (UGL, Fast Confisal, Confliaa CS, Cisol Terziario, ecc...).

È stato poi rappresentato che dopo la nomina del Commissario giudiziale, la società Pubbliservizi, nel periodo tra la dichiarazione d'insolvenza e la nomina del Commissario straordinario avrebbe applicato la FIS (Fondo di Integrazione Salariale) sulle buste paga dei dipendenti dal mese giugno 2018 al mese di novembre 2018. Al riguardo, il Commissario straordinario ha riferito in merito ad un apposito tavolo che si è tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In conclusione, per quanto di competenza, si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico ha sempre posto attenzione sulla complessa situazione della Pubbliservizi, richiedendo anche aggiornamenti ed integrazioni al Commissario sull'andamento della procedura di Amministrazione straordinaria.

## ALLEGATO 5

**5-07669 Vallasca: Iniziative di competenza per fronteggiare l'aumento generale dei prezzi conseguente al conflitto russo-ucraino e a sostegno delle imprese e delle famiglie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Le tematiche oggetto degli atti in discussione sono di prioritaria importanza per il Governo, posto che – com'è stato rilevato – gli aumenti dei prezzi di elettricità, gas, metano e di altre fonti energetiche, in particolare, e quello delle materie prime, in generale, si ripercuotono in maniera diretta su cittadini e imprese. Le criticità sollevate invero alimentano preoccupazione crescente, anche in relazione al protrarsi della situazione di crisi, e sono state poste alla base dei recenti provvedimenti varati in merito dal Consiglio dei Ministri.

Infatti, il Governo è intervenuto ripetutamente negli ultimi mesi per affrontare la situazione emergenziale in atto e per far fronte all'aumento dei prezzi generalizzato, soprattutto nel settore dell'energia e del gas.

In particolare, in continuità con il decreto-legge n. 130 del 2021, sono state adottate una serie di altre misure sia nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che nel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto « Sostegni-ter »).

Voglio ricordare, ad esempio, che la legge di bilancio per il 2022 ha previsto l'istituzione del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, al fine di sostenere le imprese operanti in settori ad alta intensità energetica nella realizzazione dei progetti di transizione ecologica.

Ancora, il decreto Sostegni-ter ha previsto talune misure specifiche per sostenere le imprese energivore.

In particolare, con quest'ultimo decreto sono state introdotte significative novità

per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico, tra cui:

l'estensione dell'annullamento degli oneri di sistema fino al primo trimestre 2022 anche alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt, quand'anche connesse in media, alta o altissima tensione (articolo 14);

il credito di imposta per le cosiddette imprese energivore, misura premiale a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica (articolo 15).

Com'è stato più volte ribadito, si tratta di interventi emergenziali a cui si devono affiancare misure di lungo periodo, a carattere strutturale, nonché una strategia eurounitaria che punti all'autonomia strategica dell'Unione europea sull'energia.

Un primo passo in tale direzione è rappresentato dall'adozione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (decreto Energia). Le misure ivi previste ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte – invece – a sostegno delle filiere produttive. L'obiettivo del citato provvedimento non è solo quello di calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche, ma anche quello di prevenire analoghe emergenze future.

A tale scopo, si richiama anche il lavoro della *task force* istituita il 4 marzo scorso presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di monitorare e valutare i contraccolpi del conflitto in Ucraina sulle filiere e sui prezzi delle materie prime, nonché l'istituzione di un numero verde della *task force* a disposizione delle imprese

per segnalazioni di difficoltà in seguito al conflitto in parola.

Si tratta di un gruppo di lavoro che potrà formulare proposte, rispondere alle domande e dubbi delle imprese coinvolte. Le richieste principali del mondo produttivo riguardano, infatti, la necessità di affrontare la crisi energetica in atto, anche attraverso un prezzo controllato dell'energia, nonché attraverso maggiore flessibilità per l'autoproduzione e l'autoconsumo energetico.

Ancora, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto, in tale direzione, numerose novità contro il caro bollette e la riduzione delle accise su benzina e gasolio, ed ha elevato il limite ISEE per il *bonus* sociale, prevedendo altresì, per tutto il 2022, l'esenzione Irpef del *bonus* carburante riconosciuto alle imprese dipendenti.

A tal proposito, com'è noto, il citato provvedimento ha potenziato anche i poteri e gli strumenti del Garante per la sorveglianza dei prezzi, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, il quale potrà intervenire direttamente rivolgendosi

alle imprese, chiedendo notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo, e potrà avvalersi del supporto operativo della Guardia di finanza, alla quale è affidato il compito di polizia economico-finanziaria.

Da ultimo, in tale direzione, sono stati approvati in Consiglio dei Ministri due decreti-legge:

il nuovo decreto Energia volto a contenere il prezzo dell'energia attraverso una rideterminazione dell'aliquota dell'accisa e di quella dell'IVA sui carburanti;

il cosiddetto decreto Aiuti con cui sono stati destinati ulteriori 14 miliardi per misure contro il caro-vita, da un lato, e per sostenere la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, dall'altro.

In conclusione, tengo a precisare che l'argomento in parola è di grandissimo interesse, di altissima valenza e c'è tutta la volontà e tutto l'impegno da parte del Governo per garantire una trasparente dinamica dei prezzi del mercato, al fine di sostenere le famiglie e le imprese italiane.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato.

Audizione di rappresentanti di Confapi ..... 151

Audizione di rappresentanti di rappresentanti di Confindustria ..... 151

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di ANITA (Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada ..... 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 151

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

**Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato.**

**Audizione di rappresentanti di Confapi.**

L'audizione informale si è svolta dalle 14.45 alle 15.

**Audizione di rappresentanti di rappresentanti di Confindustria.**

L'audizione informale si è svolta dalle 15 alle 15.15.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

**Audizione informale di ANITA (Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada.**

L'audizione informale si è svolta dalle 15.20 alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Andrea Battisti, del Dipartimento Agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente dell'Università degli studi di Padova e dei professori Raffaele Cavalli ed Emanuele Lingua, del Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali dell'Università degli studi di Padova, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo .....	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, del professor Andrea Battisti, del Dipartimento Agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente dell'Università degli studi di Padova e dei professori Raffaele Cavalli ed Emanuele Lingua, del Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali dell'Università degli studi di Padova, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, con-**

**cernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per la semplificazione**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.30 alle 9.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	154
--	-----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.*

#### **La seduta comincia alle 8.20.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dopo aver introdotto l'audizione, sospende la seduta per consentire la soluzione di un inconveniente tec-

nico nel collegamento da remoto dei rappresentanti della Corte dei conti.

#### **La seduta, sospesa alle 8.25, è ripresa alle 8.30.**

Francesco PETRONIO, *Presidente di Sezione della Corte dei conti preposto alla funzione di referto della Sezione delle Autonomie*, svolge, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell'audizione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Petronio per la relazione svolta, dispone che la documentazione trasmessa sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	155
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione dell'Amministratore delegato della Rai .....	155
Richieste di partecipazione alle trasmissioni di comunicazione in materia referendaria .....	157

*Mercoledì 4 maggio 2022. – Presidenza del presidente BARACHINI. – Interviene l'Amministratore delegato della RAI, dottor Carlo Fuortes, accompagnato dal dottor Nicola Pasciucco, Direttore dello Staff dell'Amministratore delegato, dal dottor Luca Mazzà, Direttore dell'ufficio relazioni istituzionali della Rai, e dal dottor Maurizio Caprara, assistente dell'Amministratore delegato per le attività di comunicazione e relazioni esterne.*

#### **La seduta comincia alle 20.30.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, mentre limitatamente all'audizione sarà trasmessa anche la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Audizione dell'Amministratore delegato della Rai.**

*(Svolgimento).*

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Carlo Fuortes, Amministratore delegato della Rai, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Informa di aver ricevuto in un incontro informale, tenutosi nei giorni scorsi, i Consiglieri di amministrazione della Rai che ne avevano fatto richiesta per essere informati sulle iniziative già assunte dalla Commissione e su quelle *in itinere*.

Comunica altresì che si è concordato con il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di procedere, nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze, ad attivare due procedure distinte che, per quanto riguarda questa Commissione, prevedono oggi la programmata audizione dell'Amministratore delegato, mentre per quanto riguarda il Copasir – i cui

lavori sono sottoposti a regime di segretezza — prevedono nelle prossime settimane un'audizione dello stesso dottor Fuortes, nonché del presidente dell'Agcom, sul tema delle modalità della informazione pubblica in merito al conflitto tra Russia e Ucraina e in relazione alla propaganda e disinformazione.

Coglie l'occasione per rilevare che proprio l'iniziativa del Copasir conferma la sua personale convinzione che sia necessaria una *policy* sugli ospiti della tv pubblica, oggetto di una proposta di risoluzione in corso di esame. Del resto, tale esigenza, in qualche modo richiamata dallo stesso Amministratore delegato della Rai, risulta in linea con i compiti di indirizzo e vigilanza attribuiti a questa Commissione.

L'audizione odierna, oltre che sulle tematiche appena richiamate, potrà essere utile per acquisire elementi informativi su diverse questioni all'attenzione della Commissione. In particolare si riferisce alle forti preoccupazioni espresse in una lettera dall'USIGRAI per l'ordine del giorno con cui la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a non riscuotere più il canone attraverso la bolletta a partire dal 2023. Secondo il Sindacato infatti questa operazione potrebbe mettere a rischio l'esistenza stessa del Servizio pubblico.

A tale riguardo, fa presente che in data odierna i seguenti sindacati: Sindacato lavoratori comunicazione (SLC-CGIL), della Federazione informazione spettacolo e telecomunicazioni (FISTEL-CISL), dell'Unione italiana lavoratori della comunicazione (UIL-COM-UIL), della Federazione Nazionale Comunicazioni (FNC-UGL), del Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni (SNATER) e della Confederazione sindacati autonomi lavoratori (LIBERSIND-CONF.SAL) hanno fatto richiesta di poter essere auditi in una delle prossime sedute.

Evidenzia come il tema dei conti della Rai susciti grande preoccupazione e inviti a una gestione oculata che valorizzi innanzitutto le risorse interne all'Azienda, tema di particolare attualità anche a fronte delle notizie di contratti che vengono stipulati con soggetti esterni. A questo riguardo nota

come sarebbe importante poter disporre di un rapporto dettagliato della RAI sugli incarichi attualmente attribuiti al personale giornalistico e dirigenziale dipendente dell'azienda.

A seguito del dibattito apertosi con l'intervento di un direttore RAI a una *convention* politica, oggetto peraltro di un quesito, chiede all'Amministratore delegato quale sia stata la procedura di autorizzazione seguita e anche quali siano le procedure che adotterà l'Azienda per situazioni simili, a difesa dell'autorevolezza e dell'indipendenza del servizio pubblico, in vista delle elezioni politiche dell'anno prossimo, la cui campagna si preannuncia particolarmente accesa.

Inoltre, ricorda che la Commissione ha approvato il 23 febbraio scorso un atto di indirizzo sulla vicenda della cancellazione delle edizioni notturne dei TG regionali e nel frattempo il Giudice del lavoro di Roma ha accertato la condotta antisindacale della Rai. Con lettera dell'8 aprile il dottor Fuortes ha fornito rassicurazioni circa l'avvio di confronti tra l'Azienda e l'Usigrai e la valutazione di proposte alternative all'edizione notturna. Chiede pertanto all'Amministratore delegato un aggiornamento al riguardo, anche in considerazione di alcuni accordi siglati ieri tra la stessa Usigrai e l'Azienda che, nel potenziare, tra l'altro, redazioni ed organici, richiedono comunque un'attenta verifica sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, da lui stesso definita « critica e complicata » in due precedenti audizioni.

Ricorda altresì che l'audizione dell'Amministratore delegato rientra nel ciclo di audizioni, che la Commissione sta svolgendo, avente ad oggetto quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo scorso, circa la possibilità che la RAI possa ridurre la propria partecipazione nella controllata RAI Way S.p.a. fino al limite del 30 per cento del capitale.

Rammenta che il ciclo di audizioni è iniziato il 17 marzo scorso con l'intervento

del Ministro dello sviluppo economico ed è proseguito con l'audizione dell'Amministratore delegato di Rai Way il 12 aprile. Nella seduta del 6 aprile la Commissione ha approvato l'atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società Rai Way S.p.a.

Fa presente che in data odierna i sindacati, precedentemente elencati, hanno fatto richiesta di poter essere auditi anche su tale argomento in una delle prossime sedute.

Ricorda che entro l'anno in corso dovrà essere sottoscritto il nuovo contratto di servizio tra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico: poiché si tratta di un passaggio della massima importanza, sul quale peraltro la Commissione sarà chiamata ad esprimere un parere obbligatorio, chiede all'Amministratore delegato di poter avere delle informazioni sui contenuti del contratto, sia in via generale, sia in particolare sul futuro assetto di Rai Way S.p.a. A questo proposito, fa notare che le agenzie di stampa riportano la notizia di un incontro che si sarebbe svolto oggi a Palazzo Chigi cui hanno partecipato il Presidente e l'Amministrato delegato della Rai avente ad oggetto il prossimo contratto di servizio.

A seguito di segnalazioni pervenute evidenza l'importanza del fatto che il servizio pubblico dedichi adeguati spazi all'informazione sui referendum abrogativi del 12 giugno prossimo, anche al di là di quelli previsti dalla delibera adottata dalla Commissione la scorsa settimana.

Infine a seguito della segnalazione di dipendenti della redazione italiana di Euronews chiede al dottor Fuortes quali siano le intenzioni della RAI circa le quote detenute dall'Azienda all'interno di Euronews stessa.

Il dottor Fuortes è accompagnato dal dottor Giuseppe Pasciucco, Direttore responsabile dello Staff dell'Amministratore delegato, dal dottor Luca Mazzà, Direttore delle relazioni istituzionali della Rai, e dal dottor Maurizio Caprara, assistente dell'Amministratore delegato per le attività di comunicazione e relazioni esterne.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al dottor Fuortes per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il dottor FUORTES svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il deputato CARELLI (CI), la senatrice FEDELI (PD), il PRESIDENTE, il deputato Andrea ROMANO (PD), il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), la senatrice GALLONE (FIBP-UDC), la deputata MARROCCO (FI), le senatrici GARNERO SANTANCHÈ (FdI) e DE PETRIS (Misto-LeU-Eco), il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), il deputato ANZALDI (IV) e la senatrice RICCIARDI (M5S).

Interviene in replica l'amministratore delegato della Rai, dottor Carlo FUORTES.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa la procedura informativa.

#### **Richieste di partecipazione alle trasmissioni di comunicazione in materia referendaria.**

Il PRESIDENTE informa che, ai sensi dell'articolo 3 della delibera in materia di comunicazione politica per l'imminente campagna referendaria, approvata dalla Commissione il 26 aprile scorso, sono pervenute le richieste di partecipazione alle trasmissioni da parte dei seguenti organismi, che devono ritenersi ammissibili:

COMITATO PER IL NO AI  
REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA;

COMITATO 6 G;

FAREAMBIENTE;

PARTITO RADICALE;

LISTA PANNELLA;  
GIUSTIZIA GIUSTA ! Associazione la  
riforma della giustizia in Italia;  
IO DICO SÌ;  
COMITATO SÌ PER LA LIBERTÀ, SÌ  
PER LA GIUSTIZIA;

COMITATO PROMOTORE GIUSTI-  
ZIA GIUSTA;

ORGANISMO CONGRESSUALE FO-  
RENSE.

Non essendovi osservazioni, così resta  
stabilito.

**La seduta termina alle 22.15.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica .....	159
Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della Legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021	159

*Mercoledì 4 maggio 2022. – Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica.**

Il Comitato procede all'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica.

Dopo che il PRESIDENTE svolge alcune osservazioni introduttive, interviene il relatore, deputato Maurizio CATTOI (M5S), che fornisce una prima illustrazione sui temi che saranno affrontati nella Relazione.

Intervengono quindi il PRESIDENTE e i deputati VITO (FI) e Raffaele VOLPI (Lega).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della Legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021.**

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della Legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021.

Prendono la parola per alcune osservazioni il PRESIDENTE, il senatore FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati Enrico BORGHI (PD), DIENI (M5S), Raffaele VOLPI (Lega), VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 15.45.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Seguito dell'esame della Relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	160
ALLEGATO ( <i>Proposte di integrazione e osservazione alla nuova proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato</i> ) .....	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160

#### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

**Seguito dell'esame della Relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 aprile la Presidenza ha presentato una nuova stesura della proposta di Relazione e che è stato fissato per le ore 12 di oggi il termine per la presentazione di proposte di riformulazione e di integrazione.

Ricorda altresì che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di Relazione sarà oggetto di ulteriore discussione nella settimana dal 9 al 13 maggio e sarà deliberata nella settimana successiva.

Avverte che sono pervenute due proposte di riformulazione ed integrazione, presentate dall'onorevole Francesca Galizia e dal senatore Cristiano Zuliani.

Le proposte sono in distribuzione e saranno allegate al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'AZ), esprime il suo apprezzamento per la convergenza raggiunta sul testo e l'assenza di proposte sostanziali di modifica. Segnala l'esigenza di riformulare un passaggio della proposta d'integrazione presentata dalla senatrice Galizia in relazione alle iniziative di contrasto alle mafie nigeriane, onde evitare errori interpretativi.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), intervenendo da remoto, conviene sull'opportunità di riformulare la proposta d'integrazione all'osservazione svolta dal senatore Zuliani.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, apprezza l'impegno in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 15.15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO

**PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E OSSERVAZIONE ALLA NUOVA  
PROPOSTA DI RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO  
DAL 14 NOVEMBRE 2018 AL 30 MARZO 2022.**

(ARTICOLO 37 DELLA LEGGE N. 189 DEL 2002)

*Al paragrafo « Ulteriori tematiche: sanatoria migranti, lavoratori transfrontalieri, libera circolazione delle persone dopo la Brexit, crisi Ucraina », dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:*

Il Comitato si è altresì concentrato sulla diffusione e sulla pericolosità della criminalità nigeriana, svolgendo le audizioni del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede (2 ottobre 2019), del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho (27 novembre 2019), nonché del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, Stefano Castellani, e Commissario della polizia locale di Torino presso la procura della Repubblica, Fabrizio Lotito, con particolare riferimento al tema delle mafie nigeriane (19 febbraio 2020). Un confronto importante con alcuni tra gli esperti più illustri sul tema ha permesso, dunque, di stimare la dimensione del fenomeno e di acquisirne una mappatura territoriale utile a monitorarlo più in profondità.

Le mafie nigeriane rispondono ad un mercato fatto di domanda ed offerta, in cui i neri vendono (droga, prostitute, carte di credito, organi) e i bianchi comprano. Si contraddistinguono per la brutalità della violenza con cui intimidiscono i loro affiliati e le

loro vittime ed hanno una struttura organizzata che vede molti aspetti di vicinanza alla mafia italiana. Esse, infatti, da un lato hanno gli stessi caratteri delle nostre mafie, dall'altro lato sfruttano gli esseri umani. Le mafie nigeriane sono andate rafforzandosi in questi ultimi anni poiché sono riuscite ad avere articolazioni presenti quasi in tutte le regioni italiane e in tutti i Paesi dell'Europa; hanno una proiezione nazionale e internazionale nel nostro Paese, con una base molto forte nel Paese di origine. Il Comitato ha avuto modo di approfondire i profili sui quali incentrare ulteriormente futuri interventi, sia di tipo normativo sia di tipo operativo, nella prospettiva di un miglioramento delle attività di contrasto e repressione di queste forme di criminalità organizzata, le quali è importante che vadano in due diverse direzioni, difendendo i nostri confini, che sono anche confini europei, ed allo stesso tempo garantendo i diritti dei migranti più deboli – donne e bambini – che sono le vittime di prostituzione e tratta di essere umani che questa organizzazione gestisce.

*Consequente alla rubrica del medesimo paragrafo, dopo le parole: « sanatoria migranti », aggiungere le seguenti: « lotta alle mafie nigeriane, »*

**On. Galizia**

-----

Si inserisca una sintesi di confronto dei dati contenuti nei « Riepiloghi annuali » – « Cruscotto statistico » rappresentativi dell'evoluzione del fenomeno degli sbarchi e l'accoglienza dei migranti presso le strutture gestite dalla Direzione Centrale dei

servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, reperibili sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in relazione al periodo dall'insediamento del Comitato, al 30 marzo 2022.

**Sen. Zuliani**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	162
Audizione di Massimo Centemero, Direttore generale del Consorzio italiano Compostatori ..	162
Audizione di Luca Bianconi, Presidente di Assobioplastiche, e di Marco Versari, Presidente di Biorepack .....	163

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di Massimo Centemero, Direttore generale del Consorzio italiano Compostatori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Massimo Centemero, Direttore generale del Consorzio italiano Compostatori.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dei traffici illeciti delle buste di plastica.

Massimo CENTEMERO, *Direttore generale del Consorzio italiano Compostatori*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Massimo CENTEMERO, *Direttore generale del Consorzio italiano Compostatori*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di Luca Bianconi, Presidente di Assobioplastiche, e di Marco Versari, Presidente di Biorepack.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Luca Bianconi, Presidente di Assobioplastiche, accompagnato dalla dott.ssa Elisabetta Bottazzoli, Direttore dell'associazione, nonché di Marco Versari, Presidente di Biorepack.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dei traffici illeciti delle buste di plastica.

Luca BIANCONI, *Presidente di Assobioplastiche*, ed Elisabetta BOTTAZZOLI, *Direttore dell'Associazione*, svolgono una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Luca BIANCONI, *Presidente di Assobioplastiche*, ed Elisabetta BOTTAZZOLI, *Di-*

*rettore dell'Associazione*, rispondono ai quesiti posti.

Marco VERSARI, *Presidente di Biorepack*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Marco VERSARI, *Presidente di Biorepack*, e Luca BIANCONI, *Presidente di Assobioplastiche*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 17.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 .....	3
Audizione dell'on. Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato all'Interno .....	3
Audizione del prefetto Fabrizio Orano, Direttore centrale per i Servizi elettorali del Ministero dell'Interno .....	4
Comunicazioni del Presidente sui lavori della Giunta .....	4

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3489, approvata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	5
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	7
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	32
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	33
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	22
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	34

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Nuovo testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	30
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)</i> .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
AVVERTENZA .....	31

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	55
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti irricevibili</i> ) .....	58
ALLEGATO 2 ( <i>Subemendamenti all'emendamento 5.12 del relatore</i> ) .....	59
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte di riformulazione del relatore</i> ) .....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	57

**III Affari esteri e comunitari**

## RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione .....	62
7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .....	63
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriore nuova formulazione presentata dalla deputata Boldrini</i> ) .....	68
7-00826 Ehm: Sulla situazione in Siria ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	65
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	70

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 3417 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	66
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vice Primo Ministro per l'Integrazione europea, lo Sviluppo e il Dialogo della Repubblica del Kosovo, Besnik Bislimi .....	67
--	----

**IV Difesa**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08015 Deidda: Sul trasferimento al Comune di Piacenza dell'area dell'ex polveriera « La Pertite » .....	73
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	79
5-08014 Tondo: Sui controlli sulle armi inviate in Ucraina .....	74
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	80

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	74
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo ( <i>Parere alla III Commissione</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	82
-----------------------------------	----

5-07960 Villarosa: Sull'iscrizione in bilancio del contributo riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione Siciliana .....	82
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	91
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	83
ALLEGATO 2 (Nota della Ragioneria Generale dello Stato e relazione tecnica negativamente verificata) .....	92
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .	83
ALLEGATO 3 (Relazione tecnica aggiornata) .....	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. C. 3418-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	84
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021. C. 3441-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	85
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016. C. 3040 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	85
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) .....	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	87
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	88
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	88
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (Rilievi alla XI Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) .....	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90
<b>VI Finanze</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	118

5-08007 Ungaro: Chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici .....	119
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-08008 Aprile: Proroga del termine per l'approvazione dei bilanci societari .....	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-08009 Grimaldi: Chiarimenti in ordine ai termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI da parte dei comuni .....	119
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-08010 Centemero: Chiarimenti sulle attività delle sale giochi LAN e arene <i>eSport</i> .....	120
5-08011 Albano: Interventi in ordine alla disciplina della dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti .....	120
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	128
5-08013 Fragomeli: Rimborso delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011 .....	120
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	121

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE REFERENTE:

Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. C. 1428 Pellicani, C. 2358 Brunetta e C. 2907 Bazzaro ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2358 e C. 2907</i> ) .....	133
--	-----

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	134
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134
---	-----

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### SEDE REFERENTE:

Sulla programmazione dei lavori .....	135
Disposizioni per il completamento del processo di regionalizzazione della gestione dei servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como. C. 650 Butti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137
---	-----

### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo. C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio, C. 3239 Ficara .....	137
---	-----

## X Attività produttive, commercio e turismo

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato	
---	--

da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 379 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	138
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	142
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Testo unificato C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-05790 Mura: Iniziative di competenza concernenti le quotazioni per le buste per corrispondenza commerciale da parte di Poste italiane al fine di scongiurare l'estromissione di fatto dal mercato delle imprese italiane .....	140
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	143
5-06905 Baratto: Sulle ulteriori iniziative a sostegno delle aziende gasivore, in particolare per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, per fronteggiare l'aumento dei costi energetici .....	140
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	145
5-07663 Suriano: Sulle attività poste in essere dal commissario straordinario della Pubbliservizi Spa di Catania e sulla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ad esse relative .	141
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	147
5-07669 Vallasca: Iniziative di competenza per fronteggiare l'aumento generale dei prezzi conseguente al conflitto russo-ucraino e a sostegno delle imprese e delle famiglie .....	141
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	149
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato.	
Audizione di rappresentanti di Confapi .....	151
Audizione di rappresentanti di rappresentanti di Confindustria .....	151
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale di ANITA (Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada .....	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione, in videoconferenza, del professor Andrea Battisti, del Dipartimento Agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente dell'Università degli studi di Padova e dei professori Raffaele Cavalli ed Emanuele Lingua, del Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali dell'Università degli studi di Padova, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo .....	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	154
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	155
-----------------------------------	-----

## PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione dell'Amministratore delegato della Rai .....	155
Richieste di partecipazione alle trasmissioni di comunicazione in materia referendaria .....	157

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica .....	159
Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della Legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021 .....	159

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Seguito dell'esame della Relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	160
<i>ALLEGATO (Proposte di integrazione e osservazione alla nuova proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato)</i> .....	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	162
Audizione di Massimo Centemero, Direttore generale del Consorzio italiano Compostatori ..	162
Audizione di Luca Bianconi, Presidente di Assobioplastiche, e di Marco Versari, Presidente di Biorepack .....	163

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA



\*18SMC0184350\*